



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Documento Attuativo Regionale

Febbraio 2010

Revisione 12

Approvato con DGR n. 1319 del 28/12/2009
Modificato con DGR n. 97 del 8/02/2010

Indice:

1.	PROCEDURE GENERALI DI ATTUAZIONE.....	3
1.1.	Competenze tecnico amministrative sulle singole misure	6
1.2.	Competenze di ARTEA	22
2.	RIPARTIZIONE FONDI	22
3.	PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	39
3.1.	Domande parzialmente finanziabili	40
3.2.	Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure.....	40
3.3.	Misure che prevedono sostegno agli investimenti	44
3.3.1.	Limitazioni ed esclusioni.....	44
3.3.2.	Criteri di selezione delle operazioni finanziate	52
3.3.3.	Spese ammissibili	107
3.3.4.	Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione	122
3.3.5.	Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti	126
3.3.6.	Tempistica.....	128
3.3.7.	Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle inserite nell'asse 4	130
3.4.	Misure per il ricambio generazionale.....	140
3.4.1	Limitazioni ed esclusioni.....	140
3.4.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate	141
3.4.3	Tempistica.....	143
3.4.4.	Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento ed di altre fasi del procedimento della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"	144
3.5.	Misure con premi/indennità pluriennali	150
3.5.1	Limitazioni ed esclusioni.....	150
3.5.2	Criteri di selezione delle operazioni finanziate	152
3.5.3	Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità	158
3.5.4	Tempistica.....	159
3.6.	Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della misure dell'asse 4 (escluso quelle a sostegno degli investimenti)	160
4.	PROGRAMMAZIONE LOCALE	167
5.	Metodo LEADER	168
5.1	Responsabilità ed impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL).....	168
5.2	Gestione della SISL.....	169
5.2.1	Principi generali	169
5.2.2	Modifiche della SISL	169
5.3	Modalità di attuazione della SISL.....	170
5.3.1	Emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali	170
5.3.2	Selezione dei beneficiari.....	171
5.3.3	Obblighi del beneficiario finale dei contributi e del GAL	172
5.3.4	Gestione dei progetti	173
5.3.5	Accertamento finale degli investimenti effettuati	173
5.3.6	Chiusura della SISL	174
5.4	Organizzazione e gestione del GAL.....	174
5.4.1	Organizzazione del GAL per la programmazione e gestione della SISL.....	174
5.4.2	Spese di funzionamento e di gestione dei GAL	174
5.4.3	Acquisizione da parte del GAL di forniture e servizi.....	175
5.4.4	Destinazione finale della documentazione e dei beni acquisiti dai GAL.....	175
5.4.5	Controllo sull'attività del GAL	175
5.5	Controlli.....	176
5.6	Monitoraggio e rapporti di esecuzione	176
6.	SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	176
7.	SCADENZE.....	177

In attuazione dell'art. 74.3 del regolamento CE n. 1698/05 il documento stabilisce una chiara ripartizione e separazione delle funzioni fra l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 (PSR), ovvero il Settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale della Direzione Generale dello Sviluppo economico, e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del programma per il periodo di attuazione 2007/13. Ai fini dell'attuazione delle singole misure, sottomisure e linee finanziarie del PSR, il documento stabilisce la ripartizione delle risorse nell'ambito delle misure del programma e fra le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni competenti per territorio.

Altri passaggi prefigurati nel presente documento verranno dettagliati con successivi atti degli organi competenti.

1. PROCEDURE GENERALI DI ATTUAZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana si articola in 4 Assi cui fanno riferimento 28 misure, alcune delle quali suddivise in più Azioni specifiche, cui si aggiunge una Misura di Assistenza tecnica.

I 4 Assi sono:

1. **Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;**
2. **Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;**
3. **Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;**
4. **Attuazione dell'approccio LEADER .**

Secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05, all'interno degli assi le misure sono raggruppate in sotto sezioni, secondo lo schema seguente:

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione	
1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale	1.1 Misure intese a promuovere la conoscenza e a sviluppare il capitale umano	111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione		
		112 Insediamento giovani agricoltori		
		113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli		
		114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali		
	1.2 Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione	121 Ammodernamento delle aziende agricole		
		122 Migliore valorizzazione economica delle foreste		
		123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali		Sottomisura a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
		124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale		Sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali
		125. Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
	1.3 Misure finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti agricoli	132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare		
		133 Sostegno alle associazioni di produttori per attività informazione e promozione dei prodotti che rientrano in sistemi di qualità alimentare.		

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	2.1 Misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione dei prodotti agricoli	211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	
		212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	
		214 Pagamenti agroambientali - Sottomisura a	Azione 1. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica
			Azione 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata
			Azione 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali
			Azione 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità
			Azione 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%
		214 Pagamenti agroambientali - Sottomisura b	Azione 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
			Azione 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità
		215 Pagamenti per il benessere degli animali	
	216 Sostegno agli investimenti non produttivi		
	2.2 Misure finalizzate all'uso sostenibile dei terreni forestali	221 Imboschimento dei terreni agricoli 1. Boschi permanenti	
		223 Imboschimento di superfici non agricole	
		226 Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi	
227 Investimenti non produttivi			

Asse	Sottosezione	Misura	Sottomisura/azione
3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale	3.1 Misure per la diversificazione dell'economia rurale	311 Diversificazione verso attività non agricole	Azione A Diversificazione
			Azione B Agriturismo
		312 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese	Azione A Sviluppo delle attività artigianali
			Azione B Sviluppo delle attività commerciali
		313 Incentivazione di attività turistiche	Sottomisura a) Creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici
			Sottomisura b) Sviluppo delle attività turistiche
	3.2 Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali	321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	Sottomisura a) Reti di protezione sociale nelle zone rurali
			Sottomisura b) Servizi commerciali in aree rurali
			Sottomisura c) Strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agroforestali
			Sottomisura d) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
		322 Sviluppo e rinnovamento villaggi	
		323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	Sottomisura a) Tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
	Sottomisura b) Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale		
4 - Attuazione dell'approccio LEADER		410 Strategie di sviluppo locale	
		421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale	
		431 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione	
		511 Assistenza tecnica	

1.1. Competenze tecnico amministrative sulle singole misure

Ferme restando le altre competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 75 del Reg. CE n. 1698/05¹ e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05, ai sensi dell'art.74.3 del Reg. CE n. 1698/05², si stabilisce che:

1.1.1. per le misure:

(112) Insediamento di giovani agricoltori;

(113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

¹ Ai sensi dell'art. 76.1 del Reg. CE n. 1698/05, L'AdG è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

- a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;
- b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;
- c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:
 - i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
- d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione (CE);
- e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
- f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;
- g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla CE previa approvazione del comitato di sorveglianza;

² Ai sensi dell'art. 6.1 del Reg. CE n. 1290/05:

1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:
- a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
 - b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
 - c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
 - d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
 - e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.
- Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (125.a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (215) Pagamenti per il benessere degli animali;*
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole;*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare ad ARTEA Organismo pagatore regionale (OPR), sono delle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza³, eccezion fatta per la misura 125, le cui competenze sono riservate esclusivamente alle Province. In quest'ultimo caso le Province redigono delle graduatorie relative al territorio dell'Ente che ha programmato fondi nella specifica annualità

³ Ai sensi della L.R. n.10/89 'Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca'.

Le competenze sono riassunte nello schema seguente:

Schema 1

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p><i>(112) Insediamento di giovani agricoltori;</i> <i>(113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;</i> <i>(121) Ammodernamento delle aziende agricole;</i> <i>(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;</i> <i>(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;</i> <i>(125a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;</i> <i>(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;</i> <i>(215) Pagamenti per il benessere degli animali;</i> <i>(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);</i> <i>(221) Imboschimento di terreni agricoli;</i> <i>(223) Imboschimento di superfici non agricole;</i> <i>(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);</i> <i>(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);</i> <i>(311) Diversificazione verso attività non agricole;</i></p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125a solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125 solo Province)</p>	<p>Province, Comunità montane, Unioni di Comuni</p> <p>(Per la mis. 125 solo Province)</p>	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità delle attività informative svolte dai beneficiari in base a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06) sono delegate alle Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, per il territorio di loro competenza.

Le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.2. per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (ad esclusione dell'azione b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale sono di ARTEA⁴- Agenzia regionale - per tutto il territorio regionale.

ARTEA OPR svolge poi i controlli in loco previsti dall'art. 12 del reg. CE n. 1975/06.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ad ARTEA.

Fatta eccezione per l'azione b1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" della Misura 214, le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale; a tal fine ARTEA garantisce alla Regione ed agli Enti locali l'informazione costante sull'andamento delle domande di aiuto presentate, delle assegnazioni effettuate e delle eventuali economie.

1.1.3. per le misure:

(114) Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle attività eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono delle Province per tutto il territorio di loro competenza⁵.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province, per tutto il loro territorio.

⁴ Ai sensi dell'art. 2.2 della L.R. n. 60/00 'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)'.

⁵ Ai sensi della L.R. n.34/01 'Disciplina dei Servizi di Sviluppo agricolo e Rurale'.

1.1.4. per le misure:

(214) Pagamenti agro-ambientali (limitatamente all'azione b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

I beneficiari dell'azione b.2 della misura 214 sono riconducibili a tre categorie: coltivatori custodi di cui alla L.R. n. 64/2004 per la conservazione "in situ"; banca regionale del germoplasma di cui alla L.R. n. 64/2004 per la conservazione "ex situ" e l'ARSIA per le altre azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.R. n. 64/2004.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono dell'ARSIA, tranne che per i costi sostenuti da ARSIA stessa per le azioni connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali previste nei programmi di intervento approvati ai sensi della L.R. n. 64/2004. Per questi ultimi ARSIA trasmette ad ARTEA una relazione tecnico finanziaria annuale dalla quale risulti l'avvenuta effettuazione delle attività e le relative spese sostenute. Tale relazione è predisposta dall'ufficio ARSIA referente del progetto e validata da un ufficio ARSIA diverso dal precedente.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate all'ARSIA.

1.1.5. per le misure:

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province;

(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA;

Le competenze tecnico amministrative sono descritte nello schema seguente:

schema 2

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura della Regione Toscana</i>	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura dell'ARSIA</i>	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province</i>	Non rilevante	Province	Province	Province (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	Province (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura della Regione Toscana</i>	Non rilevante	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - Iniziative a cura dell'ARSIA;</i>	Non rilevante	ARSIA	ARSIA	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARSIA (Uffici diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate agli uffici regionali, alle Province o all'ARSIA secondo i casi sopra descritti per le misure stesse.

Limitatamente alla misura (111) *"Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale - Iniziative a cura delle Province"* le Province sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.6. per le misure:

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(125b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura iniziative parte di iniziativa regionale

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi;

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni,

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 3

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole); (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi; (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali); Per progetti attuati direttamente a cura di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni</i>	Regione Toscana (Uffici regionali referenti misura)	Province, Comunità montane e Unioni di comuni	Province, Comunità montane e Unioni di Comuni	ARTEA	ARTEA	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Qualora nelle previsioni finanziarie inserite nei Programmi Locali di Sviluppo Rurale per le misure 221 e 223 siano previsti fondi per operazioni realizzate direttamente dalle Province, dalle Comunità Montane e dalle Unioni di comuni, gli Enti competenti possono presentare domande di aiuto non soggette a selezione ma solo a verifica conformità ,In questo caso l'intero procedimento tecnico amministrativo relativo alle domande presentate, deve essere effettuata da un Ufficio dell'Ente richiedente diverso da quello responsabile per la realizzazione del progetto secondo quanto descritto nello schema seguente:

schema 4 (schema modificato con DGR n. 97/2010)

Misure	Approvazione progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste; (125b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura iniziative parte di iniziativa regionale (221) Imboschimento di terreni agricoli; (223) Imboschimento di superfici non agricole;</i>	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	Ente competente (Ufficio dell'Ente diverso da quello responsabile dell'esecuzione lavori)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Il percorso dello schema 4 si applica anche nel caso della misura 122 per progetti presentati da Comunità montane o Unioni di Comuni risultanti ammessi in base alla graduatoria per la selezione delle domande.

Le Province, Comunità montane e le Unioni di Comuni sono altresì responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale.

1.1.7. per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

La valutazione automatica delle domande presentate, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria unica regionale.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla gestione delle domande successivamente alla formazione della graduatoria regionale fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale sono assegnate alle Province per il territorio di loro competenza.

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate alle Province per il territorio di loro competenza.

1.1.8. per le misure:

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);

(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

(313) Incentivazione di attività turistiche;

(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

(410) Strategie di sviluppo locale;

(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale;

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 5

Misure	Istruttoria delle domande	Approvazione graduatoria	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<p>(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse locale);</p> <p>(312) Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;</p> <p>(313) Incentivazione di attività turistiche;</p> <p>(321) Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;</p> <p>(322) Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;</p> <p>(323) Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;</p> <p>(410) Strategie di sviluppo locale;</p> <p>(421) Cooperazione interterritoriale e transnazionale</p>	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	Gruppi di Azione Locale	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

Le competenze dell'Autorità di Gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ai GAL Province per il territorio di loro competenza.

1.1.9. per le misure:

(431) Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

(511) Assistenza tecnica.

Le competenze sono descritte nello schema seguente:

schema 6

Misure	Approvazione Elenco progetti	Selezione fornitori	Gestione lavori	Accertamento finale	Liquidazione	Pagamenti	Controlli in loco ed ex post	Monitoraggio
<i>(431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione</i>	Non rilevante	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	GAL (operanti secondo il metodo LEADER)	<i>Provincia competente per territorio</i>	<i>Provincia competente per territorio</i>	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA
<i>(511) Assistenza tecnica</i>	Comitato di sorveglianza PSR	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	Regione Toscana (Uffici regionali diversi da quelli referenti di misura)	ARTEA OPR	ARTEA OPR	Autorità di gestione/ARTEA

1.1.10. Recupero e contenzioso (in tutti i casi sopra descritti)

Le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite sono svolte da ARTEA.

In caso di contenzioso, il soggetto competente è quello che ha emesso gli atti che ne sono oggetto.

1.1.11. Elenco delle strutture responsabili o referenti delle singole misure, sottomisure o azioni del PSR 2007/13 (modificato con DGR n. 97/2010)

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale				
Misure intese a sviluppare il potenziale umano				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
111	formazione professionale degli addetti al settore agricolo e forestale		Informazione e aggiornamento su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale, sulle nuove tecnologie e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			Informazione, aggiornamento e qualificazione su argomenti di natura tecnica, economica, ambientale con l'obiettivo di migliorare ed accrescere la conoscenza degli operatori del settore	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
			Informazione, aggiornamento, qualificazione e addestramento rivolte alla realizzazione di interventi forestali di natura pubblica per la tutela dell'ambiente	Produzioni agricole vegetali e Programmazione forestale
112	insediamento giovani agricoltori			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
113	prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
114	ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali		a) Condizionalità e sicurezza sui luoghi di lavoro	Produzioni agricole vegetali
			b) Miglioramento globale del rendimento aziendale	
Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione				
n.	misura	Sottomisure	azioni	Settori di competenza
121	ammodernamento delle aziende			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
122	migliore valorizzazione economica delle foreste			Programmazione forestale
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	a) Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli. b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali		Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
				Programmazione forestale
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello forestale			Produzioni agricole zootecniche
125	a) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
125	b) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura			Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
132	sostegno per partecipazione ai sistemi di qualità alimentare			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
133	ostegno alle associazioni di produttori per attività di informazioni e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare			Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare

Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale				
Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
211	Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane			Produzioni agricole zootecniche
212	Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane			Produzioni agricole zootecniche
214	Pagamenti agroambientali	a. Pagamenti agroambientali	a.1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			a.2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	
			a.3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali	
			a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	
			a.5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%	
		b. Conservazione delle risorse genetiche	b.1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	Produzioni agricole zootecniche
			b.2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità	Produzioni agricole vegetali
215	Pagamenti per il benessere degli animali			Produzioni agricole zootecniche
216	Sostegno agli investimenti non produttivi		azione 1 investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti con la misura 214	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			azione 2 Investimenti finalizzati alla gestione sostenibile dell'agroecosistema a fini faunistici	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
			azione 3 investimenti aziendali che valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000	Politiche agroambientali, attività faunistico-venatoria e Pesca dilettantistica
Misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile delle superfici forestali				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settore di competenza
221	imboschimento di superfici agricole			Programmazione forestale
223	imboschimento di superfici non agricole			Programmazione forestale
225	indennità per interventi silvoambientali			Programmazione forestale
226	ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi			Programmazione forestale
227	sostegno agli investimenti non produttivi			Programmazione forestale

Asse 3 Diversificazione dell'economia rurale e qualità di vita nelle zone rurali

misure intese a diversificare l'economia rurale

n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
311	diversificazione verso attività non agricole		a) diversificazione	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
			b) agriturismo	Sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare
312	sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese		a) sviluppo delle attività artigianali:	Artigianato e politiche di sostegno alle imprese
			b) sviluppo delle attività commerciali	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
313	incentivazione di attività turistiche	a. creazione di infrastrutture su piccola scala e commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici	Sottoazione A creazione di infrastrutture su piccola scala	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
			Sottoazione B commercializzazione di servizi turistici ed agrituristici	Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
		b. sviluppo delle attività turistiche		Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie

b) intese a migliorare la qualità di vita in ambito rurale

n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
321	servizi di base per l'economia e la popolazione rurale	a. reti di protezione sociale nelle zone rurali		Reti di solidarietà
		b. servizi commerciali in aree rurali		Incentivi ed investimenti per il turismo, il commercio e attività terziarie
		c. strutture di approvvigionamento energetico con impiego di biomasse agro-forestali		Programmazione forestale
		d. reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)		Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della amministrazione elettronica
322	rinnovamento e sviluppo dei piccoli centri			Indirizzi per il governo del territorio
323	tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	a. tutela e riqualificazione del patrimonio naturale		Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
		b. riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale		Beni culturali

Asse 4 Attuazione dell'impostazione LEADER				
n.	misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
41	Strategie di sviluppo locale			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
421	Cooperazione interterritoriale e transnazionale			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
431	Costi di gestione, acquisizione di competenze e animazione			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale

(tabella inserita con DGR n. 97/2010)

Assistenza tecnica al PSR				
n.	Misura	sottomisure	azioni	Settori di competenza
511	Assistenza tecnica			Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale
				Contabilità (per quanto riguarda la verifica della spesa e le disposizioni di liquidazione all'ARTEA OPR)

Le strutture regionali sopra elencate come responsabili di misura sono incaricate delle seguenti mansioni:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure di loro competenza;
- redazione ed adozione dei bandi per la selezione delle domande o di direttive agli Enti per la gestione delle misure;
- assistenza e supporto agli uffici competenti delle procedure di selezione e gestione delle domande di sostegno;
- sorveglianza dell'andamento delle misure, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche rilevanti per la corretta attuazione delle misure;
- gestione di qualsiasi procedimento relativo alle misure corrispondenti facenti parte dei precedenti periodi di programmazione, secondo l'inquadramento inserito al termine del presente paragrafo;
- stesura di rapporti annuali di attuazione delle misure, ai fini della redazione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea.

Nel caso delle strutture regionali sopra elencate referenti per le misure/sottomisure/azioni programmate secondo il metodo LEADER le mansioni ad esse affidate sono le seguenti:

- produzione degli indirizzi per l'attuazione delle misure/sottomisure/azioni di loro competenza;
- assistenza e supporto ai GAL delle procedure di selezione e gestione delle domande di sostegno;
- sorveglianza dell'andamento delle misure, con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche rilevanti per la corretta attuazione delle misure;
- sorveglianza dell'andamento delle misure/sottomisure/azioni di loro competenza per il coordinamento con le politiche regionali settoriali.

Al Settore Programmazione comunitaria dello sviluppo rurale, nell'ambito delle misure 41, 421 e 431, sono affidate le seguenti mansioni:

- produzione degli elaborati relativi alla programmazione e riprogrammazione delle misure 421 e 431;
- redazione ed adozione dei bandi per la selezione delle domande o di direttive per la gestione delle misure 421 e 431;
- assistenza e supporto ai GAL per le problematiche orizzontali rilevanti per la corretta attuazione delle misure di loro competenza;
- sorveglianza dell'andamento dell'asse 4 'LEADER', con riferimento all'avanzamento fisico e finanziario ed alle problematiche orizzontali rilevanti per la corretta attuazione delle misure.

Per la corrispondenza tra la programmazione 2007/2013 e le misure di accompagnamento della PAC (Regg. CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92) e i Regg. CE n. 950/07 e n. 951/07 si fa riferimento alla seguente tabella:

Regolamento di riferimento	Codice misura	Argomento	Codice misura di cui al Reg. CE n. 1698/2005
Reg. CEE n. 2078/92	F 1	Ritiro ventennale dei seminativi	214 a azione a.3 intervento B
Reg. CEE n. 2079/92		prepensionamento in agricoltura	113
Reg. CEE n. 2080/92		Imboschimento superfici	221 223
Reg. CE n. 950/97		miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.	121
Reg. CE n. 951/97		miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli	123

Per determinare la corrispondenza tra le misure della programmazione 2000/2006 e quella 2007/2013 si deve far riferimento alla tabella di concordanza allegata (aii. II) al Reg. CE n. 1320 del 5/09/2006,

1.2. Competenze di ARTEA

L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) svolge le funzioni ad essa affidate dalla Giunta regionale secondo le modalità sopra descritte e svolge il ruolo di Organismo pagatore regionale (OPR) in base a quanto disposto dalla L.R. n. 60/99 e s.m.i., conformemente al Reg. CE n. 1290/05 e successivi Regg. di attuazione.

Ai sensi dell'art. 75.1.b del Reg. CE n. 1698/05, l'Autorità di Gestione garantisce l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione, mediante il sistema informatico messo a punto, curato e gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07⁶.

L'Autorità di Gestione e tutti i soggetti responsabili delle competenze tecnico amministrative nel trattamento delle domande garantiscono che l'Organismo pagatore regionale sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

ARTEA effettua i pagamenti nel limite delle dotazioni per misura o sottomisura o linea finanziaria previste dal piano finanziario generale, di cui al successivo capitolo 2, e dai piani finanziari predisposti dalle Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e Gruppi di azione locale ai sensi del presente documento, seguendo l'ordine temporale degli elenchi di liquidazione pervenuti. Tali elenchi di liquidazione devono essere fatti pervenire ad ARTEA esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico messo a punto appositamente dall'Agenzia.

2. RIPARTIZIONE FONDI

Con Decisione n. 4024 del 12 settembre 2006, la Commissione Europea ha stabilito la ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-13, assegnando all'Italia 8.292,01 milioni di euro di quota FEASR. Tali risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome, in sede di Conferenza Stato Regioni, assegnando alla Toscana una dotazione complessiva di 369,210 milioni di euro a titolo FEASR, di cui 21,930 milioni di euro derivanti dalla riforma dell'OCM tabacco e 11,962 milioni di euro destinati al pagamento di domande ammesse nell'ambito della precedente programmazione 2000/06.

La decisione comunitaria n. 4664/07 ha approvato il PSR Toscana e il relativo piano finanziario per tale importo; considerando anche le quote di cofinanziamento nazionale e regionale, la spesa pubblica totale ammonta a 839.113.637 euro.

Con Decisione n. 9623 del 30 novembre 2009, la Commissione Europea ha approvato la versione n. 5 del PSR e il relativo piano finanziario assegnando alla Toscana 37.027.328 € di risorse aggiuntive, di cui 28.618.238 € derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario Anticrisi e 8.409.090 derivanti dalla modulazione ordinaria e dalla riforma dell'OCM vino.

Di seguito, si riportano i principali passaggi per la ripartizione delle risorse da assegnare per la fase di programmazione 2007/11 alle diverse linee finanziarie, alle Province, Comunità montane, Unioni di Comuni e ai GAL; i fondi relativi al periodo 2012/13 sono indicati solo nei casi in cui la loro programmazione è necessaria in relazione a ripartizioni già effettuate o decisioni già assunte; gli importi restanti verranno ripartiti nel 2010 considerando i risultati di attuazione del primo quadriennio.

2.1 Ripartizione annuale della spesa pubblica assegnata

La disponibilità annuale della spesa pubblica secondo la scansione per anno stabilita dalla Commissione Europea per i fondi destinati allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, comprensiva delle risorse aggiuntive (assegnate alla Regione Toscana con decisione CE n. 9623 del 30/11/2009) derivanti dalla verifica della PAC, dal Piano Comunitario Anticrisi, dalla modulazione ordinaria e dalla riforma dell'OCM vino, è la seguente:

⁶ L.R. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

Tabella 1 – Ripartizione spesa pubblica per anno (totale PSR)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Spesa pubblica	115.713.636	115.034.091	116.478.267	120.958.490	135.133.877	136.055.641	136.766.963	876.140.965
<i>di cui Fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	3.935.085	6.392.581	4.642.968	6.055.641	7.591.963	28.618.238
<i>di cui Fondi aggiuntivi derivanti dalla modulazione ordinaria e dall'OCM vino</i>	-	-	956.818	1.438.636	1.979.545	2.002.273	2.031.818	8.409.090
Totale Fondi aggiuntivi	-	-	4.891.903	7.831.217	6.622.513	8.057.914	9.623.781	37.027.328

2.2 Ripartizione della spesa pubblica per asse

Nel piano finanziario del PSR approvato dalla CE, la spesa pubblica totale è ripartita per ogni asse in base alle seguenti percentuali: asse 1 (39,60%); asse 2 (39,58%); asse 3 (10,06%); asse 4 (9,81%); assistenza tecnica (0,96%).

Tabella 2 - Ripartizione della spesa pubblica per asse e per anno (Totale PSR)

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Asse 1	56.121.496	55.792.319	54.035.918	46.079.781	43.452.669	45.600.688	45.839.096	346.921.967
<i>di cui fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	-	1.087.422	1.791.385	3.184.608	4.705.920	10.769.335
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	47.803.543	53.685.385	54.051.580	54.334.171	346.806.568
<i>di cui fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	-	2.552.454	2.851.582	2.871.033	2.886.043	11.161.113
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	13.343.856	13.434.876	13.505.116	88.106.818
Asse 4	-	-	4.976.501	14.065.493	23.381.121	21.688.984	21.802.377	85.914.476
<i>di cui fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	3.935.085	2.752.705	-	-	-	6.687.790
Assistenza tecnica	1.157.129	1.150.326	1.115.842	1.131.277	1.270.845	1.279.514	1.286.203	8.391.136
Spesa pubblica totale (A)	115.713.636	115.034.091	116.478.267	120.958.490	135.133.877	136.055.641	136.766.963	876.140.965

2.3 Ripartizione risorse escluso asse 4 "LEADER " e assistenza tecnica

Al fine di determinare l'importo da ripartire sulle misure di competenza regionale, e su quelle di competenza di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni, alla spesa pubblica complessiva di cui al punto A) viene sottratto l'importo assegnato all'asse 4, che deve essere ripartito fra i GAL riconosciuti con DGR n. 216/2008⁷ e s.m.i., e l'importo relativo alla misura 511 'Assistenza tecnica' per l'attuazione del programma.

⁷ DGR n. 216/2008 del 25.3.2008 'Reg. CE 1698/05 - Programma di sviluppo rurale - Individuazione dei territori eligibili all'Asse 4 "Metodo LEADER " e riconoscimento dei GAL ivi operanti

Tabella 3 – Spesa pubblica disponibile per gli assi 1, 2 e 3

	Spesa pubblica
A) Spesa pubblica totale	876.140.965
B) Asse 4 'Leader'	85.914.476
C) Assistenza tecnica	8.391.136
D) Importo disponibile per gli assi 1, 2, 3 (A-B-C)	781.835.353

L'importo D), derivante dalla sottrazione delle risorse dell'asse 4 LEADER (B) e dell'assistenza tecnica (C) dalla spesa pubblica totale, viene quindi suddiviso per asse e per annualità secondo la scansione del piano finanziario approvato dalla CE.

Tabella 4 – Scansione annuale delle risorse 2007-2013 disponibili per gli assi 1, 2 e 3

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Asse 1	56.121.496	55.792.319	54.035.918	46.079.781	43.452.669	45.600.688	45.839.096	346.921.967
<i>di cui fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	-	1.087.422	1.791.385	3.184.608	4.705.920	10.769.335
Asse 2	46.285.170	46.013.039	44.633.680	47.803.543	53.685.385	54.051.580	54.334.171	346.806.568
<i>di cui fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	-	2.552.454	2.851.582	2.871.033	2.886.043	11.161.113
Asse 3	12.149.841	12.078.407	11.716.326	11.878.396	13.343.856	13.434.876	13.505.116	88.106.818
Spesa pubblica 2007/2013 (D)	114.556.507	113.883.765	110.385.924	105.761.720	110.481.911	113.087.144	113.678.382	781.835.353

Tabella 4 bis – Scansione annuale per asse e per misura delle risorse aggiuntive 2009-2013 derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Anticrisi Europeo

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE	TOTALE
Misura 123	-	1.087.422	629.673	-	-	1.717.094	1.717.094
Misura 125	-	-	1.161.713	3.184.608	4.705.920	9.052.241	9.052.241
Totale asse 1	-	1.087.422	1.791.385	3.184.608	4.705.920	10.769.335	10.769.335
misura 214	-	1.000.000	-	1.000.000	575.641	2.575.641	2.575.641
Misura 226	-	1.552.454	2.851.582	1.871.033	2.310.402	8.585.471	8.585.471
Totale asse 2	-	2.552.454	2.851.582	2.871.033	2.886.043	11.161.113	11.161.113
Misura 413	3.935.085	2.752.705	-	-	-	6.687.790	6.687.790
Totale asse 4	3.935.085	2.752.705	-	-	-	6.687.790	6.687.790
<i>Totale fondi aggiuntivi derivanti dalla verifica della PAC e dal Piano Comunitario anticrisi</i>	3.935.085	6.392.581	4.642.968	6.055.641	7.591.963	28.618.238	28.618.238

2.4 Spese derivanti dalla precedente programmazione

Alle risorse assegnate all'annualità 2007 devono essere sottratti per asse le spese relative ad impegni assunti nella precedente programmazione, per importi inseriti in elenchi di liquidazione pervenuti presso l'Organismo pagatore entro il 9/10/2006⁸, ma pagati successivamente al 15.10.06, termine ultimo per i pagamenti addebitabili al FEOGA Garanzia, soppresso dal Reg. CE n. 1290/05;

Tabella 5 – Spese 2000-2006

Misure precedente programmazione	Codice misure nuove PSR 2007-13	Spesa pubblica
Misura A "Investimenti nelle aziende agricole"	121	5.505.037
Misura B "Insediamento giovani agricoltori"	112	14.500
Misura C "Formazione"	111	5.757
Misura D "Prepensionamento"	113	671.604
ex Reg. CEE 2079/92	113	10.163
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.3 e 8.2.2)	122	1.141.069
Misura R "Sviluppo e miglioramento infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura"	125	48.412
Totale Asse 1		7.396.542
Misura F "Misure agroambientali"	214	8.963.172
ex Reg. CEE 2078/92	214	135.246
Misura H "Imboschimento superfici agricole"	221	6.379.950
ex Reg. CEE 2080/92	221	456.052
Misura I "Altre misure forestali"	223	31.396
Reg. CE 1609/89	221	584.020
Misura I "Altre misure forestali" (8.2.4)	225	2.176
Totale Asse 2		16.552.012
Misura P "Diversificazione attività settore agricolo"	311	2.126.120
Totale Asse 3		2.126.120
E) Totale trascinamenti Asse 1-2-3		26.074.674

2.5 Misure di competenza regionale

Per ogni annualità e per asse sono di seguito definiti gli importi, previsti per le misure la cui programmazione è di competenza regionale.

⁸ Ultimo termine utile per il pagamento degli elenchi di liquidazione con fondi FEOGA-Garanzia, stabilito dalla DGR n. 716/06

Tabella 6 - Misure di competenza regionale

Misure di competenza Regionale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE 2007-2011	TOTALE 2007-2013
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - <i>iniziative a cura della Regione Toscana</i>	400.000	400.000	400.000	400.000	370.000	370.000	370.000	1.970.000	2.710.000
111) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale - <i>iniziative a cura dell'ARStA*</i>	0	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.800.000	3.800.000
112) Innesadimento giovani agricoltori (risorse aggiuntive destinate alla prima fase)	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
114) Ricorso ai servizi di consulenza degli imprenditori agricoli e forestali	0	3.712.327	1.795.212	1.820.045	2.469.937	0	0	9.797.521	9.797.521
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	6.205.455	6.168.970	5.984.039	7.154.237	3.569.277	0	0	29.081.978	29.081.978
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (risorse aggiuntive per fase 2 annualità 2009)	4.173.757	3.777.973	2.021.532	0	0	0	0	9.973.262	9.973.262
123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) - <i>Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - DI CUI risorse derivanti dalla verifica della PAC destinate alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario**</i>	0	0	0	1.087.422	629.673	0	0	1.717.094	1.717.094
124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale	0	0	1.196.808	1.213.363	1.858.373	0	0	4.268.544	4.268.544
125b) miglioramento e sviluppo infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (parte di iniziativa regionale) - risorse idriche	0	0	0	0	13.249.833	13.340.211	13.409.956	13.249.833	40.000.000
125b) miglioramento e sviluppo infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (parte di iniziativa regionale) - <i>DI CUI risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "gestione delle risorse idriche"</i>	0	0	0	0	1.161.713	3.184.608	4.705.920	1.161.713	9.052.241
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco***	0	0	0	0	13.165.888	13.255.694	13.324.997	13.165.888	39.746.580
Bandi di filiera	712	1.493	5.853.378	6.400.285	2.021.319	2.033.834	2.045.347	14.277.187	18.356.368
Totale Asse 1	10.779.924	19.860.763	18.250.969	17.987.930	37.704.627	28.999.739	29.150.301	104.584.213	162.734.253
214) Pagamenti agroambientali - azioni a1 e a2 per imprese ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
214) <i>Pagamenti agroambientali - azioni a1 e a2 - di cui risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "biodiversità"</i>	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	575.641	1.000.000	2.575.641
214) Pagamenti agroambientali - azione b.1 'Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità' - <i>iniziative a cura della Regione Toscana</i>	350.000	650.000	723.031	723.031	723.000	0	0	3.169.062	3.169.062
214) Pagamenti agroambientali - azione b2 'Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità' - <i>iniziative a cura dell'ARStA</i>	0	25.000	150.000	150.000	150.000	0	0	475.000	475.000
215) Pagamenti per il benessere degli animali ****	462.262	455.045	436.755	480.553	917.307	917.307	917.307	2.751.922	4.586.536
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - <i>iniziative a cura della Regione Toscana</i>	187.500	187.500	187.500	187.500	250.000	0	0	1.000.000	1.000.000
226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi e 227) "Investimenti non produttivi"*****	0	0	0	1.552.454	13.802.292	2.334.852	2.310.402	15.354.746	20.000.000
226) <i>Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi - DI CUI risorse aggiuntive derivanti dalla verifica della PAC destinate alla nuova sfida "cambiamenti climatici"</i>	0	0	0	1.552.454	2.851.582	1.871.033	2.310.402	4.404.037	8.585.471
226) Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - <i>iniziative a cura dell'ARStA*</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000	1.700.000
Totale Asse 2	1.199.762	1.517.545	1.697.286	4.293.538	17.142.599	4.552.159	4.527.709	25.850.730	34.930.598
Bandi di filiera	0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	1.019.018	1.025.968	1.031.332	4.586.332	6.643.632
Linea finanziaria per riconversione e ristrutturazione del settore tabacco***	0	0	0	0	3.343.704	3.366.512	3.384.113	3.343.704	10.094.330
totale Asse 3	0	1.207.841	1.171.633	1.187.840	4.362.722	4.392.481	4.415.445	7.930.036	16.737.962
G) Totale	11.979.686	22.586.149	21.119.888	23.469.308	59.209.948	37.944.379	38.093.455	138.364.979	214.402.813

- * Le assegnazioni annuali delle misure 111 e 226 di competenza dell'Arisia sono al netto di IVA. Per ARSIA, a partire dalla quota 2009, le spese per l'IVA trovano copertura su fondi regionali appositamente stanziati.
- ** Le dotazioni inserite in questa riga sono attivate integralmente per le domande presentate in riferimento all'annualità 2010.
- *** I fondi derivanti dall'OCM tabacco e inseriti nella programmazione per lo sviluppo rurale ai sensi dell'art 143 sexies del reg. CE n. 73/09 sono riservati alle imprese, agli operatori e ai territori interessati dal settore. Nell'ambito delle misure 121, 122, 123 a e 311 tali fondi sono destinati alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione del tabacco, fino a saturazione delle richieste o ad esaurimento dei fondi.
- **** Per la misura 215, gli stanziamenti 2007 e 2008 sono impiegati per le domande presentate nel 2009, mentre gli stanziamenti 2009 e 2010 sono impiegati per le domande presentate nel 2010.
- ***** La ripartizione per anno è esclusivamente formale, quella effettiva è riportata nella successiva tabella 9.2.

2.6 Modalità di ripartizione a Province, Comunità montane e Unioni di Comuni

Di seguito si riportano in tabella le risorse per anno e per asse relative alla prima fase di programmazione 2007/2011, al netto delle spese derivanti dalla precedente programmazione e delle misure regionali (G=D-E-F).

Tabella 7 – Ripartizione annuale e per asse delle risorse a disposizione di Province, Comunità montane e Unioni di Comuni

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	totale 2007-2011	%
Asse 1	37.945.030	35.931.556	35.784.949	28.091.851	5.748.042	143.501.428	36,74%
Asse 2	28.533.396	44.495.494	42.936.394	43.510.005	36.542.786	196.018.075	50,18%
Asse 3	10.023.721	10.870.566	10.544.693	10.690.556	8.981.134	51.110.670	13,08%
Spesa pubblica 2007/11 (G)	76.502.147	91.297.616	89.266.036	82.292.412	51.271.963	390.630.174	100,00%

Il calcolo dei finanziamenti da attribuire a ciascun Ente (Provincia, Comunità montana e Unioni di Comuni) per il periodo 2007/11, si basa sull'utilizzo di indicatori che consentono di stimarne il fabbisogno, sulla base delle caratteristiche strutturali, sociali e ambientali.

Il calcolo viene effettuato ripartendo le risorse su ciascun Ente per asse, impiegando indicatori generali e specifici in relazione alle misure facenti parte di ciascun asse, quantificati a livello di singolo Comune facente parte del territorio di competenza di ogni singolo Ente.

Gli indicatori generali si dividono in due categorie. Quelli con valori divisibili tra i comuni rientranti nei 29 Enti toscani competenti in materia (ad esempio, estensione delle superfici, numero di aziende, numero di occupati ecc.) e quelli che sono utilizzabili solo come fattori di correzione, in quanto sono relativi a caratteristiche specifiche dell'ente (densità della popolazione, incidenza degli occupati in agricoltura sul totale degli stessi, capacità di spesa nella programmazione 2000/06).

I primi sono stati utilizzati per quantificare l'incidenza degli stessi a livello di singolo ente sul totale regionale. Pertanto i valori, riferiti ad ogni singolo Comune, sono riportati ad una percentuale del valore totale regionale. I vari Comuni concorrono poi al risultato della Provincia o Comunità Montana o Unione di Comuni di cui fanno parte.

Gli *indicatori generali* sono i seguenti:

critério	peso
Superficie Agricola Utilizzata anno 2000	0,50
Superficie Utilizzata Totale anno 2000	0,10
Occupati in agricoltura 2001 sugli occupati totali	0,30
Superfici Aree Alta Ruralità	0,10

Gli indicatori considerati come fattori di correzione invece sono stati utilizzati per "correggere" gli indicatori di cui sopra nel senso di aumentarli o diminuirli proporzionalmente alla differenza rispetto alla media regionale di:

- densità della popolazione (correggendo al rialzo le % degli Enti con minore densità, e al ribasso per gli altri);
- capacità di spesa (correggendo al rialzo le % degli Enti con un rapporto più elevato tra le assegnazioni iniziali e la spesa finale).

I *fattori di correzione* degli indicatori generali sono i seguenti:

critério	peso
Densità di popolazione 2005	0,10
Capacità di spesa degli Enti nella programmazione 2000/06	0,30

Gli *indicatori specifici* per Asse rappresentano gli aspetti strutturali che hanno maggiore attinenza con gli obiettivi e le misure comprese di ogni singolo asse. Anche qui i singoli valori comunali sono riportati in percentuale sul totale regionale e concorrono al risultato complessivo per Ente.

Gli indicatori specifici per asse sono:

Asse 1	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ.	0,05
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Occupati in agricoltura con età < ai 40 anni	ISTAT	0,05
	Superficie zone montane	Direttiva CEE n. 75/268	0,05

Asse 2	Criterio	fonte	peso
	SAU 2000	ISTAT	0,05
	Superficie forestale 2000	DG Sviluppo Econ	0,15
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,10
	Superficie zone natura 2000	DG Ambiente	0,05
	Superficie agricoltura bio 2006	ARSIA	0,20
	Superficie zone vulnerabili	DG Ambiente	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,05

Asse 3	Criterio	Fonte	Peso
	SAU 2000	ISTAT	0,10
	Occupati in agricoltura 2001 sul totale degli occupati in agricoltura della regione	ISTAT	0,10
	Imprese iscritte alla CCIAA	Infocamere	0,15
	Numero posti letto in agriturismo	DG Sviluppo Economico	0,20
	Superficie zone montane/svantaggiate	Dir. 75/268	0,05

Il rapporto tra *indicatori generali* ed *indicatori specifici* per asse è il seguente:

Asse 1	indicatore	peso
	Generale	0,55
	specifico	0,45

Asse 2	indicatore	peso
	Generale	0,30
	specifico	0,70

Asse 3	indicatore	peso
	Generale	0,40
	specifico	0,60

A causa:

- della modifica dei territori di competenza di alcune Comunità montane e Province;
- della sostanziale diversità di alcuni parametri di ripartizione, del loro peso e degli importi totali da ripartire per asse;

dall'applicazione dei suddetti criteri è scaturita una ripartizione difficilmente confrontabile con quella della precedente programmazione; al termine delle operazioni ciò ha comunque comportato per alcuni Enti uno scarto apprezzabile rispetto all'assegnato 2000/06.

È stata quindi operata una correzione, per riportare questo scarto entro +/- 5% rispetto all'assegnazione 2000/06, stabilita con DGR n. 1472/02, con esclusione per gli Enti che hanno avuto modifiche territoriali di particolare entità.

Per tenere conto delle diversità territoriali, la ripartizione per asse è rimasta quella derivante dall'applicazione dei criteri di ripartizione specifici per asse, in modo da evitare le rigidità derivanti dall'applicazione di una percentuale unica per asse stabilita a livello regionale.

Nella tabella 8 seguente si riportano le somme assegnate ai singoli Enti per le annualità 2007/11, suddivise per asse in base ai risultati della ripartizione per asse effettuata secondo i criteri sopra descritti.

I fondi relativi alle annualità 2012/13 saranno ripartiti in base agli stessi criteri, integrati da un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun Ente rispetto alla media regionale delle assegnazioni e dei pagamenti effettuati dagli Enti, come risultanti dai dati presenti sul sistema ARTEA.

Tabella 8 - Ripartizione per asse delle risorse assegnate per il periodo 2007/11

REG. CE n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013								
ASSEGNAZIONE RISORSE 2007 - 2011 PER ENTE								
ENTI	1	2	3	4	5	6	7	8
	ASSE 1	%	ASSE 2	%	ASSE 3	%	TOTALE	%
Provincia Arezzo	10.215.835	32,00%	18.036.443	56,49%	3.674.401	11,51%	31.926.679	8,17%
Provincia Firenze	14.443.500	44,30%	12.874.920	39,49%	5.288.014	16,22%	32.606.434	8,35%
Provincia Grosseto	14.068.632	35,92%	19.811.696	50,59%	5.282.939	13,49%	39.163.267	10,03%
Provincia Livorno	6.783.318	36,58%	9.413.653	50,76%	2.349.104	12,67%	18.546.075	4,75%
Provincia Lucca	5.289.835	40,95%	6.004.133	46,48%	1.624.213	12,57%	12.918.180	3,31%
Provincia Massa	1.024.806	44,43%	988.926	42,88%	292.749	12,69%	2.306.481	0,59%
Provincia Pisa	10.324.693	37,42%	13.702.350	49,67%	3.561.674	12,91%	27.588.717	7,06%
Provincia Pistoia	7.547.282	49,38%	5.316.626	34,79%	2.419.653	15,83%	15.283.561	3,91%
Provincia Prato	1.327.004	46,30%	1.124.597	39,24%	414.460	14,46%	2.866.062	0,73%
Provincia Siena	13.014.662	36,57%	17.195.047	48,32%	5.376.268	15,11%	35.585.977	9,11%
C.M. Lunigiana	4.065.657	34,83%	6.269.473	53,71%	1.336.698	11,45%	11.671.827	2,99%
C.M. Garfagnana	2.306.931	34,03%	3.654.992	53,91%	817.656	12,06%	6.779.579	1,74%
C.M. Valle del Serchio	809.606	34,58%	1.269.361	54,22%	262.195	11,20%	2.341.162	0,60%
C.M. Mugello	5.186.963	30,70%	10.042.185	59,44%	1.666.424	9,86%	16.895.571	4,33%
C.M. Montagna Fiorentina	2.571.418	35,43%	3.790.415	52,23%	895.071	12,33%	7.256.904	1,86%
C.M. Alta Val di Cecina	4.129.343	32,21%	7.110.698	55,47%	1.578.785	12,32%	12.818.827	3,28%
C.M. Casentino	3.583.698	33,77%	5.833.872	54,97%	1.195.091	11,26%	10.612.661	2,72%
C.M. Valtiberina	4.265.197	37,76%	5.655.434	50,06%	1.375.697	12,18%	11.296.327	2,89%
C.M. Amiata Grossetano	4.801.217	35,44%	7.096.462	52,38%	1.650.523	12,18%	13.548.202	3,47%
C.M. Amiata Val D'Orcia	4.275.731	29,65%	8.519.699	59,08%	1.625.220	11,27%	14.420.650	3,69%
U.C. Arcipelago Toscano	706.935	27,95%	1.560.512	61,70%	261.867	10,35%	2.529.314	0,65%
U.C. Alta Versilia	1.486.976	41,56%	1.661.466	46,43%	429.684	12,01%	3.578.126	0,92%
C.M. Appennino Pistoiese	2.750.242	38,64%	3.513.059	49,36%	853.867	12,00%	7.117.168	1,82%
C.M. Val di Bisenzio	596.691	31,27%	1.137.901	59,63%	173.801	9,11%	1.908.393	0,49%
U.C. Pratomagno	1.034.377	37,81%	1.318.285	48,19%	382.881	14,00%	2.735.542	0,70%
C.M. Colline Metallifere	4.082.975	37,03%	5.517.321	50,04%	1.426.155	12,93%	11.026.451	2,82%
C.M. Colline del Fiora	7.325.019	39,85%	8.352.468	45,43%	2.706.021	14,72%	18.383.508	4,71%
U.C. Valdichiana senese	3.476.537	35,35%	4.929.710	50,12%	1.429.273	14,53%	9.835.520	2,52%
U.C. Val di Merse	2.006.349	28,33%	4.316.370	60,94%	760.289	10,73%	7.083.008	1,81%
TOTALE	143.501.428	36,74%	196.018.075	50,18%	51.110.670	13,08%	390.630.174	100,00%

Le colonne 2, 4 e 6 rappresentano il peso delle risorse assegnate per asse sul totale assegnato ad ogni Ente (rappresentato in colonna 7) . La colonna 8 rappresenta il peso del singolo Ente sul totale delle risorse assegnate per il periodo 2007/11.

La ripartizione per asse è indicativa e può essere modificata liberamente in base a motivate esigenze di programmazione, tranne per gli importi assegnati per l'asse 1 nell'anno 2011 (v. tabella 8 bis seguente) che possono essere incrementati ma non diminuiti.

Gli importi assegnati includono quelli necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000/06 e al pagamento delle domande bloccate per ricorsi pendenti.

Tabella 8 bis – Ripartizione delle risorse assegnate per l'annualità 2011

REG. CE n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013								
ASSEGNAZIONE RISORSE 2011 PER ENTE								
ENTI	1	2	3	4	5	6	7	8
	ASSE 1	%	ASSE 2	%	ASSE 3	%	TOTALE	%
Provincia Arezzo	409.202	9,26%	3.362.455	76,12%	645.663	14,62%	4.417.320	8,62%
Provincia Firenze	578.544	14,80%	2.400.215	61,42%	929.206	23,78%	3.907.965	7,62%
Provincia Grosseto	563.528	10,87%	3.693.407	71,23%	928.315	17,90%	5.185.250	10,11%
Provincia Livorno	276.510	11,18%	1.779.049	71,91%	418.579	16,92%	2.474.138	4,83%
Provincia Lucca	211.888	13,11%	1.119.324	69,24%	285.406	17,65%	1.616.617	3,15%
Provincia Massa	43.537	14,90%	194.748	66,63%	54.006	18,48%	292.291	0,57%
Provincia Pisa	413.562	11,51%	2.554.469	71,08%	625.855	17,41%	3.593.886	7,01%
Provincia Pistoia	302.311	17,59%	991.155	57,67%	425.180	24,74%	1.718.646	3,35%
Provincia Prato	58.123	15,20%	246.124	64,37%	78.136	20,43%	382.384	0,75%
Provincia Siena	521.311	11,16%	3.205.597	68,62%	944.714	20,22%	4.671.622	9,11%
C.M. Lunigiana	162.853	10,40%	1.168.790	74,61%	234.884	14,99%	1.566.526	3,06%
C.M. Garfagnana	92.406	10,07%	681.384	74,27%	143.678	15,66%	917.468	1,79%
C.M. Valle del Serchio	32.429	10,29%	236.641	75,09%	46.073	14,62%	315.143	0,61%
C.M. Mugello	219.684	8,91%	1.938.482	78,61%	307.676	12,48%	2.465.841	4,81%
C.M. Montagna Fiorentina	91.083	10,42%	640.269	73,28%	142.428	16,30%	873.780	1,70%
C.M. Alta Val di Cecina	165.403	9,35%	1.325.616	74,96%	277.423	15,69%	1.768.443	3,45%
C.M. Casentino	143.547	9,96%	1.087.583	75,47%	210.001	14,57%	1.441.131	2,81%
C.M. Valtiberina	170.845	11,65%	1.054.318	71,87%	241.737	16,48%	1.466.899	2,86%
C.M. Amiata Grossetano	192.316	10,65%	1.322.962	73,28%	290.029	16,07%	1.805.307	3,52%
C.M. Amiata Val D'Orcia	171.267	8,37%	1.588.290	77,66%	285.583	13,96%	2.045.140	3,99%
U.C. Arcipelago Toscano	28.317	7,75%	290.919	79,65%	46.015	12,60%	365.251	0,71%
U.C. Alta Versilia	57.074	13,29%	299.353	69,72%	72.940	16,99%	429.367	0,84%
C.M. Appennino Pistoiese	110.163	12,04%	654.924	71,57%	150.041	16,40%	915.128	1,78%
C.M. Val di Bisenzio	18.932	8,61%	175.663	79,91%	25.233	11,48%	219.828	0,43%
U.C. Pratomagno	41.433	11,69%	245.762	69,33%	67.280	18,98%	354.474	0,69%
C.M. Colline Metallifere	158.747	11,27%	1.004.466	71,34%	244.807	17,39%	1.408.020	2,75%
C.M. Colline del Fiora	293.408	12,61%	1.557.114	66,94%	475.500	20,44%	2.326.022	4,54%
U.C. Valdichiana senese	139.255	10,63%	919.024	70,19%	251.151	19,18%	1.309.430	2,55%
U.C. Val di Merse	80.365	7,89%	804.682	79,00%	133.598	13,12%	1.018.645	1,99%
TOTALE	5.748.042	11,21%	36.542.786	71,27%	8.981.134	17,52%	51.271.963	100,00%

La scansione per anno degli importi assegnati per il periodo 2007/11 è la seguente:

Tabella 9 - Scansione per anno degli importi assegnati

REG. CE 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013						
ASSEGNAZIONE RISORSE 2007-11 PER ENTE ED ANNO						
ENTI	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE 2007-11
Provincia Arezzo	6.047.391	7.433.673	7.256.349	6.771.946	4.417.320	31.926.679
Provincia Firenze	6.730.402	7.663.789	7.512.913	6.791.365	3.907.965	32.606.434
Provincia Grosseto	7.640.037	9.143.473	8.937.836	8.256.671	5.185.250	39.163.267
Provincia Livorno	3.597.633	4.301.103	4.205.187	3.968.014	2.474.138	18.546.075
Provincia Lucca	2.591.282	3.032.898	2.969.383	2.708.000	1.616.617	12.918.180
Provincia Massa	460.399	528.633	518.214	506.944	292.291	2.306.481
Provincia Pisa	5.423.175	6.453.129	6.310.885	5.807.642	3.593.886	27.588.717
Provincia Pistoia	3.244.126	3.611.262	3.545.836	3.163.691	1.718.646	15.283.561
Provincia Prato	561.479	630.621	618.916	672.662	382.384	2.866.062
Provincia Siena	6.998.753	8.305.446	8.121.105	7.489.051	4.671.622	35.585.977
C.M. Lunigiana	2.249.819	2.725.455	2.662.913	2.467.114	1.566.526	11.671.827
C.M. Garfagnana	1.302.401	1.581.213	1.544.571	1.433.926	917.468	6.779.579
C.M. Valle del Serchio	450.273	546.625	534.031	495.090	315.143	2.341.162
C.M. Mugello	3.088.519	3.841.978	3.748.547	3.750.686	2.465.841	16.895.571
C.M. Montagna Fiorentina	1.478.872	1.785.409	1.744.560	1.374.283	873.780	7.256.904
C.M. Alta Val di Cecina	2.436.590	2.983.846	2.913.004	2.716.944	1.768.443	12.818.827
C.M. Casentino	2.031.198	2.475.779	2.418.095	2.246.458	1.441.131	10.612.661
C.M. Valtiberina	2.220.848	2.644.328	2.586.216	2.378.036	1.466.899	11.296.327
C.M. Amiata Grossetano	2.626.245	3.164.104	3.092.231	2.860.315	1.805.307	13.548.202
C.M. Amiata Val D'Orcia	2.689.506	3.350.215	3.267.721	3.068.068	2.045.140	14.420.650
U.C. Arcipelago Toscano	465.443	586.938	572.133	539.549	365.251	2.529.314
U.C. Alta Versilia	731.260	855.578	837.746	724.175	429.367	3.578.126
C.M. Appennino Pistoiese	1.406.064	1.667.697	1.631.501	1.496.778	915.128	7.117.168
C.M. Val di Bisenzio	391.898	489.752	477.745	329.170	219.828	1.908.393
U.C. Pratomagno	540.498	639.679	625.697	575.194	354.474	2.735.542
C.M. Colline Metallifere	2.189.487	2.611.959	2.553.944	2.263.041	1.408.020	11.026.451
C.M. Colline del Fiora	3.683.428	4.305.643	4.214.472	3.853.943	2.326.022	18.383.508
U.C. Valdichiana senese	1.917.175	2.293.512	2.241.637	2.073.766	1.309.430	9.835.520
U.C. Val di Merse	1.307.946	1.643.879	1.602.648	1.509.890	1.018.645	7.083.008
TOTALE	76.502.147	91.297.616	89.266.036	82.292.412	51.271.963	390.630.174

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione tra gli Enti delle risorse derivanti dalla rimodulazione operata con DGR n. 928/08 dei fondi destinati a misure regionali non ancora attivate (vedi tab. 6). Esse rappresentano risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate nelle tabelle precedenti per l'annualità 2008. Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori".

Tabella 9.1 – Ripartizione risorse aggiuntive della annualità 2008 per la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

ENTI	N° DOMANDE in graduatoria	%	RIPARTIZIONE AGGIUNTIVA PER ENTE
Provincia di Arezzo	172	11,18%	560.000
Provincia di Firenze	109	7,08%	360.000
Provincia di Grosseto	135	8,77%	440.000
Provincia di Livorno	41	2,66%	120.000
Provincia di Lucca	63	4,09%	200.000
Provincia di Massa	11	0,71%	40.000
Provincia di Pisa	128	8,32%	400.000
Provincia di Pistoia	112	7,28%	360.000
Provincia di Prato	2	0,13%	0
Provincia di Siena	137	8,90%	440.000
C.M. Lunigiana	90	5,85%	280.000
C.M. Garfagnana	25	1,62%	80.000
C.M. Valle del Serchio	15	0,97%	40.000
C.M. Mugello	17	1,10%	40.000
C.M. Montagna Fiorentina	16	1,04%	40.000
C.M. Alta Val di Cecina	35	2,27%	120.000
C.M. Casentino	0	0,00%	0
C.M. Valtiberina	44	2,86%	160.000
C.M. Amiata Grossetana	56	3,64%	200.000
C.M. Amiata Val D'orcina	70	4,55%	240.000
U.C. Arcipelago Toscano	1	0,06%	0
U.C. Alta Versilia	16	1,04%	40.000
C.M. Appennino Pistoiese	46	2,99%	160.000
C.M. Val di Bisenzio	7	0,45%	40.000
U.C. Pratomagno	0	0,00%	0
C.M. Colline Metallifere	38	2,47%	120.000
C.M. Colline Del Fiora	90	5,85%	280.000
U.C. Valdichiana senese	43	2,79%	160.000
U.C. Val di Merse	20	1,30%	80.000
TOTALE	1539	100,00%	5.000.000

La ripartizione delle risorse aggiuntive della annualità 2008 per la misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" è stata effettuata in base al peso percentuale delle domande inserite nelle graduatorie di ciascun Ente.

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle risorse straordinarie previste nel piano anticrisi, approvato con DGR n. 1216/09, in relazione alle misure 226 e 227,

Tabella 9.2 - Ripartizione risorse straordinarie per le misure 226 e 227

Ente	2010	2011	2012	Totale Ente	%
Prov. Massa	90.040	90.040		180.170	0,90%
Prov. Pistoia	130.862	130.861		261.817	1,31%
Prov. Firenze	250.000	350.000	122.910	723.006	3,62%
Prov. Livorno	82.300	270.000	170.000	522.300	2,61%
Prov. Pisa	350.000	362.376		712.376	3,56%
Prov. Arezzo		300.000	688.351	988.351	4,94%
Prov. Siena	250.000	350.000	287.862	887.862	4,44%
Prov. Grosseto	537.806	537.805		1.075.611	5,38%
CM Lunigiana	441.667	643.965		1.085.632	5,43%
CM Garfagnana	313.135	300.000	300.000	913.135	4,57%
CM Media Valle del Serchio	630.000	252.686		882.686	4,41%
CM Mugello	400.000	498.987	400.000	1.298.987	6,49%
CM Montagna Fiorentina	200.000	259.330	200.000	659.330	3,30%
CM Alta Val di Cecina	300.000	300.000	211.802	811.802	4,06%
CM Casentino	450.000	450.000	392.551	1.292.551	6,46%
CM Valtiberina	300.000	300.000	298.363	898.363	4,49%
CM Amiata grossetana	346.360	346.360		692.720	3,46%
CM Amiata Val d'Orcia	100.117	335.000	335.000	770.117	3,85%
CM Appennino Pistoiese	280.000	300.000	333.993	913.993	4,57%
CM Val di Bisenzio	129.957	140.000	140.000	409.957	2,05%
CM Colline Metallifere	400.000	500.000	303.141	1.203.141	6,02%
CM Colline del Fiora	343.452	343.451		686.903	3,43%
UC Arcipelago toscano	155.329	155.329		310.658	1,55%
UC Alta Versilia	161.281		161.281	322.562	1,61%
UC Pratomagno	130.000	220.979		350.979	1,75%
UC Val dichiana senese	180.000	121.025		301.025	1,51%
UC Val di Merse	244.246	300.000	300.000	844.246	4,22%
TOTALE	7.196.552	8.158.194	4.645.254	20.000.000	100,00%

Gli importi della tabella 9.2 sono stati ripartiti in base agli indicatori, riportati nella tabella seguente, che si differenziano da quelli utilizzati per la ripartizione tra gli Enti delle risorse indifferenziate del PSR perché tengono conto di aspetti specifici, legati fortemente alle specifiche delle misure 226 e 227, dovendo in questo caso ripartire risorse destinate esclusivamente a obiettivi ambientali e a interventi realizzati in ambito forestale.

Critero	Peso
Superficie ad alto e medio rischio AIB	0,15
Superficie comunale sopra i 600 m s.l.m.	0,1
Superficie forestale totale	0,1
Superficie classificata come C2/D	0,1
Indice di boscosità	0,1
Superficie del Demanio forestale regionale gestita	0,15
Superficie con pendenza del terreno media superiore al 20%	0,1
Superficie territoriale totale	0,1
Superficie oggetto di calamità	0,1

Dall'applicazione di detti indicatori, quantificati tenendo conto delle competenze stabilite dal Programma Forestale Regionale 2007/11 nel prospetto n. 32 paragrafo 4.2, così come modificato dal DCR n. 50 del 15 settembre 2009, deriva la ripartizione delle risorse fra gli Enti competenti.

Le risorse a disposizione sono di competenza regionale, anche se sarà ciascun Ente a definire la ripartizione tra le due misure. Ciò permette di riassegnare le eventuali somme non spese da uno o più Enti senza vincoli di destinazione iniziale.

In particolare nei primi due anni (2010 e 2011), le eventuali somme non utilizzate andranno a sommarsi alla disponibilità complessiva già prevista per l'anno successivo e saranno ripartite tra tutti gli Enti secondo le percentuali sopra stabilite.

2.7 Modalità di ripartizione delle risorse dell'Asse 4 'LEADER '

La spesa pubblica complessiva prevista per l'Asse 4 "LEADER " ammonta a 83.914.476 €, ripartiti su tre misure: la 41 "Strategie di sviluppo locale" ovvero le misure afferenti l'Asse 1 e 3 del PSR programmate e gestite in via esclusiva mediante la metodologia LEADER , la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" e la 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione del territorio", la cui disponibilità annuale è scandita nella tabella che segue.

Tabella 10 – Ripartizione per misura per anno delle risorse asse 4 "LEADER"

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
Misura 41				9.265.174	20.002.060	17.763.280	17.856.151	64.886.665
Misura 421				1.029.464	2.222.451	1.973.697	1.984.017	7.209.629
Misura 431			1.041.416	1.018.150	1.156.610	1.952.007	1.962.210	7.130.392
<i>Spesa pubblica totale risorse ordinarie</i>	-	-	<i>1.041.416</i>	<i>11.312.788</i>	<i>23.381.121</i>	<i>21.688.984</i>	<i>21.802.377</i>	<i>79.226.686</i>
<i>Fondi aggiuntivi derivanti dal Piano Comunitario anticrisi</i>	-	-	<i>3.935.085</i>	<i>2.752.705</i>	-	-	-	<i>6.687.790</i>
Spesa pubblica totale Asse 4			4.976.501	14.065.493	23.381.121	21.688.984	21.802.377	85.914.476

Tenuto conto che le risorse destinate ai progetti di cooperazione non sono preassegnate ai GAL gli importi da ripartire tra i GAL nella prima e nella seconda fase di programmazione sono i seguenti:

Tabella 11 – Risorse da ripartire tra i GAL prima fase

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Misura 41				9.265.174	20.002.060	8.034.787	37.302.021
Misura 431			1.041.416	1.018.150	1.156.610	882.941	4.099.117
Totale spesa pubblica da ripartire			1.041.416	10.283.324	21.158.670	8.917.728	41.401.138

Tabella 12 – Risorse da ripartire tra i GAL seconda fase

Anno	2012	2013	TOTALE
Misura 41	11.869.592	19.551.897	31.421.489
Misura 431	1.304.351	2.148.555	3.452.906
Totale spesa pubblica da ripartire	13.173.943	21.700.452	34.874.395

La modalità di ripartizione dei fondi a ciascun GAL si basa principalmente sulla tipologia di territorio sul quale esso andrà ad operare, ovvero sulle sue caratteristiche strutturali, sociali ed ambientali. Ai sensi del PSR e della DGR n. 785/2007 l'operatività del metodo LEADER deve concentrarsi principalmente sulle zone ad alta ruralità, classificate come tipologia C2 e D nel PSR. Ad esse le Province, sentiti i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni interessate, hanno potuto aggregare territori aggiuntivi a partire dai territori precedentemente interessati dall'I.C. LEADER Plus⁹ aventi caratteristiche assimilabili alle zone ad alta ruralità e ricadenti nella tipologia C1.

⁹ Territori eligibili così come individuati secondo i criteri di cui ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria LEADER Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e smi, ovvero:

- i) inclusione di tutti i territori inseriti in Comunità montane;
- ii) sul restante territorio, ulteriore selezione di Comuni con densità inferiore a 120 abitanti per kmq e con un tasso di occupazione in agricoltura superiore al doppio della media comunitaria: pertanto, sono stati considerati eligibili tutti i territori individuati come rurali in base a detti parametri, ripresi direttamente dal regolamento (CE) n. 1260/99;

Il calcolo dei finanziamenti da assegnare a ciascun GAL viene effettuato scomponendo gli importi della quota pubblica disponibile sui territori effettivamente eligibili all'asse individuati dalle Province (ovvero le zone C2 e D e i territori C1 già individuati come eligibili per l'I.C. LEADER Plus secondo i criteri di cui ai punti i) e ii) del paragrafo 1.2 "Criteri di selezione dei territori eligibili" del Documento Unico di Programmazione per l'attuazione nella Regione Toscana dell'Iniziativa Comunitaria LEADER Plus per lo sviluppo rurale di cui alla DGR n. 1370 del 17/12/2001 e smi) e approvati con DGR n. 216/2008 e s.m.i. , nel seguente modo:

- il 60% della quota pubblica è ripartito per il numero totale degli abitanti che risiedono in tali territori (dati Censimento 2001);
- il 40% è ripartito per la superficie totale di essi.

In considerazione delle diverse caratteristiche dei territori su cui si basa la ripartizione, viene assegnato un peso ponderale differenziato da applicare al numero di abitanti e alla superficie totale ricadenti in ciascuna delle tipologie in cui è stato ripartito il territorio, per tenere conto delle diverse gradazione degli svantaggi sociali, strutturali e ambientali.

Tabella 13 – Peso ponderale differenziato per tipologia

C1 – Aree rurali intermedie in transizione	0,6
C2 - Aree rurali intermedie in declino	0,9
D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1,0

I criteri suddetti si applicano per la ripartizione dei fondi relativi alla prima fase di attuazione dell'asse 4 'LEADER' (v. tab. 11); i fondi relativi alla seconda fase (v. tab. 12) saranno ripartiti in base agli stessi criteri, integrati da un coefficiente di correzione calcolato in base allo scostamento dei risultati di ciascun GAL rispetto alla media regionale delle assegnazioni e dei pagamenti effettuati dai GAL.

Nella tabella che segue si riportano le somme assegnate per la prima fase di programmazione ai singoli GAL sulla base dei territori di competenza di cui alla DGR n. 216/2008 e s.m.i., suddivise per misura in base ai risultati della ripartizione effettuata secondo i criteri sopra descritti.

Tabella 14 – Scansione per anno degli importi assegnati ai GAL per la prima fase di programmazione

ASSEGNAZIONE RISORSE PER GAL E PER ANNO					
GAL	2009	2010	2011	2012	Totale
Consorzio Appennino Aretino	190.102	1.877.135	3.862.337	1.627.856	7.557.430
GAL Etruria S.c.r.l.	131.399	1.297.484	2.669.667	1.125.181	5.223.731
GAL Fabbrica Ambiente e Rurale Maremma S.c.r.l.	191.542	1.891.364	3.891.618	1.640.197	7.614.721
GAL Garfagnana Ambiente E Sviluppo S.c.r.l.	134.580	1.328.894	2.734.295	1.152.422	5.350.191
GAL L.E.A.D.E.R. Siena s.r.l.	151.994	1.500.841	3.088.086	1.301.533	6.042.454
GAL START S.R.L.	162.887	1.608.404	3.309.405	1.394.813	6.475.509
GAL Sviluppo Lunigiana LEADER S.c.r.l.	78.912	779.202	1.603.262	675.726	3.137.102
Totale	1.041.416	10.283.324	21.158.670	8.917.728	41.401.138

iii) ulteriore possibilità per le Province di un ampliamento pari al 10% del totale degli abitanti residenti nelle zone individuate con i parametri precedenti, anche a livello di unità amministrative subcomunali; gli ampliamenti, limitati a zone rurali adiacenti a quelle immediatamente eligibili, devono essere giustificati con criteri oggettivi e devono essere effettuati in coerenza con le disposizioni della comunicazione comunitaria che istituisce l'iniziativa comunitaria LEADER+.

Tabella 14.1 – Ripartizione Misura 41 per GAL e per anno

ASSEGNAZIONE RISORSE MISURA 41 PER GAL E PER ANNO					
GAL	2009	2010	2011	2012	Totale
Consorzio Appennino Aretino	0,00	1.691.280,00	3.651.208,00	1.466.683,00	6.809.171,00
GAL Etruria S.c.r.l.	0,00	1.169.020,00	2.523.733,00	1.013.778,00	4.706.531,00
GAL Fabbrica Ambiente e Rurale Maremma S.c.r.l.	0,00	1.704.101,00	3.678.887,00	1.477.801,00	6.860.789,00
GAL Garfagnana Ambiente E Sviluppo S.c.r.l.	0,00	1.197.321,00	2.584.829,00	1.038.320,00	4.820.470,00
GAL L.E.A.D.E.R. Siena s.r.l.	0,00	1.352.243,00	2.919.280,00	1.172.669,00	5.444.192,00
GAL START S.R.L.	0,00	1.449.156,00	3.128.501,00	1.256.713,00	5.834.370,00
GAL Sviluppo Lunigiana LEADER S.c.r.l.	0,00	702.053,00	1.515.622,00	608.823,00	2.826.498,00
Totale	0,00	9.265.174,00	20.002.060,00	8.034.787,00	37.302.021,00

Tabella 14.2 – Ripartizione Misura 431 per GAL e per anno

ASSEGNAZIONE RISORSE MISURA 431 PER GAL E PER ANNO					
GAL	2009	2010	2011	2012	Totale
Consorzio Appennino Aretino	190.102,00	185.855,00	211.129,00	161.173,00	748.259,00
GAL Etruria S.c.r.l.	131.399,00	128.464,00	145.934,00	111.403,00	517.200,00
GAL Fabbrica Ambiente e Rurale Maremma S.c.r.l.	191.542,00	187.263,00	212.731,00	162.396,00	753.932,00
GAL Garfagnana Ambiente E Sviluppo S.c.r.l.	134.580,00	131.573,00	149.466,00	114.102,00	529.721,00
GAL L.E.A.D.E.R. Siena s.r.l.	151.994,00	148.598,00	168.806,00	128.864,00	598.262,00
GAL START S.R.L.	162.887,00	159.248,00	180.904,00	138.100,00	641.139,00
GAL Sviluppo Lunigiana LEADER S.c.r.l.	78.912,00	77.149,00	87.640,00	66.903,00	310.604,00
Totale	1.041.416,00	1.018.150,00	1.156.610,00	882.941,00	4.099.117,00

2.8 Disimpegno automatico (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. CE n. 1290/05¹⁰, gli importi non spesi entro il secondo anno successivo all'impegno degli stessi sono soggetti al disimpegno automatico da parte della CE (cd regola n+2); nel caso che ciò avvenga per la Regione Toscana, a seguito del mancato raggiungimento da parte di uno o più Enti o GAL degli obiettivi di spesa loro assegnati in tabella 9, 9.1, 9.2 e 14 (corrispondenti a quelli cui soggiace la Regione Toscana), le loro assegnazioni sono decurtate per un importo pari allo scostamento fra gli importi ad essi assegnati per ciascuna annualità e quanto effettivamente da loro messo in liquidazione entro il secondo anno successivo all'annualità stessa¹².

2.9 Gestione delle economie

Qualora, nella gestione di una graduatoria, si verificano economie dovute a rinunce, revoche, minori spese sostenute, o si rendano disponibili maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste devono essere utilizzate prioritariamente per finanziare le domande ammissibili e parzialmente finanziate nella stessa fase, con le specifiche di cui al paragrafo successivo. Ulteriori disponibilità devono essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammissibili e non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'utilizzo su una determinata graduatoria delle eventuali economie e/o dei fondi aggiuntivi, di cui sopra, è comunque limitato al periodo di validità della stessa, stabilito dai bandi, e al finanziamento di domande d'aiuto per le quali è stato almeno richiesto il completamento entro la validità della medesima graduatoria.

¹⁰ Reg. CE n. 1290/05 "relativo al finanziamento della politica agricola comune"

¹² A titolo di esempio gli importi assegnati per il 2007 devono essere liquidati entro il 31/12/09

Oltre tale termine, le eventuali economie o fondi aggiuntivi devono essere impiegati per finanziare domande inserite nella successiva graduatoria in corso di validità, relativa alla stessa misura. Anche gli eventuali recuperi successivi sono impiegati nella graduatoria in corso di validità relativa alla stessa misura.

Qualora, per carenza di domande ammissibili su una o più misure del PSR (ad eccezione delle misure di competenza regionale di cui al precedente paragrafo 2.5), non sia possibile assegnare tutta la quota programmata per l'anno in corso, gli Enti competenti ammettono a finanziamento ulteriori domande, secondo l'ordine seguente:

- 1 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande divenute finanziabili a seguito di esito positivo di ricorsi o domande di riesame presentati dai richiedenti;
- 2 su altre misure, limitatamente agli importi necessari a coprire completamente domande soddisfatte solo parzialmente in prima assegnazione;
- 3 su misure di altri assi, in base al maggior peso, in termini finanziari, delle domande ammissibili presentate sulla singola misura e non soddisfatte.

Gli Enti, nell'effettuare le operazioni sopra descritte, valutano la fattibilità e la compatibilità delle stesse in base alla loro programmazione finanziaria per l'anno in corso e per quelli successivi, nei limiti relativi ai totali per asse assegnati con le presenti disposizioni. Nell'aggiornamento delle previsioni finanziarie da inviarsi agli uffici regionali entro la scadenza prevista, deve essere tenuto conto anche degli adeguamenti operati secondo le procedure sopra descritte.

ARTEA attiva un sistema di informazione tempestiva della Giunta regionale e degli Enti competenti sull'andamento delle assegnazioni in riferimento alle misure di cui ha competenza nel procedimento di assegnazione dei fondi, in modo da consentire l'adeguamento della programmazione finanziaria regionale e del singolo Ente.

3. PROCEDURE E TEMPI PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Al fine della richiesta del sostegno sul PSR 2007/13, gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti ai soli titolari di domande che risultano finanziabili in base alle risorse disponibili sulle singole misure nella programmazione finanziaria dell'Ente/GAL cui è rivolta la domanda.

Le domande sono così definite (ai sensi del Reg. CE n. 1975/06):

- Domanda di aiuto: *"la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno"*.
- Domanda di pagamento: *"la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento"*.

Tutte le domande devono essere inviate agli uffici competenti esclusivamente mediante il sistema informatico messo a punto da ARTEA (sistema ARTEA).

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente/GAL ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo nella propria programmazione una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa (es. per le domande presentate entro il 31/12/2010 l'annualità di riferimento è il 2011, e così via, salvo quanto diversamente disposto nel presente documento).

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione ad una determinata misura; per la misura 311 per ogni annualità è possibile presentare una domanda per ciascuna delle due azioni che compongono la misura.

Le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti (escluso la misura 132) riconosciute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo proroghe.

Ai fini dell'inserimento e della valutazione di una domanda già presentata in una graduatoria successiva il richiedente può rettificare la propria domanda per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive;

può, tramite il sistema informatico di ARTEA, presentare un aggiornamento dei propri requisiti di priorità purché questi siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

Non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto e degli atti di assegnazione. Per l'atto di assegnazione sono fatti salvi i casi di successione per morte del titolare dell'impresa, nei quali casi il subentro degli eredi è possibile.

3.1. Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria definitiva

Fanno eccezione le misure che prevedono impegni pluriennali (misure. 211, 212, 214, 215, 225) per le quali, in caso di domanda finanziabile solo parzialmente, la quota mancante potrà essere coperta, attraverso risorse aggiuntive rese disponibili nel periodo di impegno, provenienti da economie, rinunce, revoche o ulteriori disponibilità; l'incremento dell'assegnazione decorre dall'anno in cui si rendono disponibili le eventuali risorse aggiuntive.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste per la misura.

Per le misure di sostegno agli investimenti, il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

3.2. Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure

Non è previsto alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Relativamente alle filiere bio-energetiche, il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole e forestali con una potenza fino ad 1MWe.

3.2.1. Condizioni di accesso relative ai beneficiari (paragrafo integrato dalla DGR n. 97/2010)

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Per tutte le misure dell'asse 1, asse 2 (limitatamente alle misure 214 b.2, 216, 221, 223, 226, 227) e per tutte le misure dell'asse 3, essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:

- a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora la

fattispecie di cui sopra intervenga successivamente all'atto di assegnazione, i pagamenti sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:

- 1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
- 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione:

- 1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
- 2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
- 3) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
- 4) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
- 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda, prima dell'atto di assegnazione, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, che devono essere effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.

- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso mis. 132);
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;¹³

¹³ l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 5) nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi, il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.
- 6) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nei bandi; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

Limitatamente ai suddetti punti 5) e 6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

3.2.2. Cantierabilità degli investimenti (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione o della firma della convenzione con il GAL. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
 - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.3.3.2.1. "Investimenti materiali realizzati da privati";
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;

- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3.3.3.2.2. "Investimenti immateriali realizzati da privati";
- 5) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 3.3.3.2.4. "Acquisto di terreni " 3.3.3.2.5. "Acquisto di beni immobili";
- 6) autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;
- 7) dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 8) nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
- 9) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 10) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
 - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
 - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

3.2.3. Inizio lavori (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti gli investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. e di esclusiva competenza di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

3.3. Misure che prevedono sostegno agli investimenti

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

- (121) Ammodernamento delle aziende agricole;*
- (122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) 'Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli';*
- (123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;*
- (124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);*
- (125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;*
- (132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;*
- (133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)*
- (216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);*
- (221) Imboschimento di terreni agricoli;*
- (223) Imboschimento di superfici non agricole;*
- (226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);*
- (227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);*
- (311) Diversificazione verso attività non agricole.*

(paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure attivate.

Si specifica che gli ex bieticoltori¹⁴ possono presentare domanda di aiuto in relazione alle misure del PSR sopra elencate (ad esclusione delle misure ricedenti nell'asse 2) poiché, con il decreto Dirigenziale n. 178 del 22 gennaio 2010 è stato preso atto della completa assegnazione delle risorse a loro destinate ai sensi del Piano di azione regionale ex Reg. CE n. 320/06.

3.3.1. Limitazioni ed esclusioni

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Soggetti ammessi a presentare domanda

Le domande di aiuto presentate da Imprenditori Agricoli Professionali che svolgono prevalentemente attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) sono ammesse unicamente per investimenti connessi all'attività di produzione dei prodotti agricoli indicati nel PSR nella scheda della misura 121. Con il termine "prevalentemente" si intende che l'impiego dei prodotti agricoli di provenienza extra aziendale è superiore ad 1/3 del totale dei prodotti lavorati.

Nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, il richiedente non deve aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Per gli investimenti aventi ad oggetto la realizzazione di impianti tecnologici destinati all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili si precisa che per "uso prevalentemente aziendale" si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica dovranno essere dimensionati in base al D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁴ per "ex bieticoltori" si intendono "imprenditori agricoli che hanno sottoscritto, direttamente, o tramite intermediari, contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo".

Gli investimenti relativi alla produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici che fruiscono dei sostegni previsti dal regime di aiuti nazionale cd. "scambio sul posto" sono ammissibili solo se localizzati nelle zone classificate "A" "Centri urbani" ai sensi del PSR 2007/13.

Progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica ed interventi finalizzati al risparmio

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda.

Il finanziamento è concesso alle aziende che dimostrano – con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda – di essere "irrigue" in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

La dimensione degli invasi di accumulo per la raccolta di acque meteoriche deve essere compresa tra 500 e 200.000 m³.

Il sostegno è concesso per UTE di dimensione minima di 2 ha di SAU, ridotta a 1 ha di SAU per UTE ad esclusivo indirizzo florovivaistico.

Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consorziali per la distribuzione irrigua dei reflui.

Valutazione del rendimento globale

Per tutte le tipologie di investimento, ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato:

- 1) che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Riconversione ai metodi biologici di produzione
	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	Sicurezza sul lavoro
	Igiene e benessere degli animali
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 €, almeno 50.000 € (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:
 - a) almeno 7.000 € (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale;
oppure:
 - b) fra i 10.000 € ed i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 €, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 € è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - c) oltre i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell'impresa.

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto anche in sede di accertamento finale, tenendo conto del criterio adottato in sede di domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione di un altro parametro fra quelli elencati sopra

- 2) che gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali dell'azienda stessa.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura a) aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Valutazione del rendimento globale

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo.

La riserva finanziaria per il settore lattiero-caseario, così come prevista in tabella 6 del precedente paragrafo 2, è destinata esclusivamente alle domande relative al comparto lavorazione del latte bovino, nell'ordine in cui sono presenti nella graduatoria.

Qualora tale riserva venga esaurita, le domande ancora giacenti e non finanziate riferibili al comparto lavorazione del latte bovino concorreranno all'assegnazione della restante quota delle risorse finanziarie rispettando l'ordine della graduatoria indipendentemente dal comparto di appartenenza delle domande.

Se le risorse della riserva sono sufficienti soltanto al finanziamento parziale di una domanda del comparto latte bovino, il finanziamento della parte residua avverrà con le risorse ordinarie, qualora l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto, lo consenta.

Nel caso in cui la riserva risulti superiore a quanto assegnato alle domande nel comparto del latte bovino, le risorse finanziarie in eccesso non potranno essere trasferite ad altri comparti.

Ai fini della quantificazione delle economie da utilizzare nell'annualità successiva, a conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dalle Province competenti, ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

Misura 123 – Accrescimento del valore dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adeguamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda stessa e al momento della domanda di pagamento mediante l'inserimento nella relazione tecnica di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti e/o realizzati ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno:

- il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo superiore a 70.000 €;
- il 50% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo compreso tra 30.000 € e 70.000 €;
- 80% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati, sia in fase previsionale che a consuntivo, nel caso di spesa ammissibili di importo inferiore a 30.000 €.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al punto 6.2.1 lettera f) "Realizzazione di centrali termiche alimentate a biomasse legnose di origine forestale" della scheda della Misura 123 sottomisura b) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali" del PSR, sono ammessi a contributo gli impianti che:

- a) abbiano potenza nominale del generatore di calore compresa tra 20 Kilowatt termico (kWt) e 1000 kWt, pari a 1 Megawatt termico (MWt);
- b) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti utilizzino esclusivamente biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4: "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" - D.Lgs n. 152 del 3/04/2006: "Norme in materia ambientale", e derivanti da interventi selvicolturali eseguiti nei boschi.

Non possono beneficiare del sostegno previsto dalla presente misura le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Misura 125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Le infrastrutture oggetto di sostegno devono servire una pluralità di Unità produttive.

Misura 125 a - Interventi lettera c (interventi idrici)

Per la definizione delle aree irrigue con criticità indicate nella scheda di misura del PSR si fa riferimento alle aree che presentano criticità ambientali connesse agli approvvigionamenti idrici, in particolare:

- aree con problemi di inquinamento delle falde (SAAS, Stato Ambientale Acque Sotterranee, scadente)
- aree costiere soggette all'intrusione del cuneo salino
- aree con presenza di sovrasfruttamento delle falde (abbassamento piezometrico e fenomeni di subsidenza in atto o potenziale)
- aree inquinate da nitrati, Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN).

Il riferimento territoriale è contenuto nei PTA dei singoli bacini di riferimento e nei provvedimenti adottati per quanto riguarda le ZVN.

Si ritengono valide ai fini dell'attestazione di criticità ambientali dell'area le ordinanze di divieto di attingimento e prelievo della risorsa idrica, emesse anche in via temporanea dagli organi competenti.

Le opere di accumulo possono essere realizzate anche al di fuori delle aree di criticità ambientale come indicate nella scheda di misura del PSR purché la risorsa idrica sia destinata integralmente al servizio delle aree di crisi sopra citate.

Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Non sono ammissibili i costi di certificazione relativi al sistema di qualità di cui al Regolamento CE n. 509/06 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Per l'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto il beneficiario deve impegnarsi ad aderire ad un determinato sistema di qualità per un periodo di tre anni consecutivi; i pagamenti avvengono a fronte di domande annuali.

Non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo o a titolo di avanzamento dei lavori:

Alla conclusione del triennio è possibile concedere il sostegno per un ulteriore periodo di due anni consecutivi di impegno a seguito di ricezione di una nuova domanda di aiuto.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 31/12/2012.

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole

In riferimento alla tipologia di investimento 4.a.3 Interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da "fonti rinnovabili", durante il periodo in cui sussiste il vincolo di destinazione degli investimenti, le biomasse agricole e forestali impiegate per la produzione di energia devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. La prevalenza delle biomasse può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/07, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 prima alinea (ristrutturazioni di fabbricati, compreso l'aumento dei posti letto) possono essere finanziati solo nei comuni rurali classificati C2 e D;
- gli investimenti di cui al punto b.3 seconda e terza alinea (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza nei luoghi di lavoro) possono essere finanziati nei comuni rurali classificati B, C, D, anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in comuni C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica sono ammissibili solo se strettamente funzionali ad interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento di locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni e per la visita alle strutture produttive aziendali;

- l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
- la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. d) punto 2 (demolizione senza fedele ricostruzione) e 3 (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

Gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi di cui al punto a.3 della scheda di misura, possono avere una potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MWe) per UTE.

All'interno di tali interventi:

- gli impianti micro-idroelettrici ammissibili possono avere una potenza di picco non superiore a 20kWe;
- gli impianti mini-eolici possono avere una potenza di picco non superiore 100kWe per impianto

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile.

Requisiti di accesso

- per l'azione A – diversificazione - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27/07/2007, n. 45 "*Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola*" e relativo regolamento di attuazione, o comunque riconosciuti tali secondo la normativa di altre regioni o province autonome ai sensi del D.Lgs n. 99/04.
- per l'azione B – agriturismo - sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali, così come definiti ai sensi della legge regionale 27/07/2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e relativo regolamento di attuazione o comunque riconosciuti tali secondo la normativa di altre regioni o province autonome ai sensi del D.Lgs n. 99/04, autorizzati per attività agrituristica o che si impegnano ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la ricezione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.R. n. 30/03
- l'intervento deve essere cantierabile alla data di ricezione della domanda di contributo.

Principalità dell'attività agricola

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione a) o all'azione b) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali;

sistema standard:

- nell'ambito dell'azione a) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori PLV standard del regolamento di attuazione della L.R. n. 30/03 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, produzione energia, etc.) sono presi a riferimento

documenti contabili. Per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la prevalenza dell'attività agricola si fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6/07/2009 dell'Agenzia delle Entrate.

- nell'ambito dell'azione b) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.R. n. 30/03 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

Eccezioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Con esclusione degli impianti fotovoltaici e per gli impianti a biomasse per i quali si fa riferimento alla circolare n. 32/E del 6/07/2009 dell'Agenzia delle Entrate la prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia (sia quelli soggetti a contributo sulla misura 311 che quelli eventualmente già presenti in azienda) abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KWe.

3.3.2. Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie ai fini della loro ammissione al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) se non diversamente specificato in calce alla descrizione dei singoli criteri, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al precedente paragrafo 3, "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari".

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al successivo capitolo 4 "Programmazione locale". Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

MISURA 114 - Utilizzo servizi di consulenza

Ai fini della selezione dei beneficiari della presente misura hanno priorità le domande presentate da soggetti che non hanno ancora beneficiato degli aiuti, in essa previsti, per l'utilizzo dei servizi di consulenza.

Nelle annualità successive alla prima sono finanziate in subordine le domande presentate da soggetti che hanno già beneficiato degli aiuti previsti dalla misura 114, con priorità assoluta per le domande di aiuto relative a servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza, finanziati ed avviati nelle annualità precedenti, di cui al punto 4 lettera b) "Miglioramento globale del rendimento aziendale" del PSR Toscana, che sono selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi sotto indicati.

Successivamente all'acquisizione del beneficio per il primo servizio, il richiedente deve dimostrare di avere nuove esigenze di consulenza. Tale dimostrazione è assolta nel caso di servizi facenti parte di progetti pluriennali di consulenza per annualità successive alla prima.

Tenuto conto delle priorità sopra indicate i beneficiari saranno selezionati secondo i requisiti ed i relativi punteggi, posseduti alla data della ricezione della domanda di aiuto, con un massimo di **40** come di seguito riportati:

I. Requisiti soggettivi dei beneficiari:

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. n. 99/04:	punti 4
b) imprenditori che hanno ricevuto nell'annualità precedente più di 15.000 € l'anno in pagamenti diretti Reg. CE n. 1782/03, art. 14, c2:	punti 3
c) imprenditori che hanno presentato domanda di finanziamento per le altre misure del PSR 2007/13 della Toscana:	punti 4

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 8.

II. Sostegno a nuove imprese

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età, per le società il requisito deve essere posseduto dal rappresentante legale:	punti 6
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Requisiti territoriali e ambientali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) aziende che operano nelle zone con specifiche limitazioni a protezione dell'ambiente:	
- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone SIC e/o ZPS:	punti 4
- aziende con UTE ricadente prevalentemente (>50% in termini di SAU) in zone ZVN:	punti 6

b) aziende con UTE ricadente prevalentemente (> 50% in termini di SAU) in zone C2, D e montane:	punti 4
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.
I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 10.

IV. Pari opportunità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Imprenditore singolo di genere femminile o società con rappresentante legale di genere femminile:	punti 5
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) imprenditore iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici:	punti 5
--	---------

b) adesione dell'impresa ai disciplinari di produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99 (Agriqualità):	punti 5
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Requisiti occupazionali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Imprenditori che impiegano manodopera familiare o dipendente (regolarmente iscritta all'INPS):	punti 5
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VII. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti: <ul style="list-style-type: none">- intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 9.1 del bando);- finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafo 9.2 del bando);	> 10% e < 30% ≥ 30% e < 50% ≥ 50%	punti 4 punti 6 punti 7
b) Investimenti esclusivamente (100% dell'investimento ammissibile) finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione e/o vendita diretta al consumatore dei prodotti aziendali:		punti 3
c) Incidenza percentuale sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti individuati come prioritari (si veda scheda di misura del PSR – paragrafo 3) nei seguenti comparti produttivi:		
c.1) comparto latte bovino	> del 40%	punti 7
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	> del 40%	punti 6
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi individuati come prioritari nel PSR	> del 40%	punti 4

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio della lettera c.1).

Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3) sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se l'importo di tali investimenti non è tale da consentire il raggiungimento del punteggio delle lettere c.1) e c.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree (sommabili tra loro): <ul style="list-style-type: none">- Zone Vulnerabili ai Nitrati;- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva "acque");- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente		punti 3
--	--	---------

b) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 1
---	---------

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a) e b), concorrono una o più zone individuate all'interno di ciascuna priorità purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Investimenti in UTE ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la scheda di misura del PSR– paragrafo 5) univocamente connessi ai seguenti comparti (o aggregati di comparti) produttivi:	
c.1) comparto latte bovino	punti 4
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo	punti 3,5
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità territoriali nel bando di misura	punti 2

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili.

Al fine dell'attribuzione del punteggio vengono effettuate le seguenti operazioni:

- si individua la zona di appartenenza dell'UTE. Ogni UTE può appartenere esclusivamente ad una sola delle zone classificate nel PSR come zona A, B, C1, C2 e D. Qualora i terreni siano distribuiti su più zone, si attribuisce l'UTE alla zona prevalente (superficie > del 50%) sul totale dell'UTE.
- si individuano i comparti prioritari per tale zona, come da tabella del paragrafo 5.3.1.2.1 della scheda di misura 121 del PSR.
- si stabilisce la riferibilità degli investimenti previsti in domanda ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1) o c.2) o c.3)) attraverso due metodi alternativi:
 - verificando la presenza di investimenti univocamente connessi (100% dell'investimento totale ammissibile) ad uno degli aggregati di comparti prioritari (c.1) o c.2) o c.3)). Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche i valori relativi agli eventuali investimenti nel comparto latte bovino o nei comparti olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE.
 - nel caso di investimenti non riconducibili univocamente ad un determinato comparto, si analizza l'ordinamento produttivo dell'UTE cui si riferiscono gli investimenti previsti in domanda attraverso i redditi lordi standard: se l'UTE è prevalentemente orientata (>50% del RLS totale) ad uno degli aggregati di comparti prioritari per il territorio di riferimento di cui alle lettere c.1) o c.2) o c.3) viene attribuito il corrispondente punteggio. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.2) è sommabile anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino, se anche tale comparto è prioritario nella zona di appartenenza dell'UTE. Ai fini del raggiungimento del punteggio di cui alla lettera c.3), sono sommabili anche il valore relativo all'eventuale reddito lordo standard del comparto latte bovino e/o del comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo, se anche tali comparti sono prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE.

Non sono attribuiti punteggi alle domande relative ad investimenti totalmente ed univocamente collegabili ai comparti non prioritari nella zona di appartenenza dell'UTE.

III. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni:	punti 3
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 1
---	----------------

c) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti 1
--	----------------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP,,soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- -cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- -società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 5

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 1 del PSR 2000/06 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti 2
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate, in tutto o in parte, come:	
DOP e/o DOCG	punti 2,5
DOC e/o IGP	punti 2

I punteggi della lettera a) non sono cumulabili

a) le produzioni dell'UTE oggetto della domanda sono certificate "Agriqualità" - Produzione Integrata ai sensi della L.R. n. 25/99:	punti 1,5
---	------------------

b) il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) per l'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 3
--	----------------

c) il soggetto richiedente è iscritto come operatore biologico (iscritto o iscrivibile all'elenco regionale degli operatori biologici) con allevamento (nell'UPZ oggetto della domanda di aiuto) interamente condotto con metodo biologico e con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 alveari:	punti 3
--	----------------

I punteggi di cui alle lettere c) e d) vengono riconosciuti anche ai soggetti che hanno inviato la prima notifica di attività attraverso la DUA al sistema informatico di ARTEA e, in tal caso, fa fede la data di protocollazione informatica del sistema ARTEA della prima notifica.

d) il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); • UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); • ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; • Ecolabel; • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	<table style="border: none;"> <tr> <td>n° 1 tipologia</td> <td>punti 1</td> </tr> <tr> <td>n° 2 tipologie</td> <td>punti 1,5</td> </tr> <tr> <td>n° ≥ 3 tipologie</td> <td>punti 2</td> </tr> </table>	n° 1 tipologia	punti 1	n° 2 tipologie	punti 1,5	n° ≥ 3 tipologie	punti 2
n° 1 tipologia	punti 1						
n° 2 tipologie	punti 1,5						
n° ≥ 3 tipologie	punti 2						

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi dalla lettera a) alla lettera e) sono cumulabili nel limite massimo di punti 7.

VI Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente aderisce a un contratto di produzione, allevamento o conferimento, con durata di almeno 1 anno (che sia valido al momento dalla ricezione della domanda di aiuto oppure che sia relativo all'esercizio precedente la domanda di aiuto), a seguito di: <ul style="list-style-type: none">▪ contratto quadro sottoscritto ai sensi dell'art. 1, 10 e 11 del D.Lgs 102/2005;▪ accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale; e l'investimento oggetto della domanda è diretto per almeno il 70% della spesa ammissibile nel comparto interessato dal contratto quadro/accordo di filiera; il contratto quadro/accordo di filiera deve riferirsi a produzioni presenti nell'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 2
--	---------

b) il soggetto richiedente aderisce ad una integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera mediante rapporti o forme giuridicamente stabili e vincolanti per le parti (società, consorzi e ATI) con durata di almeno 5 anni dalla ricezione della domanda di aiuto e l'investimento per il quale chiede il contributo è diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto inerente la filiera interessata dagli accordi. L'integrazione strutturata tra almeno due fasi della filiera deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 2
--	---------

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Verifica dello Statuto, o del contratto di consorzio o del contratto di ATI/ società sottoscritto fra le parti di durata minima di 5 anni dalla data di ricezione della domanda.

c) il soggetto richiedente aderisce direttamente (cd socio diretto) o tramite società (cd socio indiretto) ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del D. Lgs. 102/2005 (art. 4 c.1) o dell'OCM ortofrutta di cui al Reg. Ce 1234/07. L'investimento oggetto della domanda deve essere diretto, per almeno il 70% della spesa ammissibile, nel comparto produttivo dell'organizzazione di produttori riconosciuta a cui l'impresa aderisce. L'adesione sia come socio diretto che come socio indiretto, deve riferirsi all'UTE oggetto della domanda di aiuto:	punti 2
--	---------

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c) della scheda di misura del PSR) non inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 2
b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.e) della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)	Punti 6
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR	Punti 4
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR	Punti 2
d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR.	Punti 2

Il punteggio di cui alla lettera a) è cumulabile con quelli di cui alle lettere b.1), b.2), c) e d).

I punteggi di cui alle lettere b.1) e b.2) non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere c) e d) sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere b.1) e b.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone Vulnerabili ai Nitrati;- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque";	Punti 1
---	---------

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	
---	--

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 1
---	---------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS), almeno pari a:	da 1 a 3 occupati punti 1 da 4 a 6 occupati punti 2 oltre 6 occupati punti 3
--	--

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un età inferiore a 40 anni	Punti 2
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è

detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;

- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 2
--	---------

c) La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	---------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) Il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.R. n. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00 	Punti 5
---	---------

e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività forestale; - è un gestore di beni civici. 	Punti 3
--	---------

e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	Punti 1
--	---------

Il punteggio delle lettere e.1), e.2) e e.3) non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d).

I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti di cui alle lettere e.1), e.2) e e.3) devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/06 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: - UNI ISO 9000; - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>);	Punti 1
--	---------

b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste (sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del PSR) non inferiore a: - almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; - almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; - almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 3
b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4.e della scheda di Misura del PSR (miglioramento delle foreste)	Punti 6
b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4.d (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR	Punti 4
c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR	Punti 2
d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR.	Punti 4

Il punteggio di cui alla lettera a) è cumulabile con quelli di cui alle lettere b.1), b.2), c) e d).

I punteggi di cui alle lettere b.1) e b.2) non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere c) e d) sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere b.1) e b.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 3
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 6
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
---	---------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA 8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3
---	---------

b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/01 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3
---	---------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

MISURA 123 sottomisura a) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti: - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore (paragrafo 6.1.1 della scheda di misura del PSR); - finalizzati al miglioramento ambientale (v. paragrafo 6.1.1 della scheda di misura del PSR);	> 10% e < 30% ≥ 30% e < 50% ≥ 50%	punti 3 punti 5 punti 6
---	---	-------------------------------

b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie (si veda la scheda di misura del PSR – paragrafo 6.1.4) per i seguenti comparti produttivi;	
b.1) comparto latte bovino	punti 4
b.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo;	punti 3,5
b.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel bando;di misura	punti 2

La localizzazione degli investimenti nelle zone prioritarie è determinata avendo a riferimento la collocazione prevalente (> del 50%) dell'UTE/UPS.

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all'attività di commercializzazione, se quest'ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera b) non sono cumulabili

c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari (si veda scheda di misura PSR– paragrafo 6.1.4) nei seguenti comparti produttivi:	
c.1) comparto latte bovino:	> 40% punti 7
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo:	> 40% punti 6
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel bando di misura:	> 40% punti 4

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all'attività di commercializzazione, se quest'ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

La domanda è riferita a UTE/UTP che hanno un numero di occupati pari a:	da 3 a 6 occupati	punti 0,5
	da 7 a 14 occupati	punti 1
	oltre 14 occupati	punti 2

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) impresa che nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: - si è costituita; - oppure ha realizzato o acquisito una nuova UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto;	punti 2
---	---------

b) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti 1
--	---------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti. IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

c) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 4,5

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario delle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti 2
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) DOP e/o DOCG: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	> 10% e < 50% ≥ del 50 a < 90% ≥ del 90	punti 2 punti 2,5 punti 3
--	---	--

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

b) DOC e/o IGP: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	> 10% e < 50% ≥ del 50 a < 90% ≥ del 90%	punti 1,5 punti 2 punti 2,5
---	--	--

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

c) "Agriqualità" (LR 25/99): incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi della LR 25/99 ("Agriqualità")	punti 1,5
--	------------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

d) Biologico: incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche:	punti 3
--	----------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

<p>e) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata); • IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale); • UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); • UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare); • ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto); • Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli); • certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale; • Ecolabel; • EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001. 	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">n° 1 tipologia</td> <td style="width: 50%;">punti 1</td> </tr> <tr> <td>n° 2 tipologie</td> <td>punti 1,5</td> </tr> <tr> <td>n° ≥ 3 tipologie</td> <td>punti 2</td> </tr> </table>	n° 1 tipologia	punti 1	n° 2 tipologie	punti 1,5	n° ≥ 3 tipologie	punti 2
n° 1 tipologia	punti 1						
n° 2 tipologie	punti 1,5						
n° ≥ 3 tipologie	punti 2						

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite di punti 6,5.

VI. Partecipazione a filiere produttive

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) nell'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito di:</p> <p>a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102;</p> <p>a.2) accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale</p> <p>a.3) vincoli statuari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci;</p> <p>per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto:</p>	<p style="text-align: center;">punti 2</p>				
<p>b) l'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto e produzione propria:</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">> 70% e < 90%</td> <td style="width: 50%;">punti 4</td> </tr> <tr> <td>≥ 90%</td> <td>punti 5</td> </tr> </table>	> 70% e < 90%	punti 4	≥ 90%	punti 5
> 70% e < 90%	punti 4				
≥ 90%	punti 5				

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA e alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

VII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Nell'UTE/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:	> 30% e < 60% ≥ 60%	punti 2 punti 3
---	------------------------	--------------------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 123 sottomisura b) - Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 6.2.1 della scheda di misura del PSR) non inferiore a: <ul style="list-style-type: none">- almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	Punti 2
b) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto al punto 6.2.1 lettere b), c), d) della scheda di Misura del PSR (acquisto macchine, macchinari e attrezzature)	punti 3
c) gli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 6.2.1.g) della scheda di Misura del PSR (aumento livello di tutela ambientale) per un importo di: <ul style="list-style-type: none">- Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €;- almeno 5.000 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €;- almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €;	punti 2
d) domande che prevedono interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di Misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 2
e) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati ai sensi del punto 6.2.1.a) della scheda di misura del PSR.	punti 3
f) domande che prevedono la realizzazione, in aree non metanizzate, di interventi relativi al punto 6.2.1.f) della scheda di misura del PSR (realizzazione di centrali termiche).	punti 1

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) investimenti eseguiti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in dette zone	Punti 2
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) Imprese che certificano la loro attività in campo forestale ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 1
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% o, nel caso di interventi non localizzabili, da imprese che hanno il centro aziendale localizzato in detti territori	Punti 1
---	---------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE/UTS che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS), almeno pari a:	da 1 a 3 occupati punti 1 da 4 a 6 occupati punti 2 oltre 6 occupati punti 3
--	--

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla data di ricezione nel sistema ARTEA (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 40 anni	Punti 2
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 2
--	---------

c) la domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	---------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori di genere femminile.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13	Punti 4
---	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) più del 50% della quantità totale di prodotto raccolto, utilizzato, lavorato, trasformato e/o commercializzato nell'impianto o dall'impresa nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda deve essere certificato ai sensi dei Regg. n. 2092/1991 e 510/2005, e della L.R. n. 25/1999	punti 2
---	---------

Per aver diritto alla priorità i prodotti a marchio devono essere riferiti all'UTE o all'UTS oggetto della domanda.

b) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none">- UNI ISO 9000- UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>);- UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare)	punti 1
--	---------

c) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

d) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	---------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

VII. Approvvigionamento dai produttori forestali di base

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Investimenti che garantiscono un maggior vantaggio ai produttori forestali di base dato dalla percentuale delle quantità del prodotto interessato dall'investimento derivante dai produttori di base rispetto alla quantità totale dello stesso prodotto utilizzato, raccolto, trasformato o commercializzato dal beneficiario	> 60% e < 80% punti 1 ≥ 80% punti 2
--	--

È valutato il livello di partecipazione dei produttori forestali di base ai vantaggi derivanti dal finanziamento, tramite l'analisi dei risultati contabili dell'ultimo esercizio.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, alla scadenza di ogni anno di esercizio successivo all'inizio dell'impegno prescritto nel bando per tale vincolo e per tutta la durata del vincolo stesso.

VIII. Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

L'impianto oggetto degli investimenti utilizza prevalentemente (> del 50%) prodotti forestali di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto o dal centro aziendale	punti 2
--	---------

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

Misura 125 A - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (soggetti privati)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	punti 4
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con Indice di boscosità superiore al 47%	punti 4
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto e confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

II. Tipologia di richiedente

Il punteggio viene attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è un Consorzio o una delle altre forme associate ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00	punti 5
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

b) il richiedente è un gestore di beni civici	punti 3
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

c) richiedenti che presentano domande all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 3
--	---------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Il punteggio c) è cumulabile con quelli di cui alle lettere a) e b).

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	---------

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/06 e alla misura 125 del PSR2007/13	punti 7
---	---------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda.

V. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono :	fino a 10 aziende punti 3 più di 10 aziende punti 5
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VI. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Tipologia di investimento:	
lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett. c interventi idrici;	punti 5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 7.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 125 A - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (soggetti pubblici)

I. Ambiente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) investimenti eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi 20 anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	punti 5
---	---------

Il requisito deve essere posseduto alla ricezione della domanda.

b) investimenti eseguiti su terreni o infrastrutture che ricadono per almeno il 70% della loro superficie nel territorio di Comuni con indice di boscosità superiore al 47%	punti 5
---	---------

Il requisito deve essere posseduto sia in fase di ricezione della domanda.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

II. Progetti coordinati

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Progetto inserito all'interno di un piano d'area coordinato da uno degli enti di cui alla legge 26 giugno 2008, n. 37	punti 5
---	---------

III. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 1
---	---------

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento alla misura 9.7 del PSR 2000/06 e alla misura 125 del PSR 2007/13:	punti 7
---	---------

La decorrenza è calcolata dalla data di approvazione dell'elenco di liquidazione dei contributi.

Il requisito deve essere posseduto in fase di ricezione della domanda.

V. Aziende servite

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il punteggio è attribuito se le aziende servite dall'infrastruttura oggetto del finanziamento sono	fino a 10 aziende punti 3 più di 10 aziende punti 5
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto, confermato nella domanda di pagamento e verificato in fase di accertamento finale.

VI. Infrastruttura oggetto del contributo

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Tipologia di investimento	
lett. a viabilità interpoderale; lett. b viabilità forestale;	punti 3
lett. c interventi idrici;	punti 5
lett. d elettrodotti	punti 2

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 7.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

I. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) nelle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE (direttiva "acque"); - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	punti 4
b) impresa ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D o montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE):	punti 4

Per impresa si intende la somma delle U.T.E. possedute dal beneficiario sul territorio della Regione Toscana.

II. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

- Il soggetto richiedente non ha percepito contributi per i costi di certificazione di cui al bando Decreto Dirigenziale n. 3466 del 13/07/2007 (Bando Agriqualità); - Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 132 del PSR 2007/13.	punti 6
--	---------

Per l'attribuzione del punteggio di questa priorità devono verificarsi entrambe le condizioni previste.

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

III. Priorità tra i vari sistemi di qualità

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

DOP ed IGP ai sensi del Reg. Ce n. 510/06:	punti 16
Agricoltura biologica ai sensi del Reg. Ce n. 2092/91:	punti 16
DOC e DOCG ai sensi del Reg. Ce 1493/99 e della L. n. 164/92:	punti 8
"Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99:	punti 1

Il punteggio è cumulabile per un massimo di **26 PUNTI**.

Il cumulo si ha sia nel caso di un singolo prodotto contrassegnato da più di un marchio (es. vino D.O.C. e contemporaneamente biologico) ed sia nel caso di un beneficiario che chiede il contributo per prodotti diversi contrassegnati da marchi diversi (es. beneficiario che produce vino D.O.C. e miele biologico).

Il cumulo si ha anche nel caso in cui il soggetto beneficiario aderisce a più sistemi di qualità e chiede il sostegno per uno solo.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.c) del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 6
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 4
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2

I punteggi delle lettere a.1) e b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi delle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1								
c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Zone A)</td> <td style="text-align: right;">punti 20</td> </tr> <tr> <td>Zone B)</td> <td style="text-align: right;">punti 6</td> </tr> <tr> <td>Zone C1)</td> <td style="text-align: right;">punti 4</td> </tr> <tr> <td>Zone C2)</td> <td style="text-align: right;">punti 2</td> </tr> </table>	Zone A)	punti 20	Zone B)	punti 6	Zone C1)	punti 4	Zone C2)	punti 2
Zone A)	punti 20								
Zone B)	punti 6								
Zone C1)	punti 4								
Zone C2)	punti 2								
d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 2								

e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 30% punti 1
---	----------------------------

f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 2
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono cumulabili.

I punteggi di cui al punto c) non sono tra loro cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.1 del PSR 2000/06 e delle misure 221 del PSR 2007/13	Punti 4
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili .

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli (sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 6
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica ed il miglioramento ambientale)	punti 4
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc.	punti 2

I punteggi delle lettere a.1) e b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi delle lettere a.2) e b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lettera a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni agricoli interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: <ul style="list-style-type: none">- Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale);- Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque";- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità purché le superfici siano conteggiate una sola volta."

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone A), B), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone A) punti 20 Zone B) punti 6 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2
d) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 2

e) investimenti eseguiti su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 30% punti 1
---	---------------------

f) interventi realizzati su terreni agricoli che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 2
---	---------

I punteggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono cumulabili.

I punteggi di cui al punto c) non sono tra loro cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.1 del PSR 2000/06 e delle misure 221 del PSR 2007/13	Punti 4
---	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	---------

I punteggi di cui sopra sono tra loro cumulabili.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 4
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 2
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2

I punteggi delle lett. I.a.1), I.b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi delle lettere I.a.2) e I.b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lettera I.a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera I.a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (più del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone B) punti 10 Zone A) punti 6 Zone C1) punti 4 Zone C2) punti 2

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 4
e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 10% punti 5 da 10,01% a 20% punti 3 da 20,01% a 30% punti 1
f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 4

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.R. n. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00 	punti 4
a.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: <ul style="list-style-type: none"> • è costituito da un Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; • è costituito da un gestore di beni civici. 	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1

Il punteggio delle lett. III.a), III.b) e III.c) non sono tra loro cumulabili. (CAMBIARE IN III.a), III.b) e III.c)

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	---------

I punteggi di cui alle lett. III.a.1), III.a.2) e III.a.3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lett. III.b) è cumulabile con le lett. III.a.1), III.a.2) e III.a.3).

Il requisito di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2.1 del PSR 2000/2006 e delle misure 223 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 223 – Imboschimento di superfici non agricole (sostegno a Enti Pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4c del PSR (realizzazione di impianti arborei con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura):	punti 6
a.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4b del PSR (realizzazione di imboschimenti nelle aree periurbane di Comuni con alta densità abitativa)	punti 4
b) imboschimenti consociati con specie forestali fruttifere (almeno il 10% delle piante principali) per avifauna, aumento della biodiversità ecc	punti 2

I punteggi delle lett. I.a.1), I.b) sono tra loro cumulabili.

I punteggi delle lettere I.a.2) e I.b) sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della lettera I.a.1) non è cumulabile col punteggio della lettera I.a.2).

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni non agricoli o agricoli abbandonati interessati dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) il soggetto richiedente è in possesso di certificazione ai sensi del protocollo PEFC o FSC per i terreni forestali dell'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
c) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (più del 50%) in zone B), A), C1) e C2) ai sensi del PSR 2007/13	Zone b) punti 10 Zone a) punti 6 Zone c) punti 4 Zone d) punti 2

d) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con alta densità abitativa	Punti 5
e) investimenti eseguiti su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con bassa percentuale forestale (dati I.F.T.)	da 0% a 10% punti 6 da 10,01% a 20% punti 3 da 20,01% a 30% punti 1
f) interventi realizzati su terreni non agricoli o agricoli abbandonati che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	Punti 4

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2.1 del PSR 2000/2006 e delle misure 223 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a privati)

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento:	punti 6
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 1
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 3 > = 50 % punti 4
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lett. I.c, I.d non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.a, I.b.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 7
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
---	---------

e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 3
---	---------

f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 3
---	---------

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 3
a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 1

I punteggi delle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3. non sono cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	---------

Il punteggio di cui alla lettera III.b è cumulabile con quelli di cui alle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi
(sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati), per più del 50% della superficie di intervento	punti 6
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati):	punti 1
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 3 > = 50 % punti 4
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lett. I.c, I.d non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.a, I.b.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 6
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 4
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 4
---	---------

e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 4
---	---------

f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 4
---	---------

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 ed alle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minore importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (sostegno a privati)

I. Qualità investimento

a.1) più del 50% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 7
a.2) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile uno o più interventi di cui al punto 4.b del PSR	punti 5
a.3) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 3

I punteggi delle lett. I.a.1), I.a.2) e I.a.3) non sono cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 5
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 8
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 4
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 4
---	---------

e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00	Punti 4
---	---------

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Tipologia di beneficiario

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) il soggetto richiedente è costituito da: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. oppure, da: - un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 39/00:	punti 3
--	---------

a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
---	---------

a.3) il soggetto richiedente è un Proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00	punti 1
--	---------

I punteggi delle lett. III.a.1), III.a.2) e III.a.3) non sono cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	---------

Il punteggio della lett. III.b) è cumulabile con quelli delle lett. III.a.1), III.a.2) e III.a.3).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	----------------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 227 – Investimenti non produttivi (Sostegno a Enti pubblici)

I. Qualità investimento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a.1) più del 50% della superficie di intervento è interessata da interventi di cui ai punti da 4.a.6 (ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità) a 4.a.9 (realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 8
a.2) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile uno o più interventi di cui al punto 4.b del PSR	punti 6
a.3) gli investimenti previsti riguardano per più del 50% della spesa ammissibile interventi di cui al punto 4.a.4 (disetaneizzazione di fustaie coetanee) e 4.a.5 (rinaturalizzazione di fustaie) del PSR, considerati sia singolarmente che nel loro complesso	punti 4

I punteggi delle lett. I.a.1), I.a.2) e I.a.3) non sono cumulabili.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 6
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 8
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purché le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 5
d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 4
e) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zone comprese all'interno di un piano di gestione o piano dei tagli redatto ai sensi della L.R. 39/00	Punti 4

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
---	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, la graduatoria è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B. I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio XIV.b sono considerate "Aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" le aziende che hanno una dimensione economica aziendale inferiore o pari a 15 UDE.

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p>a) ambiente Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico (intervento 4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR):</p>	<p>> 30% e ≤ 50% punti 2 > del 50% punti 8</p>
<p>b) abbattimento barriere architettoniche Incidenza percentuale uguale o maggiore al 30%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (compresi negli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR):</p>	<p>punti 4,5</p>
<p>c) acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività Progetto volto all'acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell'ambito dell'intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura del PSR):</p> <ul style="list-style-type: none">a. adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme)/ per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;b. ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);c. ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;	<p>punti 2,5</p>

d) attività sociali ed educativo-didattiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR):	
d.1) > 60%, in zona D:	punti 6
d.2) > 60%, in zona C2:	punti 2

e) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla qualificazione dell'offerta agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (intervento 4.b.1 - escluso acquisizione di certificazioni- della scheda di misura del PSR):	
e.1) \geq 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:	punti 6
e.2) \geq 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:	punti 2

f) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione 4.b.2 della scheda di misura del PSR):	
f.1) \geq 30%, in zona D:	punti 6
f.2) \geq 30% in zona C2:	punti 2

g) qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale uguale o maggiore al 60%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati su fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:	punti 5
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.1), b) e c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2), b), c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere da d) a g) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti **7** e sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere b), d) e a.1) o a.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:	punti 4
--	---------

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.

b) UTE ricadente prevalentemente (superficie >del 50%) in zona C1, oppure UTE ricadente prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente deboli:	punti 3
---	---------

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.

Per "aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" si intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale **inferiore** o pari a 15 UDE.

III. Tipologia Richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il soggetto richiedete ha un'età inferiore ai 40 anni:	punti 3
---	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:	punti 2
---	---------

c) la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile almeno pari al 50% del totale degli occupati:	punti 1
--	---------

Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) Il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti 2
---	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti **6**

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/06 o della misura 311 del PSR 2007/13:	punti 6
--	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none">- SA8000;- bilancio sociale:	punti 2
--	----------------

b) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none">• Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);• IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);• BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);• UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare);• ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto);• Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);• Ecolabel• EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.	n° 1 tipologia punti 1 n° 2 tipologie punti 1,5 n° ≥ 3 tipologie punti 2
--	--

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili nel limite massimo di punti **2**.

Verifica: certificato rilasciato da organismo di controllo accreditato o atto di approvazione del bilancio sociale dell'anno precedente alla ricezione della domanda, o copia del bilancio approvato

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.3.3. Spese ammissibili

INTRODUZIONE

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della PAC, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21/06/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31/01/2007
- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6/04/2006
- Legge 5/03/1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12/03/1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- L.R. n. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale.
Bando	Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.
Domanda di aiuto	"la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno".
Domanda di pagamento	"la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento".
Autorità di Gestione	Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
Organismo pagatore	Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di Enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.
Gruppo di azione locale (GAL)	come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 "gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato". Nel regolamento si prevede inoltre che "a livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni" pertanto, nell'ambito dell'organo decisionale, inteso come consiglio di amministrazione, la componente pubblica non deve detenere più del 50% dei voti disponibili; i soggetti riconosciuti come GAL nell'ambito del PSR 2007-2013 della Regione Toscana sono individuati nella DGR n. 216/08. La forma giuridica esclusiva di costituzione del GAL è la società, nelle diverse tipologie definite dai titoli V "Delle società", VI "Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici" e X "Della disciplina della concorrenza e dei consorzi" del codice civile; il GAL deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata a svolgere le mansioni affidategli dalla Regione Toscana nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 del PSR.
Territorio di riferimento	il territorio di riferimento di ciascun GAL è stato individuato con DGR n. 216/08 in base alle indicazioni delle Province, secondo quanto disposto dalla DGR n. 785/07.

Strategia integrata di sviluppo locale (SISL)

come riportato nel Reg. CE n. 1698/05 il GAL deve sostenere "una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente" la SISL è il documento redatto dal GAL, in conformità allo schema predisposto nel d.d. n. 1812/08, e approvato dalla Giunta regionale. Nella SISL il GAL, a partire da una analisi del territorio di competenza, individua i principali fabbisogni, le strategie prescelte in relazione ad essi, con l'indicazione delle misure/sottomisure/azioni attivate e delle loro dotazioni finanziarie.

Assegnazione dei contributi è effettuata mediante decisione assunta dall'organo decisionale del GAL a seguito della selezione delle domande presentate, si perfeziona mediante stipula di convenzioni con i beneficiari finali.

GLOSSARIO

FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Gal	Gruppo d'azione locale
Pac	Politica agricola comune
Psn	Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale
Psr	Programma di sviluppo rurale
PLSR	Piano locale di sviluppo rurale

3.3.3.1. *Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese*

Premessa

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.3.3.1.1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2007 e il 31/12/2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto¹⁵, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per gli ex-bieticoltori, così come definiti al precedente paragrafo 3.3, che hanno presentato domanda nella fase 2 (fondi 2009) dichiarata poi decaduta, e che presentano una nuova domanda con conferma degli investimenti contenuti nella precedente, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre eccezionalmente dalla data di ricezione della prima domanda.

Qualora i soggetti di cui sopra non confermino nella nuova domanda gli investimenti indicati in quella precedente o in caso di inserimento di nuovi investimenti, l'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dalla data di ricezione dell'ultima domanda presentata.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate nei 730 giorni precedenti quello di ricezione delle domande (Per la misura 125 dal 1/01/2007). Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni differenti o più restrittive di quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.3.3.1.2. Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.3.3.1.3. Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo paragrafo 3.3.3.2.6.

3.3.3.1.4. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

f) Assegno circolare: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia

dell'assegno, nonché la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente."

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura e l'importo ammesso a contributo se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

3.3.3.2. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa

Premessa

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.3.3.2.1. Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06¹⁶, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica

¹⁶ *Articolo 55*

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (ad es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Non sono ammissibili investimenti per la manutenzione ordinaria di qualsiasi bene, mobile od immobile.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.3.3.2.2. Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n. 1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i..

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali,

comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento, ad esclusione di quanto previsto nelle singole schede di misura.

3.3.3.2.3. Acquisto di materiale usato

E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.3.3.2.4. Acquisto di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

3.3.3.2.5. Acquisto di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.3.3.2.6. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*

- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni."

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative a *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.3.3.2.7. Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.3.3.2.8. IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/05, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme"¹⁷.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.3.3.2.9. Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.3.3.2.10. Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze."

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

¹⁷ G.U. L 145 del 13/06/1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1/05/2004, pag. 35). "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 3.3.3.2.11, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.3.3.2.11. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a 50.000 €;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000 €.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli, in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'LEADER'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06; le spese relative sono elegibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

3.3.3.2.12. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore¹⁸, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di miglioramento della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;

¹⁸ v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.3.3.3. *Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/05, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi¹⁹ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*

b) *interessi passivi;*

c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/05, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/06, non sono ammissibili le seguenti spese:

a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/05, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;

b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la

¹⁹ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che:

"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.3.3.3.1. Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale;
- acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

3.3.3.3.2. Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione dei beni iscritti a pubblico registro. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono

altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

E' ammessa la ricostruzione totale o parziale di recinzioni esistenti, fisse o mobili.

E' ammesso l'acquisto di un bene che ne rimpiazza un altro analogo posseduto in affitto o in comodato.

3.3.3.3.3. Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

3.3.3.3.4. Localizzazione degli investimenti materiali

I beni materiali realizzati od acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, del territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

3.3.3.3.5. Localizzazione degli Investimenti immateriali

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

3.3.4. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole

Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente.

AMBITI DI INTERVENTO	Tassi di contribuzione			
	% di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	30	10	10	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15
Investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente	20	0	0	0
Acquisto di trattori par. 8.2. lett.a.1	20	10	10	0

La maggiorazione del tasso di contribuzione per giovani agricoltori spetta se il richiedente, al momento della ricezione della domanda di aiuto, soddisfa uno dei criteri previsti nella priorità III.a – tipologia del richiedente della misura 121 (si veda paragrafo 3.3.2).

Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è elevata al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.»

Sottomisura 123 a – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto secondo le percentuali indicate nella tabella seguente

	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
Tipologie di investimenti previste nella scheda di misura del P.S.R.	Imprese che occupano fino a 250 persone o un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b)		
investimenti immateriali di cui al paragrafo 6.1.2	30	15
spese generali di cui al paragrafo 5.2.8		
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a)	20	10
investimenti materiali di cui al paragrafo 6.1.1 lettera c)	40	20

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" (regolamento comunitario n. 1998/06).»

Sottomisura 123 b – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 40% del costo totale ammissibile.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

Misura 125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 100% del costo totale ammissibile.

Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, erogato annualmente per un periodo massimo di 5 anni, ed è pari al 70% dei costi di certificazione ammissibili.

Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a) nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
 - (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
 - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
 - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari al:

Tabella n.1

ZONA ISTAT	Agricoltori (ettaro/anno)	Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)
Pianura	286,00 €	150,00 €
Collina	212,00 €	150,00 €
Montagna	104,00 €	104,00 €

- b) nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).
- c) nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto pari al 70% del costo totale ammissibile. (vedi tabella n.1)

Se l'intervento è eseguito su terreni agricoli incolti è concedibile un premio annuale per ettaro per l'esecuzione delle cure colturali per un importo pari al 70% del costo totale ammissibile e per un periodo di 5 anni (vedi tabella n.1).»

Misura 226 – Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile».

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, pari al 100% del costo totale ammissibile.

Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione A

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (art. 3, comma 3) e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di altri contributi pubblici (comprese le detrazioni fiscali). Fanno eccezione

- le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29/12/2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile;
- le domande per la realizzazione di impianti a biomasse agroalimentari, da allevamento e forestali per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 42 della L.99/09, che la tariffa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria. Il finanziamento concedibile in tali casi non può essere superiore al 40% del costo dell'investimento, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE

311 - Diversificazione verso attività non agricole azione B

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto è pari al 40% del costo totale ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE²⁰ (art. 3, comma 3) e successive modificazioni e integrazioni.

²⁰ Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

3.3.5. Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti

Misura	minimale	massimale
121 Ammodernamento delle aziende agricole	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000	A partire dalle nuove domande presentate in riferimento ai fondi 2010, l'importo massimo del contributo concedibile per investimenti relativi a UTE ricadenti nel territorio della stessa Provincia, Comunità Montana od Unione di Comuni, per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è differenziato a seconda del livello occupazionale: a) fino a 6 occupati, 300.000 € b) oltre 6 occupati, 400.000 € Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatore diretto, IAP, soci lavoratori, regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. L'importo massimo per beneficiario è di € 500.000 a livello regionale per ciascuna fase di programmazione. Quest'ultimo massimale è elevato a € 650.000 per le aziende con più di 6 occupati.
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 . Per gli interventi relativi agli interventi di cui al punto 4.e) della scheda di misura del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 2.000 .	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale
123 a Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli	Per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 300.000 . Per le altre imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 75.000 ; limitatamente al settore d'intervento "olive e olio d'oliva" e per investimenti che comprendono anche lo stoccaggio dei residui della trasformazione, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda (in sede di atto di assegnazione) è ridotto a € 30.000 .	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE è di € 1.500.000 per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13). L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario non può essere superiore a € 4.500.000 nell'intero periodo di programmazione finanziaria 2007/13. In caso di beneficiario IAP tali massimali sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121. Per investimenti finalizzati alla produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del trattato CE, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis.
123 b Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000 .	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis.
125 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 500.000

132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 200.	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per domanda è pari ad € 3.000.
221 Imboschimento di terreni agricoli	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 150.000 per beneficiario
223 Imboschimento di superfici non agricole	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 150.000 per beneficiario
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale. Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile a seguito di selezione tramite bando è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .
227 Sostegno agli investimenti non produttivi	Sia per i privati sia per gli Enti pubblici non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a € 5.000.	L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007/10 e 2011/13) è pari a € 300.000 per beneficiario per interventi ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000 per beneficiario a livello regionale. Per gli Enti pubblici l'importo massimo del contributo pubblico concedibile a seguito di selezione tramite bando è pari a € 1.000.000 per beneficiario e per fase di programmazione finanziaria .
311 Diversificazione verso attività non agricole	Non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a: 1. € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili; 2. € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.	L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario è di € 200.000 per ogni annualità finanziaria, da conteggiare con i limiti previsti dalla deroga 'de minimis' in base al reg. CE n. 1998/06.

3.3.6. Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

Per le misure:

(121) Ammodernamento delle aziende agricole;

(122) Migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, sottomisura b) Aumento del valore aggiunto dei prodotti forestali;

(125) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

(132) Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(216) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree agricole);

(221) Imboschimento di terreni agricoli;

(223) Imboschimento di superfici non agricole;

(226) Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (parte di competenza Province, Comunità montane e Unioni di Comuni);

(227) Sostegno agli investimenti non produttivi (in aree forestali);

(311) Diversificazione verso attività non agricole.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
	Per tutte misure (eccetto la 132), entro il 16/3, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009	Per tutte misure (eccetto la 132), entro il 31/01/2010 emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria Per le assegnazioni relative ai fondi aggiuntivi di cui alla DGR n. 513 del 22/06/2009 l'emissione degli atti di assegnazione dovrà avvenire entro il 28/02/2010.
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura		Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi relativi all'annualità 2010
Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08	Entro il 27/11 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura
Entro il 30/11, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 1 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 ²¹	Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 2 ²²
Solo per la misura 132, entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 2, relativa ai fondi 2009		Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi relativi all'annualità 2011

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

²¹ Salvo proroghe a singole domande

²² idem

Per le misure:

(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";

(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);

(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
	Entro il 16/3, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009	Per tutte misure, entro il 31/01/2010 emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano finanziabili in base alla presa d'atto della graduatoria preliminare Per le assegnazioni relative ai fondi aggiuntivi di cui alla DGR n. 513 del 22/06/2009 l'emissione degli atti di assegnazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2010.
Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2007/08		Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010
Entro 31/12 emissione atti di assegnazione fase 1, fondi 2007/08 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria		Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1 ²³
		Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2011

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

Per i progetti attuati direttamente dalla Regione Toscana e dall'ARSIA nell'ambito delle misure 111 e 226, i termini di presentazione delle domande sono stabiliti negli specifici atti di approvazione delle Direttive per la loro applicazione.

²³ Salvo proroghe a singole domande

3.3.7. Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle inserite nell'asse 4

3.3.7.1. *Formazione della graduatoria preliminare* (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica a ciascun soggetto competente per la gestione delle domande la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a contributo sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il soggetto competente per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d'ora in avanti "soggetto competente"), entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura/sottomisura/azione oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto²⁴ della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

Fanno eccezione le graduatorie delle procedure per la selezione dei beneficiari afferenti le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4, per le quali la scadenza della graduatoria è indicata nella procedura per la selezione dei beneficiari stessa.

3.3.7.2. *Completamento della domanda di aiuto*

3.3.7.2.1. *Richiesta del completamento della domanda di aiuto*

Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare, il soggetto competente per l'istruttoria invia ai richiedenti la cui domanda risulta finanziabile la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente almeno tutti gli elementi previsti nel bando a cui la domanda di aiuto si riferisce.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, assegnazioni parziali, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Il richiedente, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

²⁴ Nel caso delle misure programmate e gestite con l'asse 4, per presa d'atto della graduatoria preliminare è da intendersi la data della sua pubblicazione sul BURT.

3.3.7.2.2. Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.3.7.3. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione dei contributi, o stipulare la convenzione con il beneficiario,²⁵ per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo degli investimenti ammessi;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - il termine massimo per l'inizio lavori, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto o dalla data della stipula della convenzione;
 - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, termini inferiori sono prescrivibili solo con assenso del beneficiario);
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione o copia della convenzione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione o le convenzioni emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

3.3.7.4. Altre fasi del procedimento

3.3.7.4.1. Anticipo

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo di una parte del contributo ammesso; l'anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al

²⁵ V. anche quanto previsto nei segg par. n. 5.3.2 e 5.3.3

soggetto competente. L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta del soggetto competente il beneficiario che ha richiesto o richiede l'anticipo deve presentare:

- copia di una garanzia fidejussoria (*l'originale deve essere inviato ad ARTEA*) della durata minima pari al periodo previsto di esecuzione degli investimenti, maggiorata di sei mesi, rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore), pari al 110% dell'importo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

3.3.7.4.1.1. *Istruttoria della richiesta di anticipo*

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il soggetto competente acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori e la garanzia fidejussoria, in merito alla:

- conformità della garanzia fidejussoria o dell'Atto di garanzia dell'Ente pubblico;
- scadenza della garanzia fidejussoria; la garanzia deve avere una durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- importo per cui è stata richiesta la garanzia fidejussoria, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

Il soggetto competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

3.3.7.5. *Variante in corso d'opera*

I progetti approvati ed ammessi a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle finalità ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali o della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo.

Non sono considerate varianti al progetto originario adattamenti tecnici contenuti di importo non superiore al 10% del totale della spesa ammessa per singola macrotipologia di investimento (es. macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 20% della spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale al soggetto competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le eventuali varianti alle caratteristiche dei progetti ammessi a contributo sono ammissibili se non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

3.3.7.5.1. *Richiesta di variante*

La richiesta di variante in corso d'opera deve essere presentata al soggetto competente prima della esecuzione degli investimenti relativi ed entro il 60° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di

assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

3.3.7.5.2. Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, il soggetto competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica l'atto di assegnazione precedente o della convenzione stipulata;
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla misura/sottomisura/azione.

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comunque comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

3.3.7.6. Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione o nella convenzione per l'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dall'Ente competente o a modifica della convenzione con il GAL.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del beneficiario, che determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all'aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

3.3.7.6.1. Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al soggetto competente entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione o nella convenzione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

3.3.7.6.2. Istruttoria della richiesta di proroga

Il soggetto competente per l'istruttoria:

- 1) per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione o modifica della convenzione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al beneficiario l'intenzione di

procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

3.3.7.7. *Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa*
(paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.3.7.8. *Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione*

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.3.7.9. *Domanda di pagamento*

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento è richiedibile una sola volta, dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 110% dell'importo richiesto, per atti di assegnazione o convenzioni con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente entro il 60° giorno precedente il termine indicato nell'atto di assegnazione o nella convenzione per la presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto competente entro il termine stabilito dallo stesso nell'atto di assegnazione o nella convenzione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Gli unici documenti che possono essere presentati su cartaceo sono quelli non immisibili su supporto informatico. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) ove necessario, computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione consuntiva che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale, con l'indicazione della data di inizio e fine dei lavori, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- 2) ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori, così come presentata al Comune;
- 3) ove necessario, documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- 4) per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato di agibilità);
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel certificato di agibilità);
- 5) copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- 6) dichiarazione, che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- 7) nel caso di domanda di pagamento presentata da IAP provvisorio, garanzia fidejussoria in favore di ARTEA (secondo il modello previsto da ARTEA) per un importo pari al 110% della somma richiesta, per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di IAP prevista dalla L.R. 45/07, ove necessaria.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento.

In caso di richiesta di saldo, deve essere prodotta anche, ove pertinente, una relazione finale, redatta da tecnico abilitato, sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

3.3.7.9.1. Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale o di accertamento dello stato di avanzamento dei lavori sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione o nella convenzione; la visita deve essere effettuata per ogni domanda tranne nel caso di acquisto macchinari o attrezzature per un importo inferiore a 10.000 € o nel caso della domanda per stato di avanzamento, per i quali la domanda può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010):

- la valutazione della relazione finale, redatta ove pertinente da tecnico abilitato, comprendente ove richiesto la relazione sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in base a quanto prospettato nella relazione tecnica presentata a completamento della domanda di aiuto;

- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'utilizzazione dei beni oggetto del finanziamento;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;
- la verifica della conformità della garanzia fidejussoria presentata ad ARTEA a garanzia dell'importo richiesto (solo per lo Stato di Avanzamento Lavori);
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità, nei casi previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari.

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare:

- la realtà degli investimenti e delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore o del GAL recante la dicitura:

"Ente o GAL competente....."

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007-2013

Misura/sottomisura/azione.....

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA] per euro

Rendicontazione effettuata in data "

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o del Responsabile tecnico amministrativo del GAL.

Il soggetto competente per l'istruttoria provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, controfirmato dal beneficiario o da un suo rappresentante;
- a verificare, ove pertinente, la regolarità contributiva (DURC), prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di SAL;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario.

Il soggetto competente per l'istruttoria, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo il soggetto competente provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.3.7.10. *Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata*

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente o della pubblicazione sul BURT da parte del GAL della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

3.3.7.11. Istruttoria di recupero

Il soggetto competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale ovvero della deliberazione dell'organo decisionale del GAL di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

3.3.7.12. Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

3.3.7.13. Fasi del Procedimento per le misure escluse l'asse 4 (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in non si provveda all'adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro il 31/12 di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'Ente competente per l'anno successivo (salvo quanto diversamente disposto nei singoli bandi)
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte del soggetto competente per l'istruttoria	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Richiesta del completamento (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
7. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
8. Richiesta di Anticipo da parte del	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione

beneficiario	
9. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
10. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
11. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
12. Istruttoria della domanda di pagamento da parte dell'ufficio competente	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
13. Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati ai beneficiari nell'anno precedente (per la mis. 123 nel secondo anno precedente)

3.3.7.14 Fasi del procedimento per le misure/sottomisure/azioni dell'asse 4

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze.

I GAL possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati dall'organo decisionale e recepiti all'interno delle singole procedure per la selezione dei beneficiari, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 13 dello schema seguente. Nel caso in cui un GAL non provveda all'adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto per l'emissione della procedura per la selezione dei beneficiari, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	Entro la data prevista dalla procedura per la selezione dei beneficiari
2. Ricezione domande da parte dei CAA/ARTEA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
3. Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico ARTEA	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
4. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte dell'organo decisionale del GAL	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
5. Pubblicazione della graduatoria preliminare	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
6. Richiesta del completamento da parte del GAL (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURT della presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
8. Stipula della convenzione delle domande collocate utilmente in graduatorie	Entro 90 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
9. Richiesta di Anticipo da parte del beneficiario	Entro la data indicata nella convenzione
10. Richiesta di varianti e proroghe da parte del beneficiario	Almeno 60 giorni per le varianti (e almeno 30 per le proroghe) prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento

11. Presentazione domanda di pagamento da parte del beneficiario per stato di avanzamento lavori	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
12. Presentazione domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario	Entro il termine indicato nella convenzione (deve essere concesso un tempo non inferiore a 180 giorni per le domande che prevedono solo acquisti, non meno di 360 giorni per le domande che prevedono anche lavori strutturali, salvo assenso del beneficiario)
13. Istruttoria della domanda di pagamento	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
14. Elenchi di liquidazione	Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di accertamento finale

3.4. Misure per il ricambio generazionale

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(112) Insediamento di giovani agricoltori;

(113) Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.4.1 Limitazioni ed esclusioni

- a) La costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti ed affini fino al secondo grado. Tale frazionamento non deve essersi verificato a partire dai ventiquattro mesi antecedenti alla presentazione della domanda, fatti salvi i casi derivanti da cause di forza maggiore o da aggiustamenti di confine.
- b) non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi" nonché mediante la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione dei terreni in possesso del coniuge..
- c) per ogni impresa è consentita l'erogazione di un solo premio.

Spese ammissibili

Le spese, per essere ammissibili, devono essere dichiarate nel piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola e devono essere finalizzate esclusivamente all'attività aziendale.

Sono considerate comunque ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- Oneri per l'inizio dell'attività, quali spese di progettazione, notarili e di consulenze;
- Investimenti per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati agricoli;
- Acquisto di terreni agricoli;
- Acquisto ed installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche, destinati alle attività produttive aziendali;
- Interventi di miglioramento fondiario per impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali, interventi strutturali per il miglioramento di pascoli e prati pascoli, infrastrutture aziendali, progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica;
- Investimenti immateriali quali: studi e ricerche di mercato, sistemi di tracciabilità dei prodotti, integrazione di filiera e alleanza fra imprese, valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli, certificazioni di processo e di prodotto, sociali, etiche e ambientali;
- Spese per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento
- Spese per l'acquisizione di servizi di consulenza.

Le spese per investimenti, rendicontate ed ammissibili secondo quanto sopra, non devono essere inferiori ai 2/3 del premio spettante, pena la non ammissibilità della domanda.

Gli investimenti sono valutabili agli effetti di tale quota obbligatoria esclusivamente se compiuti e funzionali.

Sono ammessi esclusivamente investimenti che ricadono nella Regione Toscana.

La data di ammissibilità delle spese decorre dalla data di insediamento, eccezione fatta per gli oneri per l'inizio dell'attività (progettazione, spese notarili ecc) che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dall'insediamento.

Nel caso in cui l'imprenditore si sia insediato in una società, le spese devono essere sostenute dalla società medesima.

Spese non ammissibili

Sono da considerare non ammissibili le seguenti spese:

- Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria
- Acquisto di materiale usato
- Acquisto di attrezzature e materiali di consumo (concimi, sementi, carburante etc)
- Acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo
- Acquisto di diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché la spesa relativa alla loro messa a dimora
- Spese in economia

- Spese per IVA

3.4.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo del soggetto richiedente nel sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori

I. Pari Opportunità

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che presenta la domanda di premio è di genere femminile	punti 4
---	---------

II. Territoriale

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto si insedia in un'impresa la cui superficie ricade prevalentemente (>50 % della superficie agricola utilizzata - SAU) in una delle seguenti zone: <ul style="list-style-type: none">• zone C2;• zone D;• zone montane e svantaggiate;• zone SIC e ZPS;• zone vulnerabili da nitrati	punti 6
--	---------

Il requisito deve essere dichiarato alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Titolo di studio

Il punteggio è attribuito se

Al momento della ricezione della domanda il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti validi ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al conseguimento della qualifica di IAP come previsto dalla L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento.	punti 10
---	----------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Esercizio attività agricola

Il punteggio è attribuito se

Il soggetto che si insedia ha esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per i seguenti periodi di tempo:	da 1 a 2 anni: punti 10 da > 2 a 4 anni: punti 15 > 4 anni: punti 20
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) maggiore età del soggetto che presenta la domanda di premio;
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

I. Periodo necessario al raggiungimento dell'età pensionabile

La graduatoria è formata in base a:

Minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini

Preferenze in caso di parità di punteggio:

- a) In caso di parità è prioritaria la domanda con il rilevatorio di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.
- b) a parità di punteggio: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

3.4.3 Tempistica

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per le misure 112 e 113:

2008	2009	2010
	Entro 31/1 emissione atti di assegnazione dei fondi 2007/08 per la misura 112 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Entro 60 giorni dalla pubblicazione dei bandi, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010
	Entro il 31/1 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini dell'assegnazione dei fondi 2009 per la misura 113	Entro il 28/2/2010 emissione degli atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria Entro tale data devono essere emessi anche gli atti di assegnazione delle risorse aggiuntive di cui alla DGR n. 513 del 22/6/2009
		Entro 31/10 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione dei fondi 2009
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Entro il 27/11 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura	Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2011
Entro il 30/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2007/08 per la misura 112	Entro il 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione dei fondi 2007/08	

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali.

3.4.4. Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento ed di altre fasi del procedimento della misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

3.4.4.1. *Formazione della graduatoria preliminare*

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica a ciascun soggetto competente per la gestione delle domande la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di aiuto. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili a sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il soggetto competente per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d'ora in avanti 'soggetto competente'), entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto della procedura per la selezione dei beneficiari, sono individuate le domande finanziabili, , quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

Il soggetto competente deve dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale il soggetto competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

3.4.4.2. *Completamento della domanda di aiuto*

3.4.4.2.1. *Richiesta del completamento della domanda di aiuto*

Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare, il soggetto competente per l'istruttoria invia ai richiedenti la cui domanda risulta finanziabile la richiesta della documentazione a completamento della domanda di aiuto, comprendente almeno tutti gli elementi previsti nel bando a cui la domanda di aiuto si riferisce.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Il richiedente, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente. La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

3.4.4.2.2. *Istruttoria del completamento delle domande di aiuto*

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA; Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

3.4.4.3. Emissione degli atti di assegnazione

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a premio in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - l'intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - l'importo del premio spettante dopo l'insediamento, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di revisione del piano di sviluppo aziendale;
 - i termini e le modalità per il monitoraggio del piano di sviluppo aziendale;
 - l'indicazione degli eventuali requisiti che il richiedente si è impegnato a raggiungere successivamente al pagamento;
 - le scadenze per la presentazione della domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, e della relazione finale;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche;

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- f) inviare l'atto di assegnazione, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- g) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- h) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione deve essere adottato entro 18 mesi dall'insediamento.

3.4.4.4. Altre fasi del procedimento

3.4.4.4.1. Revisione del Piano di sviluppo aziendale

Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza, può essere presentata richiesta di revisione del piano di sviluppo aziendale (PSA), nella quale sono ammesse varianti sostanziali purchè sia assicurata la coerenza complessiva del piano stesso.

Si considerano varianti sostanziali le modifiche ad almeno uno delle seguenti parti:

- programma degli investimenti ;
- cronoprogramma, a temporizzazione semestrale, relativo alla realizzazione degli interventi programmati;
- prospetto del conto economico

Alla richiesta di revisione del PSA deve essere allegata una relazione dettagliata che ne motivi la richiesta. Tale revisione è soggetta a valutazione ed autorizzazione da parte dell'ente competente.

3.4.4.4.2. Istruttoria della richiesta di revisione del PSA

L'istruttoria della richiesta di revisione del piano aziendale consiste nella verifica degli elementi sopra elencati.

Nel caso di esito positivo , l'ufficio istruttore provvede a comunicare al soggetto interessato l'esito della richiesta attraverso lettera raccomandata

Nel caso di esito negativo l'ufficio istruttore comunica al soggetto interessato l'esito motivato del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata.

3.4.4.5. Monitoraggio del cronoprogramma del PSA

Entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità del piano, il beneficiario deve comunicare all'Ente competente il monitoraggio del PSA, comprendente gli interventi realizzati fino a quel momento.

3.4.4.5.1. Istruttoria del monitoraggio del cronoprogramma del PSA

L'Ente competente effettua la verifica del monitoraggio degli interventi realizzati attraverso il confronto fra quanto previsto dal cronoprogramma del Piano di sviluppo aziendale e quanto effettivamente realizzato. Se il beneficiario non ha realizzato quanto programmato nei tempi previsti, l'Ente invia un'ingiunzione al beneficiario in cui prescrive un termine entro cui devono essere realizzati gli interventi non effettuati. Trascorso tale termine, se il beneficiario non provvede ad ottemperare a quanto richiesto subisce la revoca dell'atto di assegnazione.

3.4.4.6. Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell'impresa

Il beneficiario, qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'impresa agricola, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione del piano di sviluppo aziendale o successivamente al percepimento del premio, deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto eventualmente già ricevuto; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto eventualmente già ricevuto e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione. Il premio assegnato al beneficiario non è in alcun modo cedibile ad altri soggetti in caso di cessazione o cessione dell'attività da parte dello stesso.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

3.4.4.6.1. Altre richieste di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera all'Ente competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun Ente competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.4.4.7. Domanda di pagamento con comunicazione di insediamento

Successivamente all'insediamento e comunque nei termini stabiliti dall'ente competente nell'atto di assegnazione, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento, con comunicazione di insediamento, da effettuarsi esclusivamente sul sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% dell'importo del premio per ogni giorno di calendario di ritardo; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto di assegnazione.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento da produrre al soggetto competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- Copia della garanzia fideiussoria in favore di ARTEA secondo il modello da essa predisposto, per un importo pari al premio da erogare maggiorato del 10% a garanzia del raggiungimento di tutti i requisiti previsti e del rispetto delle prescrizioni del piano aziendale. L'originale del documento deve essere inviato ad ARTEA;
- Numero partita IVA;
- Estremi dell'iscrizione al registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- Nel caso di insediamento in società, atto costitutivo che nomina il giovane amministratore e legale rappresentante della società e definisce la ripartizione del capitale fra i soci;
- Dichiarazione di iscrizione all'albo degli IAP, qualora il requisito sia già posseduto;
- Documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso, qualora non già presente nel fascicolo (sono ammessi proprietà o affitto).

Con la domanda di pagamento con comunicazione di insediamento il beneficiario deve confermare il piano aziendale precedentemente presentato o richiedere una revisione dello stesso.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'Ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg di calendario dalla ricezione della richiesta dell'Ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del premio concesso.

3.4.4.7.1. Istruttoria della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di pagamento del premio.

L'Ente competente, successivamente al ricevimento della domanda di pagamento con dichiarazione di avvenuto insediamento, effettua le verifiche documentali relative:

- alla data di primo insediamento in qualità di capo azienda;
- alla verifica della eventuale richiesta di revisione del PSA presentato in fase di completamento della domanda;
- alla verifica della conformità, scadenza ed importo della fidejussione presentata ad ARTEA;
- alla verifica dell'ubicazione dell'azienda condotta dal beneficiario.

L'Ente competente per l'istruttoria provvede quindi:

- a registrare nel sistema informatico di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/05 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione del premio spettante al beneficiario.

Il soggetto competente per l'istruttoria, con proprio provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento con comunicazione di insediamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata, comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.4.4.8. Relazione finale

La relazione finale deve pervenire all'Ente competente tramite il sistema informatico Artea entro i termini indicati dall'ente stesso nell'atto di assegnazione e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano aziendale.

Insieme alla relazione finale deve essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute ai fini della dimostrazione di investimenti per almeno i 2/3 del premio inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della rendicontazione; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

3.4.4.9. Istruttoria della relazione finale

In fase di istruttoria della relazione finale deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione presentata, anche una visita sul luogo in modo da accertare:

- il mantenimento dell'attività agricola in qualità di capo azienda da parte del soggetto beneficiario;
- Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA mediante la realizzazione degli interventi proposti;
- che gli investimenti rendicontati siano compiuti e funzionali all'attività che si propone di svolgere il beneficiario.

La verifica documentale comprende:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSA, così come indicati al punto 2.2 del piano stesso;
- la verifica del rispetto del programma degli investimenti per almeno il 70% dell'importo complessivo programmato;
- il controllo che siano rendicontate spese ammissibili per investimenti programmati per un importo pari almeno ai 2/3 del premio erogato;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva;
- il controllo sulle attività formative svolte, necessarie all'acquisizione della qualifica di IAP;
- il controllo che l'iscrizione alla partita IVA ed alla CCIAA siano avvenute in data successiva alla domanda di aiuto, ma non oltre 6 mesi dalla data di ammissione al finanziamento;
- la verifica che la capacità professionale sia stata acquisita entro 36 mesi dalla data dell'atto di assegnazione;
- la verifica del conseguimento della qualifica di IAP entro 36 mesi dalla data dell'atto di assegnazione;
- la verifica che la relazione finale sia stata presentata entro 90 giorni dalla conclusione del piano;

L'Ente competente provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo controfirmato dall'imprenditore o da un suo rappresentante;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- alla comunicazione ad ARTEA dell'esito dell'accertamento e relativa autorizzazione allo svincolo della garanzia fideiussoria.

L'Ente competente, con provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

Per le domande con esito di istruttorio negativo, l'Ente provvede:

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata comunicando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

3.4.4.10. *Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata*

Il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Per le domande di aiuto, tale richiesta, in carta libera, deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal Sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito dell'istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

3.4.4.11. *Istruttoria di recupero*

L'Ente competente, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

3.4.4.12 *Monitoraggio*

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

3.4.4.13 Fasi del Procedimento per la misura 112

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 4 a 12 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all'adozione di tale atto entro il termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI
1. Presentazione domanda di aiuto da parte dei richiedenti	entro il 31/12 di ogni anno per la graduatoria relativa all'assegnazione fondi previsti dall'Ente competente per l'anno successivo (salvo quanto espressamente previsto nel bando)
2. Ricezione domande da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 gg lavorativi dalla presentazione
Comunicazione da parte di ARTEA della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informativo ARTEA	Entro 7 gg. lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
3. Presa d'atto della graduatoria preliminare	Entro 10 gg. lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema ARTEA
4. Richiesta del completamento (per le domande potenzialmente ammesse in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 gg lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
5. Invio del completamento della domanda	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
6. Emissione atti di assegnazione da parte del soggetto competente	Entro 90 gg dalla ricezione del completamento integrale della domanda
7. Presentazione della domanda di pagamento con comunicazione di insediamento,	Successivamente all'insediamento e comunque nei tempi stabiliti dall'ente nell'atto di assegnazione
8. Eventuale richiesta di revisione del piano	Non oltre il 180° giorno precedente la scadenza del piano
9. Comunicazione di monitoraggio del cronoprogramma	Entro 60 giorni dal termine di ogni annualità del piano
10. Presentazione della relazione finale a conclusione del piano aziendale e rendicontazione di almeno i 2/3 del premio	Nei termini indicati dall'Ente e comunque entro 90 giorni dalla conclusione del piano
11. Svincolo della fideiussione	Entro 180 giorni dalla presentazione della relazione finale
12. Elenchi di liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno per i fondi assegnati nell'anno precedente

3.5. Misure con premi/indennità pluriennali

In questa tipologia si inseriscono le seguenti misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(215) Pagamenti per il benessere degli animali

Si definiscono qui di seguito le limitazioni ed esclusioni, i criteri di selezione delle operazioni finanziate, le spese ammissibili, i minimali e massimali di contributo e la tempistica delle misure immediatamente attivate.

3.5.1 Limitazioni ed esclusioni

Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona montana. In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del reg. CE n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona montana. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone montane. In alternativa la soglia di 5 ettari può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zona montana che in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all'interno della perimetrazione della zona svantaggiata. In deroga a quanto previsto dall'art. 10.6 del Reg. (CE) n. 1975/06, nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque caratterizzata da svantaggio naturale, diverso da quello montano.

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere al momento della domanda almeno il 50% della SAU in zona svantaggiata. In alternativa la soglia del 50% della SAU può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

L'UTE deve comprendere una superficie di almeno 5 ha di seminativi e/o pascoli all'interno della perimetrazione delle zone svantaggiate. In alternativa la soglia di 5 ha può essere raggiunta con superfici ricadenti sia in zone svantaggiate che in zona montana.

Deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA, data da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone).

Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e pascoli dell'intera UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

Misura 214 - Pagamenti agroambientali

Per l'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e per l'azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" l'impegno deve interessare l'intera superficie dell'UTE cui la domanda è riferita.

Se nel corso del quinquennio la superficie ad impegno diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi dei premi ricevuti fino a quel momento per le superfici alienate; qualora a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno e dei relativi premi non sussistano più le condizioni di ammissibilità, il beneficiario deve restituire la totalità dei premi ricevuti fino a quel momento. Ai sensi dell'art.10 comma 6 del Reg. CE 1975/2006 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppure aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore. Ai sensi dell'art.18 del Reg. (CE) n.1975/06, il mancato rispetto degli impegni specifici, individuati in un successivo atto della Regione Toscana, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità (artt. 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/03; DGR n. 949/07 e successivi atti regionali), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Ove un'UTE fosse situata nella zona di confine tra due o più Regioni sono ammesse a pagamento soltanto le particelle ricadenti nel territorio toscano.

Condizioni specifiche per azione

Azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

Sono ammessi gli imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole:

- iscritti all'elenco regionale toscano degli operatori biologici;
- iscrivibili all'elenco regionale toscano;
- iscritti agli elenchi degli operatori biologici di altre regioni.

Azione a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata"

Sono ammissibili esclusivamente le domande riferite ad UTE:

a) ricadenti nelle seguenti zone:

- nelle SIC e ZPS individuate ai sensi delle Dir. 79/409 CEE e Dir. 92/43/CEE e alle aree protette ed alle aree contigue e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. n. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir. 91/676/CEE "Direttiva nitrati";

b) oppure ricadenti nella restante parte del territorio regionale, purché il richiedente sia concessionario o fornitore di un concessionario di cui alla L.R. n. 25/99 (norme sui prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) per qualsiasi prodotto ammissibile alla certificazione.

Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali

Il richiedente deve optare per quegli impegni rispetto ai quali la situazione aziendale presenta maggiori criticità o comunque non si presenta già allineata con le condizioni ottimali descritte dalla misura.

Si ammettono aziende con almeno 10 UBA. Per il settore bovino da latte è necessario che l'azienda sia titolare di quota per almeno 4.500 kg per ogni UBA bovina.

Nel caso in cui nel corso della durata dell'impegno, gli impegni assunti dall'allevatore diventino obbligatori a seguito di adozione di normativa nazionale o comunitaria più restrittiva, il pagamento relativo a quelli stessi impegni decade dal momento dell'effettiva entrata in vigore del provvedimento, senza il recupero delle somme percepite fino a quel momento.

3.5.2 Criteri di selezione delle operazioni finanziate

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi, vengono verificati e valutati con riferimento al momento della ricezione nel sistema ARTEA della domanda di aiuto o al momento/periodo espressamente riportato per ogni criterio.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Ad eccezione della misura 215, se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione della graduatoria.

Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona classificata montana ai sensi della Dir. 75/268/CEE:	punti 12
---	-----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ:	dal 50 all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ:	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA:	da 7 fino a 10 UBA punti 1 > di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
---	---

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto	punti 6
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 212 - Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

I. Livello di svantaggio

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UTE con oltre il 70% della SAU ricadente in zona svantaggiata diversa dalle zone montane	punti 12
--	-----------------

Fino al 31/12/2009 la definizione delle zone svantaggiate non montane è quella che discende dalla Dir. CEE 75/268. Dal 1/01/2010 entra in vigore la definizione presente nel Reg. (CE) 1698/05.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 > dell'80%: punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 30% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 30 fino al 50% punti 2 > del 50 fino all'80% punti 4 > dell'80% punti 8
---	--

Le UBA sono date da bovini, ovicapri, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze iscritte nel *repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone*).

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Dimensione dell'allevamento

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Consistenza di stalla dell'UPZ collegata all'UTE di riferimento della domanda pari o superiore a 7 UBA	da 7 fino a 10 UBA punti 1 >di 10 fino a 20 UBA punti 3 > di 20 fino a 40 UBA punti 6
--	--

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Tipologia di imprenditore

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Allevatore in possesso del titolo di Imprenditore agricolo professionale o Coltivatore diretto:	punti 6
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

Misura 214 - Pagamenti agroambientali – sottomisura a)

I. Firma elettronica

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Apposizione di firma elettronica sulla domanda presentata tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA):	punti 0,5
---	------------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

II. Priorità per l'adesione alle azioni della misura

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) adesione all'azione a.1 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica':	punti 10
b) adesione all'azione a.2 'Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata':	punti 1
c) adesione all'azione a.3 'Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali':	punti 12
d) adesione all'azione a.4 "Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità":	punti 5
e) adesione all'azione a.5 'Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%':	punti 5

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d e II.e sono cumulabili nel limite di punti 13.

III. Priorità per aree

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) % di UTE ricadente nelle zone: <ul style="list-style-type: none">• SIC;• ZPS;• aree protette e aree contigue;• SIR:	da 20% a 50% punti 1 > di 50% a 75% punti 2 > di 75% punti 3
b) % di UTE ricadente nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) per una superficie pari ad almeno:	da 20% a 40% punti 5 > di 40% a 60% punti 8 > di 60% a 80% punti 11 > di 80% punti 14

I punteggi di cui alle lett. III.a, III.b sono cumulabili nel limite di punti 16.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

IV. Adesione ai progetti integrati territoriali

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Adesione ai progetti integrati territoriali:	punti 1
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

V. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

Il richiedente non è stato inserito, nei 5 anni precedenti la ricezione della domanda, in un elenco di liquidazione approvato, con riferimento al Reg. CEE 2078/92 e alla misura 6 "Misure Agroambientali" del PSR 2000/06	punti 3
--	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto.

VI. Adesione a sistemi di certificazione

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato iscritto per la prima volta, o era iscrivibile per la prima volta, all'elenco regionale toscano dei produttori biologici (L.R. n. 49/97) successivamente al 30 giugno dell'anno precedente la domanda di aiuto riferita all'azione a.1	punti 2
--	----------------

b) il richiedente è un concessionario del marchio "Agriqualità" ai sensi della L.R. 25/99 o fornitore di un concessionario:	punti 2
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

Il punteggio della lettera VI.b è attribuibile solo ai richiedenti le cui UTE ricadono all'interno dei casi previsti alle lettere III.a, III.b.

I punteggi delle lettere VI.a e VI.b sono alternativi tra di loro all'interno delle zone di cui al punto III.

Il punteggio della lettera VI.a è attribuibile solo ai richiedenti che aderiscono all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

VII. Presenza di allevamenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 4,5
--	------------------

b) UTE con presenza di UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura integrata ai sensi della L.R. n. 25/99 con una consistenza di stalla di almeno 5 UBA o una consistenza dell'apiario di almeno 100 arnie:	punti 3
---	----------------

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto

I punteggi dei punti VII.a e VII.b sono alternativi.

VIII. Preferenze in caso di parità di punteggio

a) minor importo di contributo concedibile;

b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

Misura 215 - Pagamenti per il benessere degli animali

I. Tipologia aziendale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

Azienda a prevalente attività zootecnica	punti 16
--	-----------------

II. Miglioramento genetico degli animali

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con almeno il 50% di riproduttori maschi e femmine iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici rispetto alle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 8 oltre l'80%: punti 11
--	--

III. Biodiversità animale

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ con animali appartenenti a razze iscritte nel <i>repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone</i> per almeno il 50% delle UBA totali della stessa UPZ.	dal 50 all'80%: punti 4 oltre l'80%: punti 7
--	---

IV. Zona

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UTE collegata all'UPZ di riferimento con oltre il 50% della SAU in zona classificata montana e/o zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, ai sensi della Dir. 75/268/CEE;	punti 3
---	----------------

V. Allevamento biologico

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

UPZ condotta secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91;	punti 3
--	----------------

VI. Preferenze in caso di parità di punteggio

In caso di parità di punteggio è prioritaria la domanda con numero maggiore di UBA

3.5.3 Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità

misura	minimale	massimale
211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuta del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane		L'indennità di € 100 ad ettaro di seminativo e/o pascolo viene abbattuta del 50% qualora la superficie che ha diritto all'indennità (all'interno della zona svantaggiata non montana) ecceda la soglia di ettari 50 sull'UTE di riferimento. L'abbattimento si applica ai soli ettari che superano la suddetta soglia. Non possono comunque essere liquidati importi superiori a € 15.000/UTE all'anno
214 Pagamenti agro-ambientali	Per le azioni a.1 e a.2 non sono concessi pagamenti per superfici inferiori ad 1 ha, ad eccezione che per le colture orticole, e comunque non sono concessi importi inferiori a € 300 per domanda. Per l'azione b.1 non sono concessi pagamenti per meno di una UBA.	Per le azioni a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e a.2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata" sussistono le seguenti riduzioni progressive per scaglioni: <ul style="list-style-type: none"> • per pagamenti da 20.000 € a 50.000 € viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 €, • per pagamenti da 50.001 € a 100.000 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 €; • per pagamenti da 100.001 € viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 €
215 Pagamenti per il benessere degli animali	Non sono concessi pagamenti per consistenze di stalla inferiori a 10 UBA ed in particolare per i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> - 290 € per allevamenti di ovicaprini da latte - 300 € per allevamenti di bovini da latte - 220 € per allevamenti di bovini da carne 	

3.5.4 Tempistica

Per le misure:

(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");

(215) Pagamenti per il benessere degli animali;

Di seguito si riportano i principali passaggi procedurali e la relativa tempistica per la ricezione delle domande, il loro trattamento, l'assegnazione dei contributi, la loro effettiva erogazione e le fasi di controllo e monitoraggio di quanto realizzato o previsto.

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Per le misure 211, 212 e 214, entro il 15/5, presentazione delle domande di aiuto e di pagamento utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009. Per la misura 215, entro il 16/6 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010
Entro il 30/4, presentazione delle domande utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2007		
Entro il 31/5, presentazione delle domande utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2008	Entro il 27/11 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura (escluso misura 215)	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura
Entro il 31/7 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Per la misura 214 presentazione delle domande di aiuto per i fondi 2010 entro il 31/10.	

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

3.6. Modalità di presentazione e gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della misure dell'asse 4 (escluso quelle a sostegno degli investimenti)

(paragrafo inserito con DGR n. 97/2010)

3.6.1. Misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio"

3.6.1.1. Ambito di applicazione

Il sostegno previsto dalla misura 431 si applica esclusivamente ai GAL riconosciuti dalla Giunta regionale quale unici soggetti responsabili dell'attuazione dell'Asse 4 "Metodo Leader" del PSR della Regione Toscana. Le presenti procedure si applicano ai fondi previsti per la misura 431 a partire dall'annualità 2010 della tabella 14.2 che precede a fronte delle spese sostenute dai Gal dalla data del loro riconoscimento, fatto salvo quanto già imputato alla precedente domanda di pagamento relativa ai fondi dell'annualità 2009.

3.6.1.2. Domanda di aiuto

La domanda deve essere compilata secondo lo schema presente nel sistema ARTEA. La domanda di aiuto contiene una previsione complessiva della spesa prevista dal GAL per la gestione del gruppo, l'acquisizione di competenze e l'animazione nella prima o seconda fase; la previsione è ripartita per voci di spesa. Gli importi di riferimento della domanda sono quelli previsti dal 2010 in poi nella tabella 14.2 che precede.

Il contributo massimo richiedibile è pari al 90% delle spese ammissibili, nel rispetto degli importi massimi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL e riportati nella tab. 14.2.

3.6.1.2.1. Termini per la presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto è presentata dal GAL una sola volta per fase di programmazione (v. precedenti tabb. n. 11 e 12).

Le domande possono essere presentate esclusivamente successivamente alla data di conclusione con esito positivo della procedura istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo relativa ai fondi dell'annualità 2009 oppure relativa ai fondi della prima fase.

In ogni caso la domanda relativa alla seconda fase non può essere presentata prima del 1.7.2012.

3.6.1.2.2. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate, pena la non ricevibilità, alla Provincia competente per territorio.

La domanda deve essere sottoscritta direttamente nel sistema ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e smi, con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante rilascio di utenza e password da parte di ARTEA. I GAL, utilizzando la modalità di sottoscrizione telematica, sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione.

Non sono ricevibili domande di aiuto sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.6.1.2.3. Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.R. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), tutti i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale. Per il GAL il fascicolo aziendale deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Copia documento di riconoscimento
Documenti fiscali e societari (*)	Copia codice fiscale e partita IVA
	Statuto

	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

3.6.1.2.4. Istruttoria della domanda di aiuto

La Provincia o la Commissione interprovinciale (nel caso di GAL che interessa più Province) effettua la verifica della completa compilazione, conformità, pertinenza e coerenza della domanda di aiuto presentata dal GAL relativamente:

- a quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2007/2013,
- al rispetto degli importi totali dei contributi assegnati dalla Giunta regionale a ciascun GAL e riportati nella tab. 14.2,

e provvede a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, determinando l'elenco delle spese ammesse e l'importo totale ammesso a contributo.

Nel caso in cui la verifica produca un esito negativo, la Provincia o la Commissione interprovinciale invia al GAL una richiesta di modifica e correzione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno) il GAL è tenuto a recepire le modifiche richieste tramite la presentazione di una nuova domanda di aiuto, pena la decadenza della domanda e la non ammissione a contributo.

3.6.1.2.5. Emissione degli atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria con esito positivo della domanda di aiuto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione sul sistema ARTEA della domanda correttamente compilata, la Provincia competente provvede a:

- i) emettere l'atto di assegnazione dei contributi che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del GAL e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo delle spese ammesse;
 - importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto);
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 - le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di acconto;
 - il termine e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal GAL;
 - gli impegni che graveranno sul GAL durante le attività previste e successivamente al saldo dei contributi.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dalla Provincia competente sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA.

- j) inviare l'atto di assegnazione al GAL, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- k) registrare l'atto di assegnazione sul sistema ARTEA.

3.6.1.3. Altre fasi del procedimento

3.6.1.3.1. Anticipo

Con la domanda di aiuto il GAL può richiedere contestualmente l'anticipo pari al 20% del contributo ammesso. A tal fine, il GAL deve presentare alla Provincia copia di una garanzia fidejussoria (*l'originale deve essere inviato ad ARTEA*):

- con scadenza pari ad almeno la data prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, maggiorata di 6 mesi rilasciata a favore di ARTEA OPR;
- pari al 110% dell'importo richiesto;
- redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.

3.6.1.3.1.1. Istruttoria della richiesta di anticipo

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente acquisisce la copia garanzia fidejussoria e ne verifica:

- la conformità;
- la scadenza: la garanzia deve avere una scadenza pari ad almeno la data prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, maggiorata di 6 mesi;
- l'importo per cui è stata richiesta, che deve corrispondere al 110% dell'anticipazione richiesta.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente sottoscrive con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione degli anticipi.

Per le sole richieste con esito negativo si provvede alla comunicazione delle motivazioni al GAL tramite lettera raccomandata.

ARTEA OPR si accerta dell'idoneità dell'Istituto emittente della garanzia fidejussoria, in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

L'importo ricevuto a titolo di anticipo è detratto a conguaglio nella liquidazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

3.6.1.4. Variante delle spese previste

Sono considerate varianti soggette ad autorizzazione le modifiche con aumenti o diminuzioni di importo superiore al 20% del totale della spesa ammessa per singola tipologia di spesa indicata nella domanda di aiuto; le modifiche di altro tipo possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento finale alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

Le varianti devono comunque rispettare i vincoli relativi all'importo destinato all'animazione.

Le varianti delle spese previste devono essere preventivamente valutate e autorizzate prima della loro realizzazione; a tal fine deve essere presentata una specifica richiesta.

3.6.1.4.1. Richiesta di variante

La richiesta di variante deve essere presentata alla Provincia competente prima della esecuzione delle spese relative ed entro il 30° giorno precedente alla scadenza prevista nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l'ammissibilità delle varianti.

3.6.1.4.2. Istruttoria della richiesta di variante

L'istruttoria della richiesta di variante consiste nella verifica degli elementi sopra elencati; nel caso di esito positivo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente per l'istruttoria provvede:

- 1) a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2) ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, per la modifica dell'atto di assegnazione precedente da parte del soggetto competente;
- 3) a comunicare al GAL l'esito motivato della richiesta.

Nel caso di varianti che comportino un aumento della spesa complessiva ammessa, il GAL deve impegnarsi alla completa realizzazione delle spese, fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione della spesa complessiva ammessa, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, qualora necessario, ai fini del rispetto della percentuale massima di contribuzione prevista dalla misura e degli importi massimi previsti nella tabella 14.2 del presente documento.

3.6.1.5. Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera alla Provincia competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione e/o variazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascuna Provincia o Commissione interprovinciale competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

3.6.1.6. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di accertamento delle spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda stessa con richiesta del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di acconto o a titolo di saldo.

Non sono ricevibili domande di pagamento sottoscritte con firma autografa.

La domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso; la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

3.6.1.6.1. Domanda di pagamento a titolo di acconto

Sono ammesse domande per acconti a fronte delle spese già sostenute; non è possibile presentare più di una domanda per semestre, inteso come periodo 1.1/30.6 e 1.7/31.12 di ogni anno.

L'importo cumulato delle domande per acconti presentate in un determinato anno solare non può eccedere la quota annuale relativa allo stesso anno indicata nella tab. 14.2 che precede. L'importo totale delle domande di pagamento a titolo di acconto non può eccedere il 60% dell'importo complessivo concesso al GAL dalla Provincia competente.

3.6.1.6.2. Domanda di pagamento a titolo di saldo

Per la prima fase di programmazione, la domanda di pagamento a titolo di saldo deve essere presentata non prima del 30.6.2012, mentre per la seconda fase non prima del 30.6.2015 e non oltre il 30.8.2015.

3.6.1.6.3. Modalità di presentazione della domanda di pagamento (per acconto e saldo)

Le spese sostenute devono essere rendicontate inserendo nel sistema ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti effettuati. A seguito dell'accertamento delle spese sostenute, la Provincia o la Commissione interprovinciale provvede alla redazione e alla sottoscrizione di un verbale nel sistema ARTEA e su tale base produce un elenco di liquidazione corrispondente al contributo relativo ai costi totali accertati.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, alla Provincia competente entro il termine stabilito dalla stessa nell'atto di assegnazione (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda in relazione alle spese ammesse a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria per la domanda di pagamento, da prodursi alla Provincia o alla Commissione interprovinciale competente contestualmente alla domanda mediante inserimento nel sistema ARTEA:

- 1) copia delle fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente e dei relativi giustificativi di pagamento. I documenti di spesa dovranno contenere i seguenti elementi:
 - intestazione del GAL;
 - descrizione dell'oggetto della spesa in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;
 - importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso;
- 2) ove pertinente, documentazione ufficiale relativa all'acquisizione di ciascuna fornitura o servizio dal quale sia possibile evincere l'attinenza con la misura 431;
- 3) dichiarazione a firma del legale rappresentante del GAL che attesti che per ciascuna fattura o altro documento contabile avente forza probante equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il GAL

non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

- 4) dichiarazione dettagliata a firma del legale rappresentante del GAL del rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di acconto.

Le domande di pagamento devono essere accompagnate da una relazione, redatta dal Responsabile tecnico amministrativo del GAL per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013, sul collegamento delle spese rendicontate con gli obiettivi della misura e contenente tutti gli elementi utili per l'esame della domanda.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui la Provincia o la Commissione interprovinciale competente ne riscontri la necessità.

Nel caso in cui la documentazione di corredo alla domanda di pagamento inviata alla Provincia competente non sia completa, quest'ultima invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta della Provincia o della Commissione interprovinciale competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il GAL è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

3.6.1.6.4. Istruttoria della domanda di pagamento (per acconto e saldo)

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento dello stato di avanzamento delle spese previste o di accertamento finale. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica, ove possibile e pertinente, delle realizzazioni e dei beni acquistati previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto di assegnazione. La domanda di acconto può essere verificata solo sulla base della documentazione tecnica e contabile, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione delle spese previste. In tali casi la visita sul luogo dell'operazione è pertanto esclusa ai sensi del comma 4 secondo cpv. dell'art. 26 del Reg. CE n. 1975/06, per cui la verifica è solo documentale.

In ogni caso la verifica documentale comprende:

- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti effettuati;
- la definizione dell'importo complessivo della spesa ammessa e del relativo contributo spettante, nei limiti di quanto assegnato;

La visita sul luogo è articolata in modo da accertare, ove pertinente:

- la realtà delle spese oggetto della domanda;
- la avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti o realizzati;
- la conformità di quanto realizzato con l'operazione a quanto era stato ammesso a contributo in base alla domanda di aiuto;
- il funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste nella domanda di aiuto.

Gli originali delle fatture o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

"Provincia di /Commissione interprovinciale delle Province di

Reg. (CE) n. 1698/2005 PSR 2007/2013

Misura 431 'Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione'

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [codice unico progetto ARTEA]

per euro

Rendicontazione effettuata in data ";

nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore o degli istruttori.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede quindi:

- a redigere e sottoscrivere il verbale di sopralluogo, ove pertinente, controfirmato dal soggetto competente per il GAL o da un suo rappresentante;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale o di acconto;
- a sottoscrivere con firma digitale o qualificata (D. Lgs n. 82/2005 artt. 20 e 21) l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al GAL.

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, con idoneo provvedimento, approva gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato nell'elenco di liquidazione.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo la Provincia o la Commissione interprovinciale competente provvede:

- a comunicare al GAL tramite lettera raccomandata le motivazioni, specificando che il GAL ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

La durata del procedimento di istruttoria della domanda di pagamento non può eccedere i 30 giorni, nel caso di acconto, e 60 giorni nel caso di saldo, dalla data di ricezione della domanda di pagamento completa di ogni elemento.

3.6.1.6.5. Liquidazione delle domande di pagamento

Contestualmente all'invio tramite il sistema ARTEA di ciascuna liquidazione dell'acconto o del saldo, la Provincia o la Commissione interprovinciale competente invia gli esiti dell'istruttoria agli uffici regionali competenti, con richiesta di nulla osta al pagamento da parte dell'Organismo pagatore. ARTEA OPR procede alla liquidazione esclusivamente previo nulla osta degli uffici regionali.

Per il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo, il nulla osta degli uffici regionali è condizionato alla verifica dei seguenti elementi di avanzamento dell'attività del GAL, ovvero dell'effettivo avanzamento procedurale e finanziario del programma di competenza di ciascun GAL:

- procedure per la selezione dei beneficiari finali pubblicate;
- graduatorie pubblicate;
- convenzioni stipulate;
- inizio lavori accertati;
- indicatori fisici di realizzazione e livello di spesa raggiunto;
- accertamenti per SAL e saldi effettuati;
- regolarità e completezza dei rapporti di esecuzione e di ogni altro adempimento a carico del GAL;
- partecipazione ad eventi e a corsi di aggiornamento e informazione organizzati dalla regione Toscana ARSIA;

nonché dell'esito dei controlli sull'attività del GAL effettuati dalle Province.

I parametri di cui sopra sono desunti dai rapporti trimestrali e dalla relazione annuale redatti dai GAL, come previsto al successivo paragrafo 5.6 "Monitoraggio e rapporti di esecuzione", dai cronoprogrammi periodicamente inviati all'Autorità di Gestione e dai dati desunti dal sistema ARTEA; tali informazioni possono inoltre essere accertate anche mediante visite periodiche effettuate presso la sede del GAL.

Solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche, il settore regionale competente può vistare la richiesta di nulla osta alla liquidazione dei fondi presentata dal GAL inviandone copia al GAL stesso, alla Provincia competente ed ad ARTEA OPR.

Qualora non sia avvenuto il rilascio del nulla osta per inadempienza del GAL, i termini per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo sono sospesi e conseguentemente il GAL è tenuto a dilazionare i termini di validità della polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura, pena la decadenza dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento relative agli importi rendicontati come acconto sono liquidate integralmente, mentre al momento del saldo si procederà al conguaglio di quanto già ricevuto dal GAL a titolo di anticipo e di acconto e verrà di conseguenza definito l'importo da liquidare a titolo di saldo finale.

Nel caso che il GAL entro i 12 mesi successivi alla ricezione dell'anticipo non rendiconti spese ammissibili ai sensi della misura 431, l'anticipo viene revocato, con conseguente recupero delle somme erogate.

3.6.1.7. Proroga dei termini

In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di giorni totali previsti nell'atto di assegnazione per la realizzazione del progetto, e comunque non oltre 90 giorni, e viene concessa a modifica dell'atto di assegnazione già emanato dalla Provincia competente.

La concessione della proroga è subordinata:

- alla verifica dei gravi motivi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalle azioni del GAL, che

- determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento delle spese previste;
- alla verifica e all'aggiornamento della scadenza della garanzia fidejussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

3.6.1.7.1. Richiesta di proroga

Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire alla Provincia competente entro il 30° giorno precedente la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento previsto nell'atto di assegnazione, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause di forza maggiore del dilazionarsi delle spese previste;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- l'impegno alla completa conclusione delle spese previste alla loro rendicontazione entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

3.6.1.7.2. Istruttoria della richiesta di proroga

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente:

- 1) per le richieste accolte, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, tramite modifica dell'atto di assegnazione e registrazione sul sistema ARTEA;
- 2) per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data, o comunica con lettera raccomandata al GAL l'intenzione di procedere alla revoca del contributo, consentendogli di presentare, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni in merito.

3.6.1.8 Istruttoria di recupero

La Provincia o la Commissione interprovinciale competente, per le domande per le quali l'Organismo pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato o dell'intero importo provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'Organismo Pagatore.

4. PROGRAMMAZIONE LOCALE

Nel primo anno di attuazione del PSR, per attivare la ricevibilità delle domande sul proprio territorio le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni devono comunicare agli uffici della Giunta regionale entro il 21/01/08 la ripartizione per misura delle risorse loro assegnate. Tale ripartizione deve rispettare i totali per asse dell'intero quadriennio e il totale per anno, comprendente tutti e tre gli assi prioritari. La prima programmazione finanziaria deve tenere conto delle misure per cui è prevista la pubblicazione dei bandi in tempo utile per la prima scadenza per la predisposizione delle graduatorie (15/04/2008) e deve essere accompagnata da una relazione che motiva le scelte finanziarie effettuate. Le previsioni finanziarie per misura devono tenere conto degli importi necessari al pagamento degli impegni pluriennali assunti nel periodo 2000/06.

Entro il 31/7/08, le Province presentano agli uffici della Giunta regionale i programmi locali di sviluppo rurale (PLSR), concertati e condivisi con le Comunità montane e le Unioni di Comuni.

A partire da un'analisi del territorio di competenza, tali programmi individuano i principali fabbisogni, le strategie prescelte in relazione ad essi con l'indicazione delle misure attivate, le loro dotazioni finanziarie nonché l'indicazione dei criteri aggiuntivi di selezione delle operazioni finanziate e delle eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari.

I PLSR contengono inoltre un'articolazione specifica elaborata ed approvata dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza, comprendente le misure attivate, le loro dotazioni finanziarie e l'indicazione dei criteri aggiuntivi di selezione delle operazioni finanziate e delle eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni per l'assegnazione delle risorse ai beneficiari.

Alle Province è affidato il compito di coordinamento della programmazione FEASR su tutto il territorio provinciale, compreso la programmazione locale di competenza dei Gruppi di azione locale (GAL) nell'ambito dell'attuazione dell'asse 4 "Metodo LEADER".

Su richiesta unanime di tutti gli enti che operano in un determinato territorio provinciale, la Provincia può presentare un piano finanziario unico, comprendente tutte le risorse assegnate ad essa e a tutti gli altri Enti competenti per il suo territorio (Comunità montane e Unioni di Comuni). L'approvazione del piano unico produce di conseguenza la formazione di un'unica graduatoria provinciale, ferme restando le competenze di ciascun Ente nel procedimento amministrativo per l'assegnazione e l'erogazione dei fondi per le domande riferite al territorio di sua competenza. La Provincia garantisce il coordinamento delle attività amministrative collegate alla gestione del piano finanziario unico e delle domande ad esso riferite.

In assenza di un programma locale approvato, vigono unicamente le norme regionali previste nelle procedure di attuazione e nei bandi per la selezione delle domande.

I PLSR hanno validità per tutto il periodo di programmazione. I PLSR, approvati dalla Giunta regionale, entrano in vigore a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Toscana. I PLSR possono essere modificati con un'unica proposta annuale, presentata entro il 31/7 di ogni anno, contestualmente alla revisione della programmazione finanziaria.

Le specifiche relative alle modalità di presentazione e redazione dei PLSR sono definite con successivo atto della Giunta regionale.

Le Province redigono i PLSR tenendo conto dei Patti per lo Sviluppo Locale (PASL) stipulati con la Giunta regionale.

Alle Province e alle Comunità Montane è data la possibilità di incrementare fino ad un massimo di 10 punti i punteggi previsti nel DAR per ciascun criterio di selezione delle domande riferite alle singole misure del PSR, tenendo presente le seguenti specifiche:

- possono essere attribuiti un massimo due punti ulteriori per ciascun criterio, fermi restando i massimali indicati nel DAR per ciascun criterio.
- per le misure 121 e 123 (sottomisura a), devono essere attribuiti almeno tre punti ulteriori ai criteri di selezione riferiti agli investimenti prioritari o ai territori prioritari per comparto produttivo.

Inoltre può essere aggiunto:

- un ulteriore criterio (max 2 punti ulteriori) riferito a progetti o tipologie di progetti previsti dal Patto territoriale per lo sviluppo locale (PASL), concordato con la Giunta regionale;
- un ulteriore criterio (max 2 punti ulteriori) riferito ai progetti inseriti nei Programmi integrati territoriali (PIT), di cui al successivo paragrafo 8.

5. Metodo LEADER

La Programmazione e gestione secondo il metodo LEADER delle misure inserite nell'asse 4 'Metodo LEADER'²⁶ del PSR è demandata ai Gruppi di Azione Locale individuati secondo le modalità indicate nella DGR n. 785/07 e nei successivi provvedimenti attuativi.

5.1 *Responsabilità ed impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL)*

Secondo quanto previsto dal PSR e come specificato nel d.d. n. 83/08 "il GAL è l'unico soggetto responsabile dell'attuazione dell'Asse 4 'Metodo LEADER' nel territorio di riferimento; al GAL spetta la definizione della strategia di sviluppo locale, l'animazione socioeconomica del territorio a supporto dell'attuazione della propria strategia di sviluppo, la selezione dei beneficiari finali ed il controllo sui progetti finanziati".

Per la gestione delle strategie, effettuata secondo le modalità previste nello stesso decreto, il rappresentante legale del GAL deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Toscana nel quale impegna la società:

- a. a rispettare, nell'attuazione della SISL, la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- b. ad utilizzare i fondi ad esso assegnati unicamente per azioni conformi a quanto previsto nella SISL approvata dalla Giunta regionale;
- c. ad attivare uno specifico conto corrente per la gestione dei fondi trasferiti da ARTEA ai sensi della misura 431 per la copertura delle spese di gestione, acquisizione di competenze e animazione sul territorio, dal quale debbono transitare tutte le spese effettuate ai sensi di tale misura;
- d. a mantenere in ogni caso una contabilità separata e specifica relativa alle attività di programmazione e gestione della SISL;
- e. a darsi un regolamento interno nel quale sia descritta l'organizzazione della società (organigramma, modalità di gestione del personale con specifiche per quello destinato part-time al LEADER, procedure per l'assegnazione di incarichi esterni, procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 ecc.), le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti, e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL, nonché i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi. Il regolamento deve essere adottato dall'organo decisionale del GAL entro sei mesi dall'approvazione della SISL e comunicato alla Provincia competente;
- f. a dichiararsi responsabile di tutto ciò che riguarda i rapporti con i beneficiari finali o i fornitori del GAL;
- g. a valutare ed ammettere le domande di aiuto solo se conformi agli obiettivi, ai criteri di selezione e alle procedure definite dalla Giunta regionale;
- h. a garantire l'aggiornamento costante della banca dati degli aiuti concessi a titolo 'de minimis', con l'inserimento degli importi concessi;
- i. a comunicare agli uffici regionali la pubblicazione di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali emessa entro la data di pubblicazione della stessa;
- j. ad inviare agli uffici regionali entro il 15/4 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici stessi;
- k. a gestire tutte le procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi tramite il sistema informatico di ARTEA;
- l. a conservare la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati secondo le modalità di archiviazione e catalogazione disposte dagli uffici regionali;
- m. nel caso di decadenza del riconoscimento, a trasmettere tutta la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati al nuovo soggetto riconosciuto dalla Giunta regionale quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'asse 4 nel territorio di riferimento;
- n. a conservare, per un periodo minimo di cinque anni dopo il termine ultimo per l'esecuzione delle spese (31/12/2015), la documentazione relativa ai singoli progetti finanziati a disposizione per eventuali controlli;

²⁶ Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

- o. a consentire in ogni momento ai soggetti preposti per il controllo l'accesso nei propri locali per l'effettuazione delle verifiche sull'attività del GAL in rapporto alla gestione della SISL, mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria;
- p. a comunicare alle Province competenti e agli uffici regionali ogni variazione nella composizione della società operante in qualità di GAL;
- q. ad attivare una costante azione di informazione e pubblicità sulle opportunità e sulle realizzazioni di LEADER, in particolare mediante l'attivazione di un sito internet ufficiale del GAL, e a verificare nel contempo che i beneficiari finali pubblicizzino il sostegno ricevuto, il tutto secondo le modalità stabilite al paragrafo 3.3.3.2.11 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità";
- r. ad assumere tutte le decisioni relative alla gestione ed assegnazione e liquidazione dei finanziamenti di competenza del GAL mediante deliberazione dell'organo societario;
- s. limitatamente al territorio di propria competenza e nel caso che il GAL operante su LEADER Plus non sia in grado di adempiere, a garantire la conservazione e l'accessibilità per eventuali controlli della documentazione relativa ai singoli progetti finanziati in riferimento alle fasi di programmazione precedente (IC LEADER Plus), per un periodo minimo di cinque anni dopo la chiusura del programma;
- t. a dotarsi, preliminarmente alla produzione degli elenchi di liquidazione, di una polizza rischi per i danni eventualmente arrecati ai beneficiari finali e alle autorità responsabili dell'attuazione del programma, con un massimale pari ad almeno il 5% della spesa pubblica complessiva prevista dalla SISL; una copia di tale polizza deve essere inviata ad ARTEA.

Nello stesso atto, il GAL indica i soggetti e le modalità di destinazione finale della documentazione relativa alla gestione della SISL e dei beni acquisiti con i fondi PSR.

Il mancato rispetto di uno solo degli impegni sopra elencati comporta l'immediata sospensione dell'operatività del GAL in riferimento all'attuazione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR e la sospensione dei trasferimenti al GAL dei fondi previsti per la misura 431 "Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione"; la reiterazione dell'inadempienza produce la decadenza del riconoscimento regionale espresso con DGR n. 216/08. In conseguenza di tale provvedimento, la Giunta regionale può nominare un commissario cui affidare la gestione delle operazioni di attuazione e di chiusura della Strategia integrata di sviluppo locale del GAL a cui è stato revocato il riconoscimento. In caso di decadenza, la Provincia competente dispone la revoca dei contributi concessi a titolo di cofinanziamento delle spese di funzionamento del Gal.

5.2 Gestione della SISL

5.2.1 Principi generali

In quanto unici soggetti riconosciuti dalla Giunta regionale per la programmazione e gestione dell'asse 4 'Metodo LEADER' del PSR, i GAL sono responsabili della corretta attuazione della SISL e delle misure/sottomisure/azioni da essi inserite nella programmazione. In tal senso i GAL, nell'ambito delle competenze loro attribuite, devono operare secondo criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza e procedere con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla strategia e la eventuale fruizione dei sostegni in essa previsti. In linea generale, per quanto concerne il procedimento di selezione delle domande di aiuto e del loro successivo finanziamento, i GAL devono rispettare le norme previste dalla legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa previste dal D.P.R. n. 445/00 e dalla DGR n. 1058/01, in particolare per quanto riguarda la materia delle autocertificazioni, di cui il GAL deve assicurare il controllo a campione con le modalità stabilite con apposito regolamento interno.

I compiti, le funzioni e le competenze tecnico amministrative dei GAL sono quelle delineate al paragrafo 1.1 'Competenze tecnico amministrative sulle singole misure'.

5.2.2 Modifiche della SISL

Le modifiche alle strategie integrate di sviluppo locale approvate dalla Giunta regionale devono essere in ogni caso preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti prima di darvi attuazione.

Le modifiche alla SISL che richiedono un'approvazione da parte della Giunta regionale preventivamente alla loro messa in opera sono:

- a) una variazione in aumento o diminuzione pari o superiore al 10% e comunque di importo pari ad almeno 50.000 € della dotazione per misura/sottomisura/azione (fatta eccezione per le azioni della misura 313, la cui dotazione può essere variata senza che ciò costituisca modifica ai sensi del presente paragrafo) di cui al piano finanziario allegato alla SISL approvata dalla Giunta regionale;
- b) la soppressione o attivazione di un tema catalizzatore;

c) la soppressione o attivazione di una misura/sottomisura/azione.

Le modifiche alle SISL di cui ai punti b) e c) che precedono possono essere presentate dai GAL una volta all'anno entro il 30.6 di ogni anno, e devono essere approvate dalla Giunta regionale con procedura analoga a quella prevista dal d.d. n. 83/08. Per quanto concerne le modifiche di cui alla lettera a) la valutazione, e conseguente approvazione, di quanto richiesto è demandata esclusivamente alla Giunta regionale.

In corso di programmazione non è ammissibile la modifica del tema catalizzatore principale scelto all'atto di prima presentazione della SISL, salvo casi specifici collegati a mutamenti significativi del quadro socio economico che producono un significativo mutamento dei fabbisogni territoriali.

Le proposte di modifica possono essere presentate in ogni momento in caso di modifica del PSR con emanazione di nuovi indirizzi per l'attuazione delle misure/sottomisure/azioni dell'asse 4 per la selezione delle domande, in tal caso la procedura di approvazione segue l'iter delineato nel d.d. n. 83/08.

Le modifiche alla SISL che non rientrano nei casi di cui al precedente capoverso, devono comunque essere presentate alla Provincia competente e agli uffici regionali almeno trenta giorni prima della loro applicazione per la verifica del mantenimento dei rapporti finanziari fra i temi catalizzatori e della coerenza con la programmazione settoriale regionale e locale secondo quanto disposto dal d.d. n. 83/08. Trascorso tale termine temporale, in assenza di comunicazioni da parte della Provincia competente o degli uffici regionali, le modifiche si ritengono approvate.

Le richieste di modifica delle SISL possono essere presentate fino al 30/6/2014.

5.3 Modalità di attuazione della SISL

5.3.1 Emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali

Gli uffici regionali referenti per misura/sottomisura/azione producono gli indirizzi per l'attuazione delle stesse, contenenti le condizioni di accesso, di ammissibilità e di priorità ritenute essenziali a prescindere dalle specificità territoriali. Il GAL, nella predisposizione e gestione delle proprie procedure per la selezione dei beneficiari finali, deve obbligatoriamente attenersi a tali indirizzi e raccordarsi costantemente con gli uffici regionali referenti di misura/sottomisura/azione i quali supportano i gruppi nella fase di redazione e gestione delle procedure stesse.

Negli indirizzi sono già indicati i criteri di selezione delle domande ed i relativi punteggi, con un massimo di 4 punti per ciascun criterio, per un totale di 20 punti.

Sulla base degli indirizzi prodotti dagli uffici regionali, ai GAL è data la possibilità di:

- individuare eventuali ulteriori limitazioni ed esclusioni, laddove previsto negli indirizzi;
- assegnare un massimo di ulteriori 20 punti ai criteri di selezione previsti negli indirizzi per ciascuna misura/sottomisura/azione;
- inserire uno o due ulteriori criteri di selezione relativi rispettivamente al territorio e alla tipologia di investimento;

in ogni caso, il punteggio di ciascun criterio non può essere incrementato di più di 4 punti, fermi restando gli eventuali massimali indicati negli indirizzi per ciascun criterio.

L'importo totale dei contributi concedibili non può eccedere la dotazione prevista nella SISL approvata dalla Giunta regionale.

Le procedure per la selezione dei beneficiari finali prima di essere pubblicate, devono essere presentate all'approvazione del Consiglio di amministrazione del GAL accompagnate da una relazione tecnica a firma del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013 del GAL nel quale emergano chiaramente la coerenza e la conformità degli stessi con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL, con gli indirizzi regionali ed il rispetto delle presenti norme di attuazione.

Prima della pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, ai GAL è demandato il necessario raccordo con ARTEA per la messa a punto del sistema informatizzato di presentazione delle domande, predisposto a cura dell'Agenzia per la ricezione e gestione delle domande di aiuto.

Il GAL deve garantire che l'individuazione dei beneficiari sia attuata con la massima trasparenza, mediante procedure ad evidenza pubblica rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili, in particolare con la pubblicazione sul sito del GAL, sul portale della Regione Toscana, sugli albi degli Enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL compresa la Provincia, sul portale della Camera di Commercio provinciale, almeno per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché di un comunicato sui principali quotidiani con cronaca locale. Le procedure per la selezione dei beneficiari finali devono essere comunicati anche alle Province competenti, accompagnati da una relazione sulla pubblicità data agli stessi; le

Province segnalano all'Autorità di Gestione i casi di procedure per la selezione dei beneficiari finali per le quali non è stata data la necessaria pubblicità.

In ogni caso, la scadenza per la presentazione delle domande non deve essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione della procedura per la selezione dei beneficiari finali.

5.3.2 Selezione dei beneficiari

Ai sensi della L.R. n. 45/07, i soggetti che intendono presentare domanda sulle misure del PSR incluse nella SISL sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dal decreto del Direttore di ARTEA n. 142/07, n. 191/2008 e s.m.i., le domande di aiuto sono presentate al GAL direttamente tramite il sistema informatizzato ARTEA con firma elettronica.

Nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il titolare della domanda deve attestare che il progetto per il quale richiede i contributi non gode di nessuna altra agevolazione finanziaria pubblica. Negli altri casi i beneficiari finali devono indicare l'origine e la disponibilità dei fondi impiegati per il cofinanziamento delle opere ammesse a contributo. Sempre in tale ambito, qualora si tratti di un progetto interessante il settore extra-agricolo²⁷, il beneficiario ultimo deve dichiarare che l'impresa negli ultimi tre anni non ha avuto assegnati più di 200.000²⁸ € nell'ambito di regimi 'de minimis'²⁹; nel calcolo vanno compresi i contributi LEADER richiesti per il progetto³⁰ in questione che devono essere eventualmente ridotti per non andare oltre la soglia ammissibile.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa, ai GAL è richiesto di limitare le informazioni richieste ai beneficiari in sede di presentazione della domanda di aiuto in modo tale che queste ultime contengano esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità e le priorità, rimandando ai soli soggetti selezionati la produzione di documentazione più dettagliata ai fini dell'istruttoria vera e propria.

L'attribuzione automatica dei punteggi, effettuata dal sistema informatico di ARTEA, produce una graduatoria preliminare di progetti ammissibili a contributo che deve essere fatta propria dai GAL con idoneo atto dell'organo decisionale, in modo tale da permettere l'avvio delle procedure di istruttoria delle domande di aiuto pervenute. A tale graduatoria, valida per il periodo indicato nella procedura per la selezione dei beneficiari finali, deve essere data adeguata pubblicità mediante, almeno, pubblicazione sul sito del GAL, nell'albo degli enti pubblici ricadenti nel territorio di competenza di ciascun GAL, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e in forma di comunicato sui principali quotidiani di ampia diffusione nel territorio interessato. Copia della graduatoria deve essere inviata, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti.

Ai soggetti proponenti dei progetti che in base a tale graduatoria e alle risorse stanziare risultano finanziabili, i GAL richiedono l'integrazione di tutti i documenti utili alla verifica delle priorità dichiarate e alla valutazione di merito del progetto. Tale valutazione deve riguardare:

- la conformità della domanda ai requisiti previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali cui si riferisce;
- l'ammissibilità e la congruità degli investimenti e delle spese previste, in riferimento alla procedura per la selezione dei beneficiari finali, e al paragrafo 3.3.3 delle presenti norme;
- nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il rispetto della normativa 'de minimis' da verificarsi anche mediante la banca dati predisposta dalla Regione Toscana.

Nel processo di selezione, istruttoria e ammissione a contributo delle domande di aiuto ricevute, che non deve eccedere i 150 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, i GAL si avvalgono, se necessario, della collaborazione degli uffici regionali competenti al fine di determinare l'ammissibilità dei progetti presentati, e li informano circa gli esiti di tale processo.

²⁷ Sono inclusi nel settore extraagricolo tutti gli investimenti non riguardanti la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della CE.

²⁸ Ovvero 500.000 € se rientrante nei casi previsti dal PSR 2007/2013 di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2009/C 16/01) 'Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica' così come modificata dalla Comunicazione n. (2009/C 83/01) inerente la concessione di misure supplementari temporanee, applicabili fino al 31 dicembre 2010.

²⁹ Reg. CE n. 1198/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (de minimis), GU dell'Unione Europea L 379 del 28.12.2006

³⁰ Si tratta della verifica del rispetto della deroga per il "de minimis", che consente di non notificare alla Commissione europea i regimi di aiuto limitati da tale importo. Il rispetto delle condizioni "de minimis" viene verificato anche mediante la banca dati regionale.

L'istruttoria delle domande è effettuata da una commissione nominata dal GAL e presieduta dal Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 del GAL, composta da almeno due soggetti ed integrata eventualmente da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare. Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto. In generale, si precisa che i membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono di partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da ARTEA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, i GAL convocano i beneficiari finali per la definizione degli obblighi reciproci, mediante convenzioni da stipularsi secondo lo schema messo a disposizione dagli uffici regionali contenente le condizioni minime per la validità delle convenzioni stesse.

5.3.3 Obblighi del beneficiario finale dei contributi e del GAL

A seguito della decisione di assegnazione di contributo, il beneficiario finale ed il rappresentante legale del GAL devono sottoscrivere una convenzione con la quale:

- a) il beneficiario finale si impegna a:
 - 1) realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente conforme al progetto approvato, accettando e rispettando le prescrizioni e la tempistica fornite dal GAL, salvo cause di forza maggiore determinate e valutate dal GAL stesso;
 - 2) comunicare al GAL le date di inizio e termine dei lavori oggetto di contributo;
 - 3) relazionare al GAL sull'andamento del progetto almeno ogni quattro mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, indicando l'avanzamento procedurale e le spese sostenute;
 - 4) rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla chiusura del progetto e alla relativa definizione del contributo da erogare;
 - 5) presentare domanda di pagamento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori ed entro i termini stabiliti dal GAL;
 - 6) comunicare al GAL ogni variazione o modifica della propria struttura societaria od organizzativa;
 - 7) fornire ad ARTEA OPR un'idonea garanzia fideiussoria (se soggetto privato) o copia dell'atto di un organo dell'Ente richiedente (nel caso di ente pubblico) pari al 110% dell'importo degli anticipi eventualmente richiesti, secondo lo schema predisposto da ARTEA;
 - 8) eseguire scrupolosamente, per qualsiasi tipo di investimento, le azioni informative e pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto dai fondi comunitari, con le modalità disposte al paragrafo 3.3.3.2.11;
 - 9) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
 - 10) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale del GAL e degli altri soggetti competenti;
 - 11) restituire ad ARTEA OPR, su comunicazione del GAL ovvero della Regione Toscana, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
 - 12) conservare, secondo le modalità prescritte dal GAL e per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
 - 13) non cedere a terzi tramite transazioni a fini commerciali o distogliere dalla destinazione prevista nel progetto approvato le opere realizzate o le attrezzature acquistate per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento;
 - 14) sottoscrivere, contestualmente alla stipula della convenzione con il GAL, un atto unilaterale di impegno nei confronti della Regione Toscana relativo agli obblighi sopra elencati nella forma stabilita dagli uffici regionali.
- b) il GAL si impegna a:
 1. supportare, nell'ambito delle proprie competenze, il beneficiario finale nelle procedure finalizzate all'ottenimento del contributo dall'inizio, lavori alla determinazione del saldo;
 2. predisporre la liquidazione dei finanziamenti concessi secondo le modalità previste dal presente atto e dalle successive disposizioni di ARTEA;
 3. comunicare al beneficiario finale tutte le informazioni relative alle procedure attivate in suo favore ovvero a suo carico.

Relativamente agli adempimenti stabiliti ai punti da 10) e 13)), nella fase successiva all'accertamento finale, spetta ad ARTEA OPR nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post l'onere di vigilare sul rispetto da parte dell'obbligato, essendosi di fatto già conclusi i rapporti tra il beneficiario finale ed il GAL. Il rispetto di tali obblighi in questo caso è verificato nell'ambito dei controlli di secondo livello ed ex post effettuati ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06.

In ogni caso, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- lo scioglimento del GAL;
- la sospensione dell'attività dello stesso per disposizione della Giunta regionale;
- la revoca del riconoscimento da parte regionale del GAL;

il rispetto degli impegni stabiliti al punto b. nonché l'onere di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al punto a. da parte del beneficiario finale, ricadono interamente sulla Regione Toscana ovvero sul soggetto terzo da questa eventualmente incaricato.

Qualora sia riscontrato il mancato rispetto degli impegni sopra elencati da parte del beneficiario finale, il GAL - ovvero la Regione Toscana a seconda del caso di specie - valutata l'entità dell'inadempienza, deve revocare i contributi concessi e richiedere agli interessati la restituzione ad ARTEA OPR delle somme eventualmente già ricevute entro un termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione. Nel caso che i beneficiari non aderiscano a tale richiesta entro i termini stabiliti e comunicati all'OPR, l'Organismo pagatore procede al recupero coattivo delle somme dovute tramite escussione della garanzia fideiussoria ovvero, in sua assenza, secondo le proprie procedure formalizzate e adottate con decreto del Direttore di ARTEA.

5.3.4 Gestione dei progetti

Nella gestione dei progetti, dall'ammissione a finanziamento all'accertamento finale, il GAL è tenuto a servirsi del sistema informatizzato di ARTEA per l'archiviazione di tutti i dati sensibili dei progetti stessi, compresi i documenti giustificativi di spesa e le informazioni relative al rispetto della clausola "de minimis".

La richiesta di variante al progetto deve essere presentata al GAL nei tempi e nei termini previsti dalla procedura per la selezione dei beneficiari finali prodotto dal GAL stesso. Nella procedura si individuano inoltre le modalità di istruttoria della variante e l'ammissibilità della stessa.

Su richiesta del beneficiario finale al GAL, sono concedibili stati di avanzamento fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo concesso. Le procedure per la selezione dei beneficiari finali stabiliscono le modalità, le scadenze ed i massimali per la concessione degli stati di avanzamento nell'ambito di ciascuna misura/sottomisura/azione.

In casi eccezionali e debitamente motivati dal beneficiario finale, i GAL possono concedere una proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento su esplicita richiesta del beneficiario. Le motivazioni alla base di tale richiesta sono valutate dal GAL in base a quanto previsto dalle singole procedure per la selezione dei beneficiari finali.

5.3.5 Accertamento finale degli investimenti effettuati

L'accertamento finale delle opere realizzate o acquistate e delle relative spese è effettuato dal GAL, secondo quanto previsto dall'art. 33.1 del reg. (CE) n. 1975/06.

Nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento, il GAL deve effettuare l'accertamento:

- verificando la corrispondenza al progetto approvato di quanto realizzato e delle spese sostenute nonché la funzionalità dell'intervento stesso e la presenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme vigenti;
- verificando la presenza delle fatture e dei giustificativi di pagamento che attestano che le spese sono state effettivamente sostenute, anche tramite visita in sito;
- annullando gli originali di tali fatture;
- verificando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti al paragrafo 3.3.3.2.11 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" di cui al Reg. (CE) n. 1698/05.

Al termine dell'accertamento, deve essere prodotto un verbale conclusivo, redatto secondo lo schema presente nel sistema informatico ARTEA.

In base alle risultanze dell'accertamento il GAL determina gli importi riconosciuti ammissibili a contributo e l'ammontare degli importi da liquidare al beneficiario.

5.3.6 Chiusura della SISL

La chiusura del Strategia Integrata di Sviluppo Locale avviene con le seguenti modalità:

- a) conclusione delle operazioni di accertamento finale per tutti i progetti ed effettuazione delle relative erogazioni;
- b) conclusione delle operazioni di verifica delle spese di funzionamento e gestione sostenute dal Gal con recupero di eventuali economie;
- c) conclusione delle operazioni di controllo in loco ai sensi dell'art. 27 del reg. CE 1975/06;
- d) presentazione da parte del Gal di una relazione finale sull'attuazione del programma;

5.4 Organizzazione e gestione del GAL

5.4.1 Organizzazione del GAL per la programmazione e gestione della SISL

Ogni GAL deve comunicare il nominativo di un Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13, cui competono prioritariamente, ma non esclusivamente, le seguenti mansioni:

- a) gestione rapporti con il personale;
- b) gestione rapporti con i beneficiari finali, la Provincia, l'ARTEA, l'Organismo pagatore regionale e gli uffici regionali;
- c) controllo della coerenza e della conformità di tutte le fasi procedurali di competenza del GAL (dall'emissione della procedura per la selezione dei beneficiari finali, all'erogazione del saldo) con gli obiettivi e le strategie individuate nella SISL e del rispetto delle presenti norme di attuazione;
- d) presidenza della commissione di istruttoria;
- e) apposizione di visto sui verbali di istruttoria;
- f) apposizione di visto sulle disposizioni di liquidazione dei beneficiari finali inviate dal GAL ad ARTEA OPR;
- g) elaborazione delle proposte all'organo decisionale;
- h) apposizione di visto sui rapporti di monitoraggio inviati all'organo decisionale e agli uffici regionali.

In tutti i casi, il Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 è il solo interlocutore nei confronti dell'Autorità di Gestione per tutte le questioni di natura tecnica relative all'attuazione della SISL.

Per quel che riguarda gli animatori, il GAL deve privilegiare l'acquisizione di professionalità reperite nell'area di competenza, mirando alla valorizzazione delle esperienze acquisite e alla non dispersione delle risorse e delle conoscenze acquisite nelle precedenti fasi di programmazione.

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2007/13 della Regione Toscana (Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13, animatore, personale tecnico amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL è tenuto a sospendere ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

5.4.2 Spese di funzionamento e di gestione dei GAL

Il GAL è beneficiario finale dei contributi previsti dalla misura 431 "Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione" del PSR 2007-13. Assegnati dalla Provincia

Le attività ammissibili in riferimento a tale misura sono le seguenti:

- definizione della SISL;
- gestione della SISL;
- implementazione e modifica della SISL;
- formazione del personale;
- informazione e pubblicità.

Le correlate tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- spese per la redazione della SISL;
- spese per il personale (tutte le figure che operano presso il GAL, escluse le consulenze specialistiche e saltuarie);
- rimborsi spese al personale e ai componenti del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti per il personale della Regione Toscana;
- spese per attività di animazione;
- acquisto o noleggio arredi e dotazioni e eventuali lavori di adeguamento delle sedi del GAL;
- spese gestionali (affitto sede, riscaldamento, energia elettrica, acqua, etc.);

- spese amministrative (costituzione, registrazione, sindaci revisori, etc.), sono esclusi gli emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione;
- spese per le assicurazioni/fideiussioni richieste dalle presenti norme;
- spese per acquisizione di consulenze specialistiche;
- spese per formazione del personale;
- spese per attività di comunicazione.

Secondo quanto previsto dal PSR, "le spese per animazione ed acquisizione di competenze non possono essere inferiori al 30% della dotazione assegnata a ciascun GAL". A tali spese concorrono:

- a) il compenso degli animatori;
- b) i rimborsi spese degli animatori;
- c) le spese per attività di animazione;
- d) quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/2013.

Si ritiene che le spese di cui al punto d) che precede, ovvero la quota parte del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 imputabile all'attività di animazione, possano essere calcolate applicando all'importo del compenso del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 l'incidenza percentuale sul totale assegnato al GAL per la misura 431 della somma delle spese di cui ai punti a), b) e c) che precedono.

La quota parte del compenso annuo lordo complessivo del Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 rendicontabile ai sensi della misura 431 del PSR 2007/13 non può andare oltre l'importo del compenso annuo lordo di un funzionario regionale di categoria D, responsabile di posizione organizzativa organica³¹.

Non sono ammesse spese per altri incarichi conferiti al Responsabile tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'asse 4 del PSR 2007/13 .

Non sono ammesse spese per incarichi tecnici a componenti del consiglio di amministrazione.

Non sono ammesse spese per più di una figura con funzioni dirigenziali.

Il personale dipendente imputato completamente sull'asse 4 non può svolgere altre mansioni all'interno del GAL.

5.4.3 Acquisizione da parte del GAL di forniture e servizi

Per l'acquisizione di forniture e servizi il GAL deve dotarsi di un proprio regolamento interno che deve essere inviato per conoscenza agli uffici regionali e della/e Provincia/e competenti. Il regolamento deve recepire le norme previste per gli Enti pubblici dalla normativa vigente, in particolare la L.R. n. 38 del 13/07/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi, prevedendo l'utilizzazione ove possibile degli albi fornitori degli Enti pubblici.

Il regolamento deve inoltre specificare le modalità di rispetto del DPR n. 118/2000 relativo all'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e della L. 244/07 concernente la pubblicazione degli elenchi degli incarichi esterni assegnati.

5.4.4 Destinazione finale della documentazione e dei beni acquisiti dai GAL

Nel caso di scioglimento della società, la documentazione relativa alla gestione dell'asse 4 del PSR 2007/13 deve essere presa in consegna da un Ente pubblico socio del GAL, mentre i beni acquisiti dal GAL sono ceduti ad un Ente pubblico, facente parte del GAL, che ha fornito un apporto significativo alla società o a una o più ONLUS operanti nel settore ambientale o sociale. Nel caso di più Enti pubblici con i requisiti di cui sopra, i beni sono ripartiti in base all'effettivo apporto fornito da ciascuno.

Tali soggetti e/o le modalità di destinazione finale della documentazione e dei beni devono essere preventivamente individuati in apposito atto dell'organo decisionale inviato per conoscenza agli uffici regionali e recepito nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al paragrafo 5.1 'Responsabilità ed impegni dei Gruppi di azione locale (GAL)' che precede.

5.4.5 Controllo sull'attività del GAL (paragrafo integrato con DGR n. 97/2010)

Il controllo sulle spese sostenute dal GAL in qualità di beneficiario finale è svolto dalla Provincia competente, che valida e verifica l'ammissibilità di tali spese e il rispetto del regolamento interno per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché degli obblighi in carico al GAL in merito all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. (CE) n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari. Per svolgere l'attività di

³¹ Tale importo corrisponde, al momento della redazione delle presenti norme, a 52.627 €, oneri compresi.

accertamento la commissione si avvale delle funzionalità specifiche del sistema informatico ARTEA e al termine dell'accertamento produce, sempre supportata dal programma, un verbale redatto secondo lo schema definito da ARTEA.

Il controllo sulle spese è svolto da parte della Provincia competente su richiesta del GAL³² entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Provincia della richiesta stessa e riguarda tutte le spese sostenute fino a quel momento dal GAL per l'attuazione della SISL; gli esiti di tali controlli sono trasmessi da parte delle Province agli uffici regionali e entro 30 giorni dalla conclusione degli accertamenti per i successivi adempimenti, compreso lo svincolo delle fidejussioni.

Il GAL è soggetto a verifica periodica da parte dell'Autorità di Gestione; la verifica verte sugli impegni elencati al paragrafo 5.1 e sull'effettivo avanzamento procedurale.

Alla Provincia competente spetta il ruolo di vigilanza sulla correttezza delle azioni di pubblicità messe in campo dal GAL per l'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, con segnalazione agli uffici regionali dei casi di mancato rispetto delle presenti norme.

5.5 Controlli

Ferma restando la competenza del GAL per quanto riguarda l'accertamento finale sui progetti attuati da soggetti terzi cui è stato concesso un sostegno finanziario, e quella delle Province per l'accertamento finale delle spese di funzionamento e gestione del GAL, si stabilisce il seguente sistema di controllo e sorveglianza:

- ARTEA OPR effettua controlli in loco ed ex post su un campione dei progetti finanziati, secondo quanto previsto dagli art. 27, 28, 30 del reg, CE n. 1975/06;
- la Regione Toscana garantisce mediante le Province competenti per territorio le verifiche del possesso da parte dei GAL della capacità amministrativa e di controllo per l'esecuzione dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno da essi ricevute (ai sensi dell'art. 33.1 del Reg. (CE) n. 1975/06);
- la Regione Toscana garantisce la istituzione di un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione dei controlli amministrativi.

5.6 Monitoraggio e rapporti di esecuzione

Ai fini del monitoraggio procedurale il GAL deve comunicare agli uffici regionali competenti l'avviso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale di ciascuna procedura per la selezione dei beneficiari finali, entro la data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Ogni GAL deve produrre annualmente entro il 15/4 di ogni anno un rapporto annuale di esecuzione secondo lo schema definito dagli uffici regionali, nel quale sono indicati chiaramente lo stato di attuazione del programma e i problemi incontrati nel corso dell'anno. Il rapporto viene presentato agli uffici regionali nel corso di un incontro annuale sullo stato di attuazione che deve svolgersi entro il 30/6 di ogni anno.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio e la valutazione del PSR Toscana 2007/13 si basa sul sistema informativo messo a punto da ARTEA a supporto della dichiarazione unica aziendale. Il sistema informativo deve consentire di repertoriare ed elaborare tutti gli elementi utili al monitoraggio e valutazione del PSR indicati nel "Quadro comune di monitoraggio" e valutazione" (QCMV) previsto dalla Commissione europea, nelle "Informazioni minime di monitoraggio" previste dal MiPAAF e nelle disposizioni regionali in merito che saranno adottate con apposito atto della Giunta regionale.

L'ARTEA condivide con la Regione i propri basamenti informativi secondo le indicazioni predisposte dalla Direzione Generale "Organizzazione e Sistema Informativo" e secondo quanto previsto delle decisioni della Giunta regionale n. 11 del 27/12/2004 e n. 3 del 27/11/2006".

Con la programmazione 2007/13 il monitoraggio assume maggiore rilevanza rispetto al passato in quanto, in base all'art. 26 paragrafo 3, punto c) del Reg. (CE) 1290/05, i servizi della Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE da parte del FEASR in presenza di dati di monitoraggio incompleti o inservibili; tale eventualità, di conseguenza, comporterebbe la sospensione del rimborso della corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, con evidenti conseguenze in termini di interruzione dei flussi finanziari e di sospensione dei pagamenti degli aiuti ai beneficiari.

³² Secondo quanto previsto dal d.d. 3702/2008 "le domande per stato di avanzamento dei lavori devono essere presentate con cadenza quadrimestrale".

È pertanto necessario prevedere e organizzare, sin dalle prime fasi di attuazione del programma, un'efficace raccolta dei dati e delle informazioni che serviranno a:

- redigere la Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR 2007/13, che dovrà contenere tutte le informazioni relative all'esecuzione finanziaria, la quantificazione degli indicatori comuni di prodotto e di risultato e la sintesi delle attività di valutazione in itinere (articolo 82 del Reg. (CE) n. 1698/05);
- compilare, nell'ambito del Sistema Informativo comune sullo Sviluppo Rurale (SISR), le Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007/13 da allegare alla Relazione annuale;
- soddisfare il fabbisogno informativo derivante dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (SM), per il quale il PSN prevede l'archiviazione delle informazioni anagrafiche, strutturali, procedurali, finanziarie e fisiche a livello di singola operazione finanziata nell'ambito dei PSR.

Al fine di ottemperare a tali obblighi, Artea provvederà ad implementare una modulistica, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, contenente tutti i campi utili per definire i dati necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione, sulla base degli indicatori contenuti nel "Manuale del Quadro comune di monitoraggio e valutazione" (QCMV) della Commissione Europea e dei documenti trasmessi dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2007/13 "Informazioni minime da raccogliere e trasmettere a livello di singolo progetto". L'Autorità di Gestione si riserva inoltre di richiedere ulteriori dati e informazioni utili alla quantificazione degli indicatori specifici previsti nel PSR 2007 – 13 della Toscana e degli indicatori aggiuntivi, predisposti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i vari responsabili di misura, allo scopo di evidenziare e monitorare particolari aspetti di una misura.

La raccolta e l'elaborazione delle informazioni sarà assicurata attraverso un sistema informativo realizzato dall'ARTEA in collaborazione con l'Autorità di Gestione, che costituirà la fonte dalla quale trarre i dati necessari per la definizione degli indicatori.

L'Organismo pagatore regionale provvederà ad assicurare alla Regione Toscana i dati per il monitoraggio fornendo, almeno con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle erogazioni effettuate per beneficiario.

Ciascun beneficiario è vincolato a fornire tutte le indicazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

ARTEA, attraverso il proprio sistema informativo, assicura le necessarie elaborazioni finalizzate agli adempimenti previsti per il monitoraggio e la valutazione.

7. SCADENZE

30/06/2014: termine ultimo per la presentazione di modifiche delle SISL (escluso piani finanziari).

31/08/2014: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari delle misure dell'asse 4.

31/12/2014: termine ultimo per l'attuazione delle SISL.

31/06/2015: termine ultimo per la presentazione, da parte dei GAL, della relazione finale alla Regione Toscana.